



PGT 2010

ai sensi della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Progettisti Incaricati

Pianificazione Urbanistica

dott. ing. Fabrizio Sisti - Stradella (PV)

dott. arch. Marco Selicorni - Pavia (PV)

Valutazione Ambientale Strategica

dott. ing. Marco Pompilio - Pavia

Valutazione di Incidenza

prof. Graziano Rossi - Carbonara al Ticino (PV)

Componente geologica e sismica

dott. geol. Patrizia Bellinzona - Corana (PV)

Componente acustica

Lardera & Associati, Studio di Ingegneria - Pavia

Collaboratori pianificazione urbanistica

dott. arch. Cristiano Alberti

dott. ing. arch. Viola Cappelletti

dott. Federico Cattaneo

Sindaco

Sig. Germano Miatton

Responsabile del procedimento

geom. Gilberto Gorla

Segretario del Comune

dott.ssa Flavia Fulvio

ALLEGATO N

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Modificata a seguito accoglimento osservazioni

maggio 2011

PARTE PRIMA - CRITERI GENERALI DEL PGT.....	4
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
ART. 01 - FINALITÀ E CONTENUTI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO.....	5
ART. 02 - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO.....	5
ART. 03 - RAPPORTO CON I DOCUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATI.....	6
CAPO II PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI.....	7
ART. 04 - INDICI URBANISTICI E PARAMETRI EDILIZI DI RIFERIMENTO.....	7
ART. 05 - UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI.....	10
ART. 06 - DISTANZE ED ALTEZZE.....	10
CAPO III USI DEL TERRITORIO.....	14
ART. 07 - DESTINAZIONI D'USO E CRITERI GENERALI RELATIVI AGLI USI DEL TERRITORIO.....	14
ART. 08 - USI DEL TERRITORIO.....	14
ART. 09 - VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO.....	23
ART. 10 - USI SOGGETTI A COMPATIBILITÀ INFRASTRUTTURALE.....	24
CAPO IV MODALITÀ DI INTERVENTO.....	25
ART. 11 - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI.....	25
ART. 12 - MODALITÀ ATTUATIVE DEL PGT.....	26
ART. 13 - MISURE DI SALVAGUARDIA.....	26
ART. 14 - ZONE DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA - IC.....	27
CAPO V ESAME PAESISTICO DEL PROGETTO.....	28
ART. 15 - QUALIFICAZIONE DEL PGT COME ATTO A SPECIFICA VALENZA PAESISTICA.....	28
CAPO VI DISPOSIZIONI SULLA QUALITÀ EDILIZIA E DELL'AMBIENTE.....	29
ART. 16 - DISPOSIZIONI EDILIZIE DI VALENZA AMBIENTALE A SALVAGUARDIA DELLA COMPONENTE PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO.....	29
ART. 17 - INTERVENTI SULLA VEGETAZIONE.....	30
ART. 18 - NORME PER LA TUTELA DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PAESAGGIO.....	32
ART. 19 - EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI.....	34
ART. 20 - INQUINAMENTI.....	36
PARTE SECONDA - DOCUMENTO DI PIANO.....	37
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	38
ART. 21 - CONTENUTI.....	38
ART. 22 - ELEMENTI COSTITUTIVI.....	38
ART. 23 - VALIDITÀ.....	38
ART. 24 - EFFICACIA, PRESCRIZIONI ED INDIRIZZI.....	39
ART. 25 - RAPPORTO CON GLI ALTRI ATTI DI PGT.....	39
ART. 26 - RIMANDO AD ULTERIORI DISPOSIZIONI.....	40
CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI ATTUATIVE.....	41
ART. 27 - MODALITÀ GENERALI DI ATTUAZIONE.....	41
ART. 28 - AMBITI DI TRASFORMAZIONE.....	42
ART. 29 - AMBITI DI RICONVERSIONE URBANA.....	44
CAPO III DISPOSIZIONI PEREQUATIVE.....	46
ART. 30 - PEREQUAZIONE URBANISTICA.....	46
ART. 31 - FORME DI INCENTIVAZIONE URBANISTICA.....	46
CAPO IV DISPOSIZIONI PER LA MOBILITÀ.....	48
ART. 32 - AMBITI PER LA VIABILITÀ.....	48
ART. 33 - AMBITO FERROVIARIO.....	49
CAPO IV CONTENUTI ORIENTATIVI RIFERITI AGLI ALTRI ATTI DI PGT.....	51
ART. 34 - CRITERI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE E DEL PIANO DEI SERVIZI.....	51
CAPO V VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.....	52
ART. 35 - MONITORAGGIO E INDICATORI.....	52
PARTE TERZA - PIANO DELLE REGOLE.....	53
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	54
ART. 36 - CONTENUTI.....	54
ART. 37 - ELEMENTI COSTITUTIVI.....	54
ART. 38 - VALIDITÀ ED EFFICACIA.....	55
ART. 39 - RAPPORTO CON GLI ALTRI ATTI DI PGT.....	55
ART. 40 - RIMANDO AD ULTERIORI DISPOSIZIONI.....	55
CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI ATTUATIVE.....	56
ART. 41 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE.....	56
ART. 42 - INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE.....	56
ART. 43 - INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE.....	56
ART. 44 - AREE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI ESISTENTI.....	57
ART. 45 - ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI PREESISTENTI.....	57

ART. 46 - RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI	57
CAPO III DISPOSIZIONI VINCOLISTICHE	58
ART. 47 - PIANO STRALCIO DELLE FASCE FLUVIALI DEL BACINO DEL PO.....	58
ART. 48 - LIMITE DI RISPETTO DEI POZZI IDROPOTABILI	58
ART. 49 - LIMITE DI RISPETTO CIMITERIALE	58
ART. 50 - LIMITE DI RISPETTO DEL DEPURATORE COMUNALE	59
ART. 51 - LIMITE DI RISPETTO DELL'OLEODOTTO SIGEMI	59
ART. 52 - LIMITE FASCIA 150 m CORSI D'ACQUA VINCOLATI	59
ART. 53 - FASCE DI RISPETTO DELLA VIABILITÀ.....	60
ART. 54 - SITO DI INTERESSE ARCHEOLOGICO.....	60
ART. 55 - EDIFICI VINCOLATI.....	60
CAPO IV TESSUTI URBANI CONSOLIDATI.....	62
ART. 56 - GENERALITÀ.....	62
ART. 57 - TESSUTO STORICO E NUCLEI FRAZIONALI – “TS”	63
ART. 58 - TESSUTO URBANO CONSOLIDATO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE – “TCR”	70
ART. 59 - TESSUTO URBANO CONSOLIDATO PREVALENTEMENTE PRODUTTIVO – “TCP”	71
ART. 60 - TESSUTO URBANO CONSOLIDATO PREVALENTEMENTE COMMERCIALE E RICETTIVO – “TCC”	72
ART. 61 - PIANI ATTUATIVI IN ITINERE	73
ART. 62 - AREE DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE GIÀ UTILIZZATE A SCOPO SOCIO-RICREATIVO - AREE D1	73
ART. 63 - AREE DEGRADATE DA RECUPERARE- AREE R.....	73
CAPO V TESSUTI EXTRAURBANI AGRICOLI E DI VALORE ECOLOGICO.....	74
ART. 64 - ZONA NATURALISTICA ORIENTATA - ZONA B1.....	74
ART. 65 - ZONA NATURALISTICA PERIFLUVIALE DI INTERESSE BOTANICO FORESTALE - ZONA B2	74
ART. 66 - ZONA AGRICOLA E FORESTALE A PREVALENTE INTERESSE FAUNISTICO - ZONA C1	74
ART. 67 - ZONA AGRICOLA E FORESTALE A PREVALENTE INTERESSE PAESAGGISTICO - ZONA C2.....	74
ART. 68 - ZONA DI PIANURA IRRIGUA A PREMINENTE VOCAZIONE AGRICOLA - ZONA G2.....	74
ART. 69 - EDIFICI EXTRAGRICOLI ESISTENTI NEI TESSUTI AGRICOLI.....	74
ART. 70 - AMBITI AGRICOLI DI INTERESSE STRATEGICO.....	75
CAPO VI AMBITI NON SOGGETTI A TRASFORMAZIONE.....	77
ART. 71 - AMBITO RICOMPRESO IN CLASSE 4 DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA (FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI) – A4G	77
ART. 72 - AMBITO A VERDE PRIVATO - AVP	78
ART. 73 - AMBITO BOSCATO – AB.....	78
ART. 74 - AREA T - FIUME TICINO.....	80
ART. 75 - AREA F - DELIMITAZIONE AREA DI DIVAGAZIONE FLUVIALE.....	80
CAPO VII DISPOSIZIONI DI URBANISTICA COMMERCIALE.....	81
ART. 76 - DEFINIZIONI DI SETTORE	81
ART. 77 - TIPOLOGIE DI ESERCIZI COMMERCIALI INSEDIABILI NEL TERRITORIO COMUNALE	83
ART. 78 - INSEDIAMENTO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI	83
ART. 79 - DOTAZIONE DI AREE PER SERVIZI PUBBLICI CONNESSE AGLI ESERCIZI COMMERCIALI	84
ART. 80 - CORRELAZIONE DEI PROCEDIMENTI URBANISTICO - COMMERCIALI	85
ART. 81 - DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	86
CAPO VIII COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA	90
ART. 82 - CONTENUTI ED ELABORATI	90
PARTE QUARTA - PIANO DEI SERVIZI	91
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	92
ART. 83 - CONTENUTI	92
ART. 84 - ELEMENTI COSTITUTIVI.....	92
ART. 85 - VALIDITÀ ED EFFICACIA.....	93
ART. 86 - RAPPORTO CON GLI ALTRI ATTI DI PGT.....	93
ART. 87 - DEROGA AGLI ATTI DI PGT PER EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI	93
ART. 88 - RIMANDO AD ULTERIORI DISPOSIZIONI	93
CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI ATTUATIVE	94
ART. 89 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE.....	94
ART. 90 - DOTAZIONE DI AREE PER SERVIZI NEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE, NEGLI AMBITI DI RICONVERSIONE URBANA E NEI PIANI ATTUATIVI.....	94
ART. 91 - MUTAMENTI DELLA DESTINAZIONE D'USO COMPORTANTI VARIAZIONE DEL FABBISOGNO DI AREE PER SERVIZI.....	95
ART. 92 - PARCHEGGI PERTINENZIALI E DOTAZIONE DI AREE PER SERVIZI NEGLI AMBITI GOVERNATI DAL PIANO DELLE REGOLE.....	96
ART. 93 - MONETIZZAZIONE DI AREE NON CEDUTE.....	96
ART. 94 - AMBITI PER SERVIZI.....	97
CAPO III PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO	100
ART. 95 - GENERALITÀ.....	100
ART. 96 - CONTENUTO.....	100
ART. 97 - OBIETTIVO, FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE	101
ART. 98 - ISTITUZIONE DELL'UFFICIO PER IL SOTTOSUOLO.....	101
ART. 99 - DEFINIZIONI.....	102
ART. 100 - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE.....	102
ART. 101 - CARTOGRAFIA E MONITORAGGIO.....	104
ART. 102 - NORME TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLE GALLERIE POLIFUNZIONALI.....	104

ART. 103 - NORME TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLE POLIFORE	106
ART. 104 - AUTORIZZAZIONE.....	107
ART. 105 - OBBLIGHI E DECADENZA.....	108
ART. 106 - ESECUZIONE DELLE OPERE	109
ART. 107 - ONERI ECONOMICI E GARANZIE	110
ALLEGATO A	112
AMBITI DI TRASFORMAZIONE	112
AMBITI DI RICONVERSIONE URBANA	112
SCHEDE TECNICO PROGETTUALI	112
ALLEGATO B	118
CARATTERISTICHE DELLA VIABILITÀ NEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE.....	118
ALLEGATO C	119
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE.....	119
ALLEGATO D	120
ABACO DELLE ESSENZE	120

PARTE PRIMA - CRITERI GENERALI DEL PGT

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 01 - FINALITÀ E CONTENUTI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

1.

Il Piano di Governo del Territorio, di seguito denominato PGT, costituisce lo strumento urbanistico unitario di riferimento per il Comune di Carbonara al Ticino e si pone quali obiettivi prioritari:

- l'accrescimento dell'influenza sociale, culturale ed economica della realtà locale nel quadro territoriale dell'area di influenza pavese e della Provincia di Pavia;
- il sostentamento delle politiche economiche di crescita del territorio e di implementazione del benessere degli abitanti;
- la salvaguardia delle componenti paesistico-ambientali ed il miglioramento delle condizioni di abitabilità del territorio;
- il riconoscimento delle valenze ambientali e storiche insite nel territorio;
- il riassetto della rete infrastrutturale locale e sovralocale;
- il potenziamento dei servizi alla persona;
- il riconoscimento dei fabbisogni abitativi espressi dalla popolazione, con una particolare attenzione alle politiche per la casa.

2.

Il PGT persegue i suddetti obiettivi attraverso l'applicazione di politiche partecipative, di sviluppo sostenibile, di riqualificazione e riconversione urbanistica, di attenzione alla complessità delle esigenze sociali, culturali ed economiche.

3.

Il PGT definisce i propri contenuti sulla base dell'applicazione di principi di partecipazione, collaborazione, flessibilità, sviluppo sostenibile, imparzialità, economicità, affidabilità dell'azione di governo locale, valorizzazione dell'ambiente naturale, implementazione dei servizi.

ART. 02 - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

1.

Il PGT, ai sensi dell'art. 10 bis della L.R. n. 12/2005, è articolato nei seguenti documenti:

- Documento di Piano, di seguito denominato DP;
- Piano dei Servizi, di seguito denominato PS;
- Piano delle Regole, di seguito denominato PR.

Tali documenti sono articolazioni di un unico atto, le cui previsioni hanno validità a tempo indeterminato e sono sempre modificabili. Il DP deve comunque essere verificato e aggiornato con periodicità almeno quinquennale, anche al fine dell'adeguamento della programmazione attuativa.

2.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del PGT:

- l'articolazione del Quadro Conoscitivo di Riferimento;
- la Valutazione Ambientale Strategica, di seguito denominata VAS;
- lo Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica;
- i Piani Attuativi e gli Atti di Programmazione Negoziata comunque denominati con valore di Piano Attuativo.

3.

Costituiscono documenti correlati al PGT, ai quali occorre riferirsi per la disciplina delle materie specificamente trattate:

- il Regolamento Edilizio;

- il Piano di Zonizzazione Acustica.

4.

Le disposizioni contenute nella parte prima, dall'art. 1 all'art. 20, sono comuni al DP al PS e al PR. Pertanto è da intendersi che le stesse norme siano integralmente trascritte nei tre atti del PGT.

ART. 03 - RAPPORTO CON I DOCUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATI

1.

Il PGT, attraverso le scelte formulate all'interno del DP, risulta coordinato e coerente ai contenuti della pianificazione di carattere sovralocale, rappresentata in particolare dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pavia, di seguito denominato PTCP, dal Piano Territoriale Regionale, di seguito denominato PTR, di cui fa parte anche il Piano Paesistico Regionale, di seguito denominato PPR e dal Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale della Valle del Ticino, di seguito denominato PTC del Parco

2.

Il PGT integra le previsioni del PTC del Parco, del PTCP, del PTR e del PPR verificandone i contenuti rispetto alle specificità locali, in funzione dei principi di sussidiarietà, responsabilità e partecipazione. Il PGT assume, nei confronti dei succitati documenti, valenza di strumento di pianificazione di maggiore dettaglio.

CAPO II PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI

ART. 04 - INDICI URBANISTICI E PARAMETRI EDILIZI DI RIFERIMENTO

1. Indici urbanistici

1.1) St = Superficie territoriale

Questo parametro si riferisce alla superficie complessiva dell'area interessata da interventi urbanistici preventivi. La Superficie territoriale è comprensiva di tutte le aree destinate all'edificazione e delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria da reperire nel corso dell'attuazione.

1.2) Sf = Superficie fondiaria

Questo parametro si riferisce alla superficie complessiva dell'area interessata da interventi edilizi diretti. La Superficie fondiaria è misurata al netto delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

1.3) S1 = Superficie per opere di urbanizzazione primaria

Questo parametro si riferisce alle aree destinate alle seguenti opere identificate dall'art. 44 comma 3 della LR 12/2005::

- a) strade
- b) spazi di sosta o di parcheggio
- c) fognature
- d) rete idrica
- e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas
- f) cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni e infrastrutture
- g) pubblica illuminazione
- h) spazi di verde attrezzato.

1.4) S2 = Superficie per opere di urbanizzazione secondaria

Questo parametro si riferisce alle aree destinate alle seguenti opere identificate dall'art. 44 comma 4 della LR 12/2005::

- a) asili nido e scuole materne
- b) scuole dell'obbligo e strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo
- c) mercati di quartiere
- d) presidi per la sicurezza pubblica
- e) delegazioni comunali
- f) chiese ed altri edifici religiosi
- g) impianti sportivi di quartiere
- h) aree verdi di quartiere
- i) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie
- j) cimiteri.

1.5) Ut = Indice di utilizzazione territoriale

Questo parametro esprime la massima Superficie utile lorda Su (vedi definizione successiva) espressa in metri quadri (mq), costruibile per ogni mq di superficie territoriale (St).

1.6) Uf = Indice di utilizzazione fondiaria

Questo parametro esprime la massima Superficie utile lorda Su, espressa in metri quadri (mq), costruibile per ogni metro quadro di superficie fondiaria Sf.

1.7) Uft = Indice di utilizzazione fondiaria con trasferimento edificatorio

Questo parametro esprime la massima Superficie utile lorda Su, espressa in metri quadri (mq), costruibile per ogni metro quadro di superficie fondiaria Sf, nel caso in cui si usufruisca dell'acquisizione di diritti edificatori derivati dall'utilizzo di meccanismi perequativi e compensativi.

1.8) Ufe = Indice di utilizzazione fondiaria esistente

Questo parametro esprime l'Indice di utilizzazione fondiaria Uf esistente rispetto ad un lotto edificato (derivato dalla Superficie utile lorda esistente Sue su ogni metro quadro di superficie fondiaria Sf).

1.9) Ufp = Indice di utilizzazione fondiaria di perequazione

Questo parametro esprime la massima Superficie utile lorda Su per ogni metro quadro di superficie fondiaria Sf, espressa in metri quadri (mq), che si genera, in favore del soggetto proprietario di un ambito assoggettato a servizio in progetto e/o viabilità pubblica in progetto, all'atto della cessione gratuita del relativo sedime all'Amministrazione Comunale; la Su generata può essere trasferita su altre aree edificabili con i limiti specificati nelle norme relative agli ambiti del DP e del PR in cui è ammessa l'applicazione di principi perequativi.

1.10) Ab = Abitanti teorici insediabili

Questo parametro è utilizzato per il calcolo della capacità insediativa teorica dei Piani Attuativi e degli interventi residenziali. Il PGT definisce 1 abitante insediabile ogni 50 mq di Su residenziale edificabile. Il numero di abitanti va arrotondato all'unità superiore.

2. Parametri edilizi

2.1) Su = Superficie utile lorda (o SIp = Superficie lorda di pavimento)

Questo parametro rappresenta la somma delle superfici lorde di ciascun piano dell'edificio, al lordo delle murature perimetrali; al fine di migliorare l'isolamento termico degli edifici senza ridurre le superfici edificabili sono adottabili i criteri previsti dalle leggi vigenti in materia.

Nel computo della Su sono inclusi:

1. "bow window"
2. scale, atri e pianerottoli di accesso
3. vani ascensori
4. i piani seminterrati con altezza superiore a 2,40 m.
5. i sottotetti con altezza media > m. 1,50, quando siano accessibili e utilizzabili o abitabili o siano dotati di aperture finestrate o abbaini.

Dal computo della Su sono esclusi:

1. i piani completamente interrati emergenti al massimo di 1 m, misurato all'intradosso del solaio;
2. i porticati pubblici e di uso pubblico, nonché i porticati privati se non superano il 30% della Superficie coperta dell'edificio se esterni alla Superficie Coperta dell'edificio principale;
3. i volumi tecnici emergenti dalla copertura del tetto o posti in locali interrati o seminterrati (l'extracorsa degli ascensori, le scale di accesso alla copertura, i locali strettamente necessari per impianti, i serbatoi, i vasi di espansione, le canne fumarie);
4. le cantine, gli accessori, le autorimesse al piano terra purchè con altezza inferiore a 2,40 m che non superino il 30% della Superficie Utile dell'intero edificio;
5. le scale di sicurezza antincendio esterne ed aperte, nonché qualsiasi rampa esterna di scala non coperta, le terrazze e le logge aperte;
6. le cabine elettriche;
7. i locali necessari all'alloggiamento delle componenti impiantistiche dell'impianto fotovoltaico o solare termico che faccia capo ad un impianto centralizzato, oltre ai vani scala che disimpegnano tali locali.

2.2) Sue = Superficie utile lorda esistente

Questo parametro esprime la Superficie utile lorda esistente Sue in un lotto edificato.

2.3) Sc = Superficie coperta

Questo parametro esprime l'area derivante dalla proiezione orizzontale del perimetro esterno dell'edificio, comprendendo i porticati di cui al punto 2 del precedente paragrafo 2.1).

2.4) R_c = Rapporto di copertura (S_c/S_f)

Questo parametro rappresenta la percentuale della superficie coperta rispetto alla superficie fondiaria.

2.5) H = Altezza massima del fabbricato

Questo parametro esprime l'altezza massima del fabbricato consentita, misurata dalla quota del marciapiede stradale, o in mancanza di questo, dalla quota del chiusino della tombinatura, aumentato di 15 cm, fino alla quota dell'intradosso del solaio dell'ultimo piano (nel caso che questo sia inclinato, si considera la quota media).

Qualora l'edificio sia costruito in arretrato, l'altezza verrà misurata a partire dalla quota del terreno circostante. Tuttavia la quota di riferimento non potrà in nessun caso superare cm. 50 la quota del marciapiede stradale o, in mancanza di questo, la quota del chiusino della tombinatura aumentata di 15 cm.

Qualora il terreno risulti in pendenza o il lotto affacci su due o più strade aventi quote differenti, la quota di riferimento è quella media ottenuta dalle medie delle quote del marciapiede o del terreno lungo ciascun lato del fabbricato.

Ai fini del calcolo dell'altezza non si considera nella media della quota relativa all'accesso carraio o pedonale a servizio dei piani interrati o seminterrati, limitatamente a un unico lato del fabbricato.

Nel caso di edifici di nuova costruzione con sottotetti o porzioni di sottotetto con caratteristiche abitative computabili come SU, quindi con copertura inclinata, l'altezza massima è riferita alla quota media del solaio inclinato di copertura.

Non sono ammessi accumuli artificiosi di terreno sui lati del fabbricato al fine di diminuire l'altezza massima dello stesso.

Negli edifici agricoli o produttivi con tipologia prefabbricata l'altezza si computa dal piano del pavimento all'intradosso dei tegoli di copertura in caso di copertura piana oppure all'introdasso della trave orizzontale in caso di copertura inclinata.

2.6) N = Numero di piani

Questo parametro esprime il numero massimo di piani fuori terra consentito per gli edifici e comprende i piani ammezzati e gli eventuali sottotetti abitabili. Sono esclusi dal computo del numero dei piani i sottotetti da recuperare ai sensi della LR 12/2005 Parte II Titolo IV Capo I.

Non sono computati i piani completamente interrati ed i piani seminterrati aventi altezza media fuori terra non superiore a 1,00 m. L'altezza media fuori terra dei piani seminterrati è data dal rapporto tra la somma della superfici delle facciate ed il perimetro del fabbricato. La superficie delle facciate va misurata dal piano di spiccato - rappresentato dal marciapiede o dal terreno ai lati del fabbricato – all'intradosso del primo solaio.

2.7) V = Volume del fabbricato

Questo parametro esprime la somma dei prodotti della superficie utile lorde dei singoli piani per le rispettive altezze computate da piano utile a piano utile, ad eccezione dell'ultimo piano la cui altezza va misurata all'intradosso dell'ultimo solaio. Per i locali sottotetto o con solaio inclinato il volume va computato con metodo geometrico.

ART. 05 - UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI

1.

L'utilizzazione totale degli indici di utilizzazione territoriale e fondiaria (Ut, Uf), esclude ogni successiva richiesta di provvedimenti abilitativi ad edificare sulle stesse superfici, tese ad utilizzare nuovamente detti indici, fatti salvi:

- a) il caso di demolizione e ricostruzione, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà;
- b) il caso di asservimento urbanistico o trasferimento di volumetrie da un lotto contermina a destinazione urbanistica omogenea, mediante atto registrato e trascritto.

2.

Qualora un'area a destinazione d'uso uniforme, su cui esistono costruzioni che si devono o si intende conservare, venga frazionata allo scopo di costituire nuovi lotti edificabili, tutti gli indici e le prescrizioni di piano vanno comunque rispettati sia per le costruzioni conservate, sia per le nuove da edificare; pertanto le verifiche planivolumetriche sono effettuate su tutta l'area, computando anche gli edifici esistenti.

3.

Non è ammesso il trasferimento di Superficie utile Su fra aree a diversa destinazione di ambito o di uso, nonché fra aree non contermini. Fanno eccezione:

- gli ambiti agricoli di proprietà di ogni singola azienda produttiva;
- i comparti ove vengono attuati trasferimenti di Su determinati dall'applicazione delle politiche perequative e/o compensative previste dal PGT.
- i lotti appartenenti ad un medesimo proprietario che ricadono fra due diversi ambiti contermini del PGT a destinazione funzionale omogenea.

4.

Negli ambiti in cui è prescritto il mantenimento della Superficie utile esistente (Sue), è consentito, in alternativa, utilizzare il parametro riferito al Volume esistente, confermando quindi la densità fondiaria esistente.

ART. 06 - DISTANZE ED ALTEZZE

1. Distanze

La definizione generale delle distanze di cui al presente articolo, fa riferimento al concetto di distanza ed alle relative definizioni usate nella geometria. Le distanze si misurano dalla proiezione a terra del massimo ingombro dell'edificio, dei pilastri, dei muri e delle altre strutture ancorate a terra, escludendo gli aggetti quali balconi, gronde, scale, ecc. di sporgenza inferiore a m 1,50.

1.1) Distacco tra gli edifici

Nel "Tessuto storico e Nuclei Frazionali di antico impianto", negli interventi di risanamento conservativo e ristrutturazione, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tenere conto di superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e ambientale.

In tutti gli altri ambiti urbanistici è prescritta la distanza minima di m. 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

Negli ambiti a destinazione residenziale è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata o le pareti siano cieche, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a m. 12,00.

Per il sovrizzo di edifici esistenti che non fuoriesca dal perimetro dell'edificio medesimo, tra pareti entrambe non finestrate, se non sono costruite in aderenza, si osserva la distanza minima di m. 3,00.

Nel caso di costruzioni accessorie la cui altezza, misurata all'intradosso della soletta di copertura o al

colmo della copertura, non sia superiore a m. 3,00, è ammessa la costruzione a confine, fatto salvo l'obbligo di rispettare la distanza minima di m. 3,00 dai fabbricati principali esistenti sui lotti limitrofi. La distanza minima tra i fabbricati può essere ridotta a m. 0,00 se trattasi di pareti non finestrate, se preesiste parete in confine o se è intercorso un accordo con i proprietari confinanti. Gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura potranno derogare alle norme sulle distanze minime tra edifici nei limiti previsti dalla normativa vigente.

1.2) Distanze minime tra fabbricati fra i quali siano interposte strade

Le distanze minime tra fabbricati fra i quali siano interposti ambiti destinati alla viabilità, con l'esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici o insediamenti e fatte salve maggiori prescrizioni disposte negli articoli successivi, debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- m. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a m. 7,00;
- m. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa fra m. 7,00 e m. 15,00;
- m. 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a m. 15,00.

Qualora le distanze tra fabbricati computate come sopra indicato risultino inferiori all'altezza massima del fabbricato più alto, tali distanze sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa.

Nel caso di viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o insediamenti, la distanza minima tra fabbricati è in tutti i casi pari alla larghezza stradale maggiorata di m. 5,00 per lato.

Tali distanze potranno anche essere inferiori:

- in presenza di allineamenti preesistenti (in tal caso, la distanza dal ciglio stradale potrà essere quella dell'allineamento preesistente)
- in caso di piani attuativi (lo strumento urbanistico dovrà indicare le distanze dalle strade prescritte per l'ambito)

1.3) Distanze minime dalle strade

Le distanze minime dei fabbricati dalle strade sono rapportate sia alla larghezza della sede stradale che alle prescrizioni del D.P.R. 16.12.1992, n° 495 (Nuovo Codice della Strada).

Rispetto alla larghezza della carreggiata stradale (data dalle corsie di marcia e dai marciapiedi), le distanze minime degli edifici devono corrispondere almeno a:

- m. 5,00 per strade di larghezza inferiore a m. 7,00 e nel caso di viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o insediamenti;
- m. 7,50 per strade di larghezza compresa fra m. 7,00 e m. 15,00;
- m. 10,00 per strade di larghezza superiore a m. 15,00.

Tali distanze potranno anche essere inferiori (anche pari a m. 0,00) in presenza di allineamenti preesistenti o in caso di piani attuativi, ove lo strumento urbanistico indica le distanze dalle strade prescritte per l'ambito.

Le prescrizioni dettate dall'art. 26 e dall'art. 28 del D.P.R. 16.12.1992, n° 495, modificato dal D.P.R. 26.4.1993, n° 147, sono di seguito riassunte:

Fuori dai centri abitati (definiti ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30.4.1992, n° 285 - nuovo codice della strada) le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni e negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- 60 m per le strade di tipo A;
- 40 m per le strade di tipo B;
- 30 m per le strade di tipo C;
- 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle strade vicinali;
- 10 m per le strade vicinali di tipo Fv.

Fuori dai centri abitati, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal PGT, le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni e negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- 30 m per le strade di tipo A;
- 20 m per le strade di tipo B;
- 10 m per le strade di tipo C;

Fuori dai centri abitati le distanze dal confine stradale da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade non possono essere inferiori a:

- 5 m per le strade di tipo A, B;
- 3 m per le strade di tipo C, F;

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore a 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali simili, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al paragrafo precedente, e per quelle di altezza inferiore a 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm da suolo.

All'interno dei centri abitati le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni e negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- 30 m per le strade di tipo A;
- 20 m per le strade di tipo D;

All'interno dei centri abitati le distanze dal confine stradale da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade non possono essere inferiori a:

- 3 m per le strade di tipo A;
- 2 m per le strade di tipo D;

Nell'esecuzione degli interventi dovrà adottarsi la distanza maggiore tra quelle indicate nelle disposizioni elencate, fatto salvo il caso di allineamenti preesistenti per i quali l'Ufficio Tecnico Comunale prescriva di uniformarsi agli stessi.

Il PGT individua il *limite di rispetto stradale* nelle *Tavole PR.05 Disciplina dei tessuti edificati ed agricoli* sulla base della classificazione delle strade riportata nell'allegato "D" alle presenti NTA.

Gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura potranno derogare alle norme sulle distanze nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

1.4) Distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà e dai limiti di ambito

In tutti gli ambiti regolamentati dal DP, dal PR e dal PS è prescritta una distanza minima tra i fabbricati e il confine di proprietà o i limiti di ambito pari alla metà dell'altezza dell'edificio e comunque non inferiore a m. 5,00.

Nei tessuti urbani consolidati residenziali regolamentati dal PR sono tuttavia consentite distanze minime di m. 1,50 in caso di sovrapposizione degli edifici esistenti, purché non fuoriescano dal perimetro esistente; inoltre, esclusivamente nel caso di sovrapposizioni finalizzate alla realizzazione di altezze interpieno abitabili, è ammesso il mantenimento delle distanze esistenti. Per l'applicazione questa norma l'organismo edilizio deve essere rigorosamente conservato e non si può dar luogo a demolizioni totali.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei paragrafi precedenti, nel caso di Piano Attuativo, in cui tali distanze siano relative alle previsioni interne all'intervento stesso.

Nei tessuti urbani consolidati residenziali e negli ambiti di trasformazione residenziali e produttivi è ammessa la costruzione a confine del lotto di proprietà, in caso di presentazione di un progetto unitario e/o contestualità dell'edificazione sui lotti contermini.

In tutti gli ambiti è ammessa inoltre la costruzione in aderenza ad un fabbricato esistente a confine (con le opportune limitazioni della sagoma).

E' ammessa la costruzione a distanza inferiore a m. 5,00 dal confine di ambito e sul confine stesso, quando i terreni ricadenti nei due ambiti confinanti rientrano da un parte tra i tessuti urbani consolidati e dall'altra tra i tessuti extraurbani agricoli o gli ambiti a Verde Privato, nel caso la proprietà sia la stessa.

Nel caso in cui l'edificio sia costruito sul confine di un ambito appartenente ai tessuti extraurbani agricoli ed ambientali, nelle porzioni del lotto appartenenti a detti tessuti potranno essere realizzate esclusivamente aree a giardino con recinzioni in rete metallica e palizzata in legno; sono espressamente escluse, le strade, gli accessi alle autorimesse, le pavimentazioni, le opere pertinenziali quali piscine, gazebo, ecc,.

Per gli edifici e gli impianti pubblici e/o di pubblico interesse è prescritta una distanza minima dal confine pari a metà dell'altezza dell'edificio o dell'impianto e comunque non inferiore a m. 5,00.

Nel caso di costruzioni accessorie la cui altezza, misurata all'intradosso della soletta di copertura o al colmo della copertura, non sia superiore a m. 3,00, è ammessa la costruzione a confine, fatto salvo l'obbligo di rispettare la distanza minima di m. 3,00 dai fabbricati principali esistenti sui lotti limitrofi.

Per le cabine di trasformazione dell'energia elettrica di altezza non superiore a m. 3,00 (salvo casi di maggior altezza imposta da comprovati motivi tecnici) è ammessa la costruzione a confine.

2. Altezze

Qualora un edificio sia costruito con più corpi aventi altezze diverse, ai fini del calcolo dell'altezza massima e delle distanze dai confini si utilizzerà l'altezza maggiore.

Le altezze massime dei fabbricati sono stabilite per i diversi tessuti urbani consolidati, i diversi tessuti extraurbani agricoli ed ambientali e per gli ambiti di trasformazione, in relazione alle caratteristiche dell'ambito, agli indici di utilizzazione fondiaria, alle quantità edificatorie e alle norme sulle distanze.

L'altezza minima fra pavimento e soffitto nei vani abitabili è stabilita in m. 2,70.

L'altezza minima fra pavimento e soffitto nei corridoi, disimpegni e accessori è stabilita in m. 2,40.

Gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura potranno derogare alle norme relative alle altezze massime degli edifici, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

CAPO III USI DEL TERRITORIO

ART. 07 - DESTINAZIONI D'USO E CRITERI GENERALI RELATIVI AGLI USI DEL TERRITORIO

1.

Costituisce destinazione d'uso di un'area o di un edificio la funzione o il complesso di funzioni ammesse dagli atti di PGT per l'area o per l'edificio, ivi comprese, per i soli edifici, quelle compatibili con la destinazione principale derivante da provvedimenti definitivi di condono edilizio.

Si definisce principale la destinazione d'uso qualificante; si definisce complementare od accessoria o compatibile qualsiasi destinazione d'uso che integri o renda possibile la destinazione d'uso principale o sia prevista dagli atti di PGT a titolo di pertinenza o custodia.

Le destinazioni principali, complementari, accessorie o compatibili possono coesistere senza limitazioni percentuali ed è sempre ammesso il passaggio dall'una all'altra, nel rispetto del presente articolo, salvo quelle eventualmente escluse dagli atti del PGT.

2.

Le disposizioni relative a ciascun ambito normato dal PGT indicano:

- la destinazione d'uso principale ammessa (Uso principale); per dette destinazioni potranno essere indicate eventuali quantità percentuali minime e massime da rispettare sia nel caso di intervento edilizio diretto e/o convenzionato, sia nel caso di intervento urbanistico preventivo;
- le destinazioni d'uso non ammissibili (Usi vietati);

3.

La destinazione d'uso delle aree e degli edifici deve sempre essere indicata nei progetti e nei Piani Attuativi, in conformità alle presenti norme ed alle indicazioni contenute nelle tavole prescrittive del PGT.

ART. 08 - USI DEL TERRITORIO

1.

La classificazione dei singoli usi del territorio viene effettuata indicando i gruppi funzionali (es. U1 Uso Residenziale, U2 Uso Primario, ecc.) ed i singoli usi o destinazioni d'uso che compongono il gruppo funzionale (es. U1/1 Abitazioni, ecc).

Per la corretta interpretazione della classificazione sopradescritta si deve intendere che per ogni destinazione d'uso, sono comprese le relative attrezzature di servizio (ripostigli, locali tecnici, ecc.) nonché le relative pertinenze (autorimesse, recinzioni, rampe, cortili, giardini, ecc.) indispensabili al suo normale svolgimento.

2.

Le destinazioni d'uso eventualmente non comprese nell'elenco seguente devono essere classificate secondo criteri di analogia.

U1 Uso Residenziale

- U1/1 Abitazioni

U2 Uso Primario

- U2/1 Abitazioni agricole
- U2/2 Fabbricati di servizio
- U2/3 Allevamenti
- U2/4 Colture aziendali in serra
- U2/5 Lavorazione di prodotti aziendali
- U2/6 Attrezzature per l'agriturismo

- U2/7 Abitazioni agricole recuperate all'uso civile

U3 Uso Secondario

- U3/1 Artigianato produttivo e industria
- U3/2 Depositi a cielo aperto
- U3/3 Attività finalizzate alla produzione e fornitura di servizi
- U3/4 Logistica ed autotrasporto
- U3/5 Magazzini

U4 Uso Terziario

- U4/1 Commercio al dettaglio: esercizi di vicinato
- U4/2 Commercio al dettaglio: medie strutture di vendita
- U4/3 Commercio al dettaglio: grandi strutture di vendita.
- U4/4 Commercio al dettaglio: strutture di vendita organizzate in forma unitaria
- U4/5 Commercio all'ingrosso
- U4/6 Pubblici esercizi
- U4/7 Uffici e studi professionali
- U4/8 Complessi terziari e direzionali
- U4/9 Artigianato di servizio

U5 Uso Servizi

- U5/1 Attrezzature per lo spettacolo e la cultura
- U5/2 Esposizioni e fiere
- U5/3 Sedi istituzionali e amministrative
- U5/4 Attrezzature di interesse comune per servizi civili e servizi religiosi
- U5/5 Attrezzature culturali
- U5/6 Attrezzature scolastiche
- U5/7 Attrezzature per il verde
- U5/8 Attrezzature per lo sport
- U5/9 Attrezzature tecnologiche per servizi tecnici urbani
- U5/10 Attrezzature sociali, sanitarie e socio-assistenziali
- U5/11 Attrezzature di pubblica sicurezza
- U5/12 Attrezzature cimiteriali

U6 Uso Mobilità e parcheggi

- U6/1 Attrezzature per la mobilità meccanizzata
- U6/2 Attrezzature per la mobilità pedonale e ciclabile
- U6/3 Attrezzature ferroviarie
- U6/4 Stazioni di servizio e distributori di carburanti
- U6/5 Parcheggi a raso e attrezzati

U7 Uso Turistico-alberghiero

- U7/1 Attrezzature ricettive
- U7/2 Attrezzature per il campeggio

U1 Uso residenziale

U1/1 Abitazioni

Per abitazioni si intendono oltre agli alloggi, gli spazi accessori di servizio, quali androni, cantine, sottotetti, scale, locali comuni, autorimesse private, nonché piccoli locali al servizio delle aree verdi (serre, ricoveri attrezzi, ecc.).

U2 Uso Primario

U2/1 Abitazioni agricole

Sono abitazioni agricole gli alloggi situati all'interno di un'azienda agricola, funzionali alle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo professionale e dei dipendenti dell'azienda.

La costruzione di nuove abitazioni agricole è ammessa qualora le esigenze abitative non possano essere soddisfatte con interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Per abitazione agricola si intende, oltre all'alloggio, anche l'insieme degli spazi accessori al servizio della residenza, quali cantinole, scale, androni, autorimesse.

U2/2 Fabbricati di servizio

Si tratta prevalentemente di:

- depositi di prodotti aziendali;
- depositi di materiali necessari alla produzione (quali foraggi, mangimi, sementi, fertilizzanti, insetticidi, ecc.), anche in strutture verticali (silos o distributori di miscele e tettoie);
- ricoveri per allevamenti di animali domestici per autoconsumo;
- locali per la conservazione e prima trasformazione di prodotti aziendali di autoconsumo;
- locali per il ricovero, il rimessaggio e la riparazione di macchine e attrezzature agricole.

U2/3 Allevamenti

Sono allevamenti che caratterizzano la tipologia produttiva dell'azienda, collegati allo sfruttamento del suolo aziendale, dei suoi prodotti, e collegati alla necessità di arricchimento del suolo, oltre che alla possibilità di smaltimento.

Si definiscono aziendali e interaziendali gli allevamenti nei quali almeno il 25% della base alimentare (unità foraggere) consumate nell'anno per l'allevamento del bestiame bovino può essere prodotto in azienda.

Per gli allevamenti suinicoli e zootecnici minori detta percentuale è del 20%.

A distanza inferiore a m. 300 dai perimetri degli ambiti urbanistici non compresi nei "Tessuti extraurbani agricoli ed ambientali" di cui al capo V del Piano delle Regole, non sono ammessi i nuovi insediamenti di imprese agricole dedite all'allevamento zootecnico. Non è altresì ammessa l'inclusione delle aree di spandimento dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici.

A distanza inferiore a m. 200 dai perimetri degli ambiti urbanistici non compresi nei "Tessuti extraurbani agricoli ed ambientali" di cui al capo V del Piano delle Regole, non sono ammessi gli ampliamenti degli allevamenti esistenti.

I nuovi insediamenti zootecnici devono rispettare la distanza minima di m. 50 dai corpi idrici esistenti.

Lo spandimento di reflui zootecnici e fanghi deve rispettare la distanza minima di m. 50 dalle aree insediative, esistenti ed in previsione.

Le distanze sopraccitate, per i nuovi insediamenti, vengono raddoppiate nel caso di allevamenti suinicoli ed avicoli.

U2/4 Colture aziendali in serra

Questo uso comprende serre fisse e serre mobili destinate alla intensificazione del ciclo produttivo della coltura specializzata con copertura di porzioni di terreno coltivato.

Per serre fisse si intendono le strutture realizzate in elementi leggeri e tamponamenti traslucidi; per serre mobili si intendono invece le strutture a tunnel, comunque ancorate stabilmente al suolo. In entrambi i casi il terreno sottostante dovrà comunque risultare quale supporto per l'abituale e continuativa pratica di coltivazione specializzata.

U2/5 Lavorazione di prodotti aziendali

Questo uso prevede lo stoccaggio, la prima trasformazione, la commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici aziendali o interaziendali (cantine, frigoriferi, caseifici, mangimifici,

macelli, ecc.) di comprovata produzione aziendale o interaziendale nell'ordine minimo di 3/4. Nel caso le suddette lavorazioni riguardino prodotti non provenienti per almeno 3/4 dalla produzione aziendale o interaziendale le attività sono da intendersi comprese nell'Uso Secondario U3/1 Artigianato produttivo e industria.

U2/6 Attrezzature per l'agriturismo

Per attrezzature per l'agriturismo si intendono gli spazi con ricettività turistica, integrati alle aziende agricole in attività o ad esse collegate, così come definite dalla normativa regionale. Tale uso comprende gli spazi di servizio e di supporto, sia commerciali che ricreativi. Con apposito regolamento comunale verranno previste apposite misure premiali per quanto riguarda l'insediamento di attività agrituristiche di aziende dotate del marchio di qualità ecologica ECOLABEL.

U2/7 Abitazioni agricole recuperate all'uso civile

Sono le abitazioni esistenti non più funzionali alla conduzione aziendale e non più al servizio delle esigenze dei soggetti di cui all'uso U2/1 - Abitazioni agricole. Per esse si configura un uso analogo al precedente U1/1- Abitazioni.

U3 Uso Secondario

U3/1 Artigianato produttivo e industria

L'artigianato produttivo e l'industria comprendono tutti i tipi di attività artigianali e industriali (che risultano, sotto ogni profilo, compatibili con l'ambiente urbano) per la produzione di beni. Nel territorio comunale non sono ammesse attività produttive definite a rischio di incidente rilevante ai sensi della normativa vigente, né attività produttive caratterizzate dalla produzione e/o stoccaggio di materiali e/o rifiuti pericolosi.

Oltre agli spazi per l'attività di produzione in senso stretto (progettazione, lavorazione, ingegnerizzazione e gestione della produzione, movimentazione e magazzinaggio) sono compresi gli spazi:

- a. per attività di organizzazione e gestione dei fattori produttivi e del prodotto (amministrative, commerciali, di gestione del personale, dei materiali, ecc.);
- b. per attività volte a produrre e/o formare l'informazione (ricerca e sviluppo, studi di mercato, marketing, pubblicità, formazione professionale, informatica, servizi di software, ecc.);
- c. per il soddisfacimento delle esigenze del personale (mense, attività sociali, servizi igienici, assistenza medica).

La quota di Su destinata alle attività di cui alle lettere a) e b) non può essere superiore al 50% della Su complessiva.

E' ammessa la presenza di abitazioni (U1/1) destinate al personale di custodia ed ai proprietari imprenditori per un massimo di un alloggio di 150 mq di Su.

U3/2 Depositi a cielo aperto

Per depositi a cielo aperto si intendono gli spazi destinati a depositi di materiali e manufatti edilizi, di cantiere, ferrosi (anche per commercializzazione), nonché spazi per depositi ed esposizioni di merci con o senza vendita (ad esempio roulotte, motocaravan, autoveicoli nuovi e usati, materiali edili, ecc.).

Nel territorio comunale non sono ammessi depositi a cielo aperto finalizzati allo stoccaggio di materiali e/o rifiuti pericolosi.

U3/3 Attività finalizzate alla produzione e fornitura di servizi

Comprende le attività di ricerca, anche innovativa, per la produzione e la fornitura di servizi, i laboratori di ricerca, i laboratori d'analisi, i laboratori per la produzione di software e prodotti per l'innovazione tecnologica, ecc.). Sono compresi gli spazi per attività di organizzazione e gestione dei fattori produttivi e per il soddisfacimento delle esigenze del personale (mense,

attività sociali, servizi igienici, assistenza medica).

E' ammessa la presenza di abitazioni (U1/1) destinate al personale di custodia ed ai proprietari imprenditori per un massimo di un alloggio di 150 mq di Su.

U3/4 Logistica ed autotrasporto

Comprende gli spazi coperti e scoperti per lo stoccaggio temporaneo finalizzato alla successiva distribuzione di merci e prodotti e gli spazi destinati al ricovero ed alla riparazione dei mezzi per il trasporto pubblico e privato. Nel territorio comunale non sono ammesse attività di logistica caratterizzate dallo stoccaggio di materiali e/o rifiuti pericolosi.

Sono compresi gli spazi destinati alle attività connesse (imballaggio, confezionamento, ecc.); per le attività di organizzazione e gestione (uffici,) e per il soddisfacimento delle esigenze del personale (mense, attività sociali, servizi igienici, assistenza medica).

E' ammessa la presenza di abitazioni (U1/1) destinate al personale di custodia ed ai proprietari imprenditori per un massimo di un alloggio di 150 mq di Su.

U3/5 Magazzini

Per magazzini si intendono depositi, stoccaggi, centri merce. Tali usi possono essere finalizzati alla raccolta, conservazione, smistamento, manipolazione e movimentazione delle merci.

Sono compresi gli spazi destinati alle attività di organizzazione e gestione (uffici,) e per il soddisfacimento delle esigenze del personale (mense, attività sociali, servizi igienici, assistenza medica).

E' ammessa la presenza di abitazioni (U1/1) destinate al personale di custodia ed ai proprietari imprenditori per un massimo di un alloggio di 150 mq di Su.

U4 Uso Terziario

U4/1 Commercio al dettaglio: esercizi di vicinato.

Per commercio al dettaglio deve intendersi l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

La tipologia distributiva "esercizi di vicinato" per attività commerciali di tipo alimentare ed extralimentare, definita dall'art. 4 del D. Lgs. 114/98, ha superficie di vendita non superiore a 150 mq. L'area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella degli eventuali altri esercizi commerciali, anche se contigui.

Le disposizioni relative all'urbanistica commerciale connesse al presente uso sono riportate nelle presenti NTA ai successivi art. 76-81.

U4/2 Commercio al dettaglio: medie strutture di vendita.

Per commercio al dettaglio deve intendersi l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

La tipologia distributiva "medie strutture di vendita" per attività commerciali di tipo alimentare ed extralimentare, definita dall'art. 4 del D.Lgs. 114/1998, ha superficie di vendita ricompresa tra 151 e 1'500 mq.

E' ammessa la presenza di abitazioni (U1/1) destinate esclusivamente al personale di custodia ed ai proprietari imprenditori per un massimo di 150 mq di Su.

Le disposizioni relative all'urbanistica commerciale connesse al presente uso sono riportate nelle presenti NTA ai successivi art. 76-81.

U4/3 Commercio al dettaglio: grandi strutture di vendita.

Per commercio al dettaglio deve intendersi l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

La tipologia distributiva "grandi strutture di vendita" per attività commerciali di tipo alimentare

ed extralimentare, definita dall'art. 4 del D. Lgs. 114/98, ha superficie di vendita superiore a quella stabilita per le medie strutture di vendita.

Il PGT consente l'insediamento di un unico esercizio commerciale appartenente alle grandi strutture di vendita, quale retaggio di una scelta urbanistica già effettuata nello strumento urbanistico precedente, localizzato in un lotto specificatamente individuato nelle tavole grafiche del Documento di Piano e del Piano delle Regole.

Le disposizioni relative all'urbanistica commerciale connesse al presente uso sono riportate nelle presenti NTA ai successivi art. 76-81.

U4/4 Commercio al dettaglio: strutture di vendita organizzate in forma unitaria

Per commercio al dettaglio deve intendersi l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

La tipologia distributiva "strutture di vendita organizzate in forma unitaria" per attività commerciali di tipo alimentare ed extralimentare indica una media o una grande struttura di vendita nella quale due o più esercizi commerciali siano inseriti in un insediamento edilizio o in un complesso urbanistico-edilizio organizzato in uno o più edifici, nella medesima area o in aree contigue, destinato in tutto o in parte alle attività commerciali, anche composto da più edifici aventi spazi di distribuzione funzionali all'accesso ai singoli esercizi e con spazi e servizi gestiti anche unitariamente.

Il ricorrere degli elementi che possono costituire una struttura unitaria deve essere verificato in ogni caso quale che sia la formula o la dizione commerciale adottata.

Non è considerata struttura organizzata in forma unitaria l'insieme degli esercizi e di altre attività di servizio che si affacciano su vie e piazze pubbliche che si caratterizzano come "centri commerciali naturali" compresi i mercati su aree pubbliche.

E' ammessa la presenza di abitazioni (U1/1) destinate esclusivamente al personale di custodia ed ai proprietari imprenditori per un massimo di 150 mq di Su.

Le disposizioni relative all'urbanistica commerciale connesse al presente uso sono riportate nelle presenti NTA ai successivi art. 76-81.

U4/5 Commercio all'ingrosso

Per commercio all'ingrosso si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merce in nome o per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, e di importazione o di esportazione.

Le relative strutture edilizie sono magazzini e depositi, nei settori alimentari ed extralimentari, con relativi spazi di servizio e di supporto, uffici, mense ed altri servizi, nonché spazi destinati a processi produttivi strettamente complementari e di supporto all'attività.

E' ammessa la presenza di abitazioni (U1/1) destinate al personale di custodia ed ai proprietari imprenditori per un massimo di 150 mq di Su.

U4/6 Pubblici esercizi

Per pubblici esercizi s'intendono ristoranti, trattorie, bar e comprendono sia gli spazi destinati al pubblico, sia gli spazi di servizio, di supporto e di magazzino e gli spazi tecnici.

L'insediamento di nuovi pubblici esercizi negli ambiti consolidati governati dal PR, da attuarsi anche mediante utilizzo di strutture edilizie esistenti è subordinato alla verifica di compatibilità infrastrutturale di cui all'art. 10 delle presenti norme.

Nei restanti ambiti del territorio, per l'insediamento di nuovi pubblici esercizi, la dotazione di posti auto dovrà essere correlata all'affollamento previsto nella struttura.

U4/7 Uffici e studi professionali

Si intendono gli uffici pubblici e privati, gli studi professionali e agli ambulatori medici, le attività di servizio alle imprese di piccole e medie dimensioni, le attività amministrative, le agenzie, gli sportelli bancari e assicurativi.

Sono compresi nell'uso anche gli spazi di servizio e di supporto.

Per tali usi non vengono definite specifiche soglie dimensionali, comunque gli stessi possono essere insediati in edifici ove questi si integrino con altri usi, come quello residenziale o ricettivo.

Qualora queste attività interessino interi edifici, l'uso corrispondente è quello descritto al successivo punto U4/8 - Complessi direzionali e terziari.

U4/8 Complessi terziari e direzionali

I complessi terziari e direzionali comprendono tutte le attività di cui al precedente U4/7 - Uffici e studi professionali, quando interessino interi edifici.

U4/9 Artigianato di servizio

L'artigianato di servizio comprende tutte le attività di tipo artigianale che non esplicano funzioni produttive vere e proprie, ma di servizio alla casa, alla persona e comunque di servizio alle attività urbane, in genere, compreso l'artigianato di servizio all'auto (gommisti, meccanici, elettrauto, carrozzieri).

Comprende oltre agli spazi destinati alle attività specifiche, gli spazi di servizio, di supporto, di magazzino e gli spazi tecnici.

Sono assimilate all'artigianato di servizio anche quelle attività di piccola produzione tradizionalmente localizzate in aree residenziali per i rapporti che hanno con l'utenza residenziale.

E' ammessa la presenza di abitazioni (U1/1) destinate al personale di custodia ed ai proprietari imprenditori per un massimo di 150 mq di Su.

U5 Uso Servizi

U5/1 Attrezzature per lo spettacolo e la cultura

In questo uso sono compresi i cinema, i teatri, i centri ricreativi, i centri congressuali polivalenti, i locali di pubblico spettacolo, le sale giochi, i locali da ballo, le sale di ritrovo; oltre agli spazi destinati al pubblico sono compresi gli spazi di servizio e di supporto, uffici complementari e spazi tecnici.

L'insediamento di nuovi locali di pubblico spettacolo e di sale giochi negli ambiti consolidati governati dal PR, da attuarsi anche mediante utilizzo di strutture edilizie esistenti, è subordinato alla verifica di compatibilità infrastrutturale di cui all'art. 10 delle presenti norme.

Nei restanti ambiti del territorio, per l'insediamento di nuovi locali di pubblico spettacolo (discoteche, cinematografi, ecc.), la dotazione di posti auto dovrà essere correlata all'affollamento previsto nella struttura.

E' ammessa la presenza di abitazioni (U1/1) destinate al personale di custodia ed ai proprietari imprenditori per un massimo di un alloggio di 150 mq di Su.

U5/2 Esposizioni, fiere

In questo uso si intendono compresi: esposizioni, mostre, fiere, comprensivi degli spazi per il pubblico, uffici, agenzie e altri usi complementari all'attività fieristica.

L'insediamento di locali espositivi o per mostre (ove si prevede grande affluenza di pubblico) negli ambiti consolidati governati dal PR, da attuarsi anche mediante utilizzo di strutture edilizie esistenti è subordinato alla verifica di compatibilità infrastrutturale di cui all'art. 10 delle presenti norme.

Nei restanti ambiti del territorio, per l'insediamento di nuove esposizioni e spazi fieristici, la dotazione di posti auto dovrà essere correlata all'affollamento previsto nella struttura.

U5/3 Sedi istituzionali e amministrative

Le sedi istituzionali - amministrative comprendono le sedi istituzionali politiche, sindacali o di categoria, le sedi per gli organi decentrati dello stato, gli uffici finanziari, giudiziari e di rappresentanza istituzionale.

Le attrezzature comprendono gli spazi o le funzioni di servizio o di supporto e gli spazi tecnici.

E' prevista inoltre la presenza di servizi come bar, ristoranti, sedi associative, sale riunioni.

U5/4 Attrezzature di interesse comune per servizi civili e servizi religiosi

Le attrezzature di interesse comune per servizi civili comprendono le sedi decentrate dell'amministrazione locale, i servizi sociali di quartiere, gli organi decentrati dell'amministrazione pubblica, gli uffici finanziari dell'amministrazione pubblica, gli ispettorati.

Le attrezzature di interesse comune per servizi religiosi costituiscono opere di urbanizzazione secondaria e comprendono:

- gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l'area destinata a sagrato;
- gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;
- nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro.

I centri culturali con finalità religiose sono attrezzature di interesse comune per servizi religiosi.

Le attrezzature di interesse comune per servizi religiosi sono regolamentate dagli artt. 70-73 della LR 12/2005 e s.m.i.

U5/5 Attrezzature culturali

Le attrezzature culturali comprendono sedi per mostre, sedi di centri culturali (ad eccezione di quelli con finalità religiose che rientrano nell'uso U5/4), centri ricreativi e per il tempo libero, scuole d'arte, musei, archivi e raccolte di cataloghi, biblioteche, sale lettura, auditori, sale audiovisive e cineteche, aule per incontri, ivi compresi spazi di servizio, di supporto e spazi tecnici.

U5/6 Attrezzature scolastiche

Le attrezzature scolastiche comprendono gli asili nido, le scuole materne, le scuole medie inferiori ed i complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, le università, i centri di orientamento allo studio, i servizi di formazione professionale per l'inserimento al lavoro e per i lavoratori, i centri di perfezionamento e riqualificazione, comprensive di ogni attrezzatura complementare e delle relative aree scoperte destinate al gioco, al verde ed allo sport.

U5/7 Attrezzature per il verde

Comprendono aree di uso pubblico sistemate con specie vegetali (prative, arbustive, d'alto fusto ecc.) adatte per la ricreazione, il gioco libero, il riposo, la rigenerazione dell'ossigeno, il filtraggio dei rumori e dello smog, la creazione di paesaggi naturali alternativi alle masse edificate quali i parchi territoriali, i parchi attrezzati, gli orti botanici, gli orti urbani, le dotazioni ecologiche ed ambientali. Essi comprendono, oltre agli spazi a verde di cui sopra, percorsi pedonali e ciclabili, spiazzi per il gioco, elementi edilizi di arredo e servizio (pergole, fontane, gazebi, chioschi, servizi igienici, parterre, ecc.).

U5/8 Attrezzature per lo sport

Le attrezzature per lo sport comprendono gli impianti e i servizi necessari ad attrezzature per il gioco e lo sport, le aree destinate all'impiantistica sportiva pubblica e privata.

Esse comprendono attrezzature coperte, quali palestre, coperture fisse e/o smontabili per campi sportivi, palazzetti dello sport, piscine coperte e attrezzature scoperte corrispondenti ai campi, alle vasche, alle pedane e alle piste per la pratica sportiva all'aperto. Sono inoltre compresi gli spazi di servizio (spogliatoi, servizi igienici, bar, sale di ritrovo ecc.) e gli spazi tecnici.

Nel caso di attrezzature di dimensioni significative è ammessa la presenza di un alloggio non superiore a 150 mq di Su per il personale di custodia.

U5/9 Attrezzature tecnologiche per servizi tecnici urbani

Comprendono insediamenti ed impianti connessi allo sviluppo ed alla gestione delle reti

tecnologiche e dei servizi tecnologici urbani e produttivi, le piazzole ecologiche per i Rifiuti Solidi Urbani (RSU), le stazioni per l'autotrasporto, le sedi delle aziende di trasporto pubblico, i magazzini e i depositi comunali, i relativi servizi, i locali accessori e gli spazi tecnici.

L'ubicazione delle attrezzature tecnologiche per i servizi tecnici urbani (pozzi idropotabili e relative opere di deposito e adduzione, impianti di depurazione e per il trattamento e smaltimento dei reflui idrici, piazzole ecologiche, ecc.), deve comunque garantire il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di distanze dall'edificato, fasce di rispetto, zone di tutela, ecc.

E' ammessa dove necessario, la presenza di un alloggio non superiore a 150 mq di Su per il personale di custodia.

U5/10 Attrezzature sociali, sanitarie e socio-assistenziali

Le attrezzature sociali, sanitarie e socio-assistenziali comprendono ospedali, cliniche, ambulatori, residenze e comunità sociali-assistenziali per anziani, centri diurni e altri servizi per i minori e gli anziani, centri di aggregazione, per i disabili, day hospital, laboratori per analisi cliniche, centri di riabilitazione, ivi compresi spazi di servizio, di supporto, spazi tecnici. E' ammessa la presenza di un alloggio non superiore a 150 mq di Su per il personale di custodia.

U5/11 Attrezzature di pubblica sicurezza

Le attrezzature di pubblica sicurezza comprendono le sedi operative degli organi preposti al mantenimento dell'ordine pubblico, della difesa militare, della protezione civile, della salvaguardia del territorio, della tutela dei diritti civili e dell'incolumità pubblica.

Le attrezzature comprendono gli spazi o le funzioni di servizio o di supporto e gli spazi tecnici. E' prevista inoltre la presenza di alloggi e spazi quali mense, sale riunioni, palestre e locali ricreativi per il personale in servizio.

U5/12 Attrezzature cimiteriali

Le attrezzature cimiteriali comprendono gli impianti e le strutture per la tumulazione ed il culto dei defunti. Sono altresì comprese le attrezzature religiose, gli spazi tecnici e funzionali alla gestione delle attrezzature ed i servizi per il pubblico.

Gli elaborati grafici prescrittivi del PGT individuano con apposita perimetrazione:

1. il perimetro del cimitero, che identifica il solo ambito all'interno del quale possono essere realizzate le attrezzature cimiteriali;
2. la fascia di rispetto cimiteriale, con la delimitazione autorizzata dagli organi competenti, all'interno della quale l'attività edilizia è regolamentata dalle disposizioni di legge vigenti.

U6 Uso Mobilità e parcheggi

U6/1 Attrezzature per la mobilità meccanizzata

Le attrezzature per la mobilità meccanizzata comprendono le sedi viarie destinate alla circolazione dei veicoli pubblici e privati, gli spazi per la sosta, nonché spazi destinati al trasporto pubblico, anche in sede propria. In tale uso si intendono compresi gli spazi di verde e le strutture di arredo urbano.

Sono inoltre previste le attrezzature ed i servizi di manutenzione stradale, come case cantoniere e relative strutture di servizio di stoccaggio, nonché di ricovero degli automezzi e dei veicoli speciali.

U6/2 Attrezzature per la mobilità pedonale e ciclabile

Le attrezzature per la mobilità pedonale e ciclabile comprendono i marciapiedi, i portici, le gallerie, le piazze, i percorsi pedonali e ciclabili in sede propria.

U6/3 Attrezzature ferroviarie

Per attrezzature ferroviarie si intendono gli spazi destinati alla mobilità ed alla sosta ferroviaria, caselli, spazi relativi ai servizi e agli impianti generali, nonché gli alloggi di servizio per il personale se ricompresi nelle zone ferroviarie.

U6/4 Stazioni di servizio e distributori di carburanti

Sono compresi in questo uso le attrezzature ed i servizi relativi alle attività di distribuzione carburante. Sono comprese inoltre le attrezzature di assistenza automobilistica e di lavaggio, nonché le piccole attività commerciali limitate all'utenza automobilistica.

Gli usi di cui al presente articolo e gli interventi per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti sono comunque regolati autonomamente dalle rispettive norme di legge.

U6/5 Parcheggi a raso e attrezzati

I parcheggi attrezzati pubblici, di uso pubblico e privati comprendono parcheggi a raso, garages ed autorimesse entro e fuori terra mono o multipiano, parcheggi in superficie ad uno o più livelli, compresi gli spazi di manovra, nonché gli spazi accessori quali rampe, corsie, spazi di servizio e supporto e spazi tecnici.

U7 Uso turistico-alberghiero

U7/1 Attrezzature ricettive

Le attrezzature ricettive comprendono: alberghi, pensioni, locande, residence, costituiti sia dalle parti ricettive vere e proprie (stanze, mini appartamenti, ecc;), sia delle parti di servizio, di soggiorno e di ritrovo (cucine, lavanderie, spazi tecnici, autorimesse, ristoranti, bar, sale di riunione e di ritrovo, ecc.).

U7/2 Attrezzature per il campeggio

Per attrezzature per il campeggio si intende il complesso attrezzato per la sosta e il soggiorno dei turisti provvisti di tenda o altro mezzo di pernottamento e soggiorno autonomo (caravan, autocaravan, ecc.).

Tale uso comprende gli spazi di servizio e di supporto, commerciali, ricreativi ed igienico-sanitari.

ART. 09 - VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO

1.

Per cambio della destinazione d'uso s'intende la modifica degli usi esistenti verso altri usi del territorio. La destinazione d'uso dei fabbricati deve sempre essere indicata nei progetti edilizi e nei Piani Attuativi.

Il mutamento di destinazione d'uso é consentito in conformità alle presenti norme, che definiscono per i singoli ambiti urbanistici la destinazione d'uso principale e le destinazioni d'uso non ammissibili.

Sono fatte salve le previsioni dell'art. 20, comma 1, del D. Lgs. 42/2004 in ordine alle limitazioni delle destinazioni d'uso dei beni culturali.

Sono fatte salve le previsioni dell'art. 72 della LR 12/2005 in ordine alle limitazioni delle destinazioni d'uso relative alle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi.

2.

Le destinazioni d'uso non elencate tra quelle principali e tra quelle vietate sono da considerarsi compatibili e quindi ammesse nell'ambito urbanistico in esame.

Le variazioni di destinazione d'uso tra gli usi principali e gli usi compatibili in un determinato ambito urbanistico sono ammesse, fatto salvo il rispetto delle eventuali percentuali relative a particolari usi, indicate dalle presenti norme per alcuni specifici ambiti.

Le variazioni di destinazione d'uso tra gli usi principali e gli usi compatibili sono ammesse anche

nell'ambito di Piani Attuativi in corso di esecuzione, eventualmente adeguando le dotazioni per servizi corrispondenti. Anche in questo caso è fatto salvo il rispetto delle eventuali percentuali relative a particolari usi, indicate dalle presenti norme per alcuni specifici ambiti.

3.

I mutamenti di destinazione d'uso di immobili non comportanti la realizzazione di opere edilizie, purché conformi alle previsioni urbanistiche comunali ed alla normativa igienico-sanitaria, sono soggetti esclusivamente a preventiva comunicazione dell'interessato al comune.

4.

I mutamenti di destinazione d'uso, conformi alle previsioni urbanistiche comunali, connessi alla realizzazione di opere edilizie, sottoposte ad un qualsiasi provvedimento abilitativo (permesso di costruire, denuncia di inizio attività, ecc.), sono soggetti al medesimo provvedimento abilitativo.

I mutamenti di destinazione d'uso connessi alla realizzazione di opere edilizie non mutano la qualificazione dell'intervento.

Il mutamento di destinazione d'uso, ammissibile secondo le norme di ambito e connesso alla realizzazione di opere edilizie, tra gli usi di uno stesso gruppo funzionale, non comporta una variazione del fabbisogno di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale.

Il mutamento di destinazione d'uso, ammissibile secondo le norme del PGT e connesso alla realizzazione di opere edilizie, tra usi appartenenti a diversi gruppi funzionali, comporta una variazione del fabbisogno di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, nei casi previsti all'art. 94.

5.

I mutamenti di destinazione d'uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto o attrezzature di interesse comune per servizi religiosi comprese nell'uso U5/4 e di luoghi destinati a centri sociali, sono assoggettati a permesso di costruire.

ART. 10 - USI SOGGETTI A COMPATIBILITA' INFRASTRUTTURALE

1.

Come specificato nella descrizione di alcuni usi, l'insediamento degli stessi, è subordinato ad una Verifica di Compatibilità Infrastrutturale.

Tale verifica, tenendo conto della tipologia dell'uso, dell'afflusso di pubblico ipotizzabile, del massimo affollamento previsto nelle eventuali autorizzazioni rilasciate dagli organi preposti, della dotazione esistente e della previsione di nuovi parcheggi nelle aree limitrofe, dovrà dimostrare la compatibilità della dotazione di posti auto col numero di utenti previsto.

Ai fini della Verifica di Compatibilità Infrastrutturale, relativamente alla disponibilità di posti auto, si specifica che può essere conteggiata una quota del 30% dei parcheggi ad uso pubblico esistenti ed in fase di realizzazione esterni al lotto oggetto dell'intervento, specificatamente individuati nelle tavole del PGT e ricompresi entro un raggio di 200 m dall'edificio oggetto del nuovo insediamento.

Per quanto attiene agli eventuali spazi di sosta pertinenziali, prescritti dalle norme di legge vigenti, gli stessi devono essere obbligatoriamente reperiti all'interno del lotto oggetto dell'intervento, escludendo, in caso di contemporaneità di utilizzo, gli eventuali parcheggi esistenti già asserviti ad altre attività in essere nel medesimo edificio o ambito.

CAPO IV MODALITA' DI INTERVENTO

ART. 11 - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI

1.

Ai fini dell'attività edificatoria valgono le seguenti definizioni degli interventi edilizi, da applicarsi al patrimonio edilizio esistente ed alle nuove costruzioni:

- a) **M1 - Manutenzione Ordinaria:** gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l'impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti; gli interventi di Manutenzione Ordinaria non sono soggetti a provvedimento abilitativo edilizio, ad eccezione degli interventi relativi a immobili vincolati ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004.
- b) **M2 - Manutenzione Straordinaria:** le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni dell'assetto distributivo di singole unità immobiliari. Sono di manutenzione straordinaria anche gli interventi che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari, o l'aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare; gli interventi di Manutenzione Straordinaria sono assoggettati a provvedimento abilitativo edilizio come previsto dalla normativa vigente.
- c) **M3 - Restauro e M4 - Risanamento Conservativo:** gli interventi edilizi rivolti a conservare e recuperare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- Gli interventi di Restauro non possono comportare l'aumento della superficie utile esistente Sue e sono assoggettati a provvedimento abilitativo edilizio come previsto dalla normativa vigente.
- Gli interventi di Risanamento Conservativo non possono comportare comunque l'aumento della superficie utile esistente Sue, ma possono modificare il numero delle unità immobiliari e la loro superficie o prevedere la creazione di superfici accessorie; tali interventi sono assoggettati a provvedimento abilitativo edilizio come previsto dalla normativa vigente.
- d) **M5 - Ristrutturazione Edilizia e M6 - Ristrutturazione Edilizia con cambio di destinazione d'uso:** gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono assoggettati a provvedimento abilitativo edilizio come previsto dalla normativa vigente. Gli interventi di ristrutturazione edilizia non possono comportare modifica della destinazione d'uso, che è invece consentita nella modalità di intervento ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso.
- e) **M7 - Demolizione senza Ricostruzione:** gli interventi edilizi che riguardano l'abbattimento totale di un edificio senza alcuna ricostruzione o modificazione edilizia; tali interventi riguardano edifici specificamente individuati la cui negazione risulta indispensabile per un corretto assetto insediativo; detti interventi sono soggetti a provvedimento abilitativo edilizio come previsto dalla normativa vigente.
- f) **M8 - Demolizione con Ricostruzione:** gli interventi che riguardano la demolizione e la nuova costruzione dell'edificio, le cui caratteristiche sono definite dalla normativa vigente nonché delle presenti Norme Tecniche di Attuazione. Le nuove costruzioni devono essere realizzate nel rispetto delle destinazioni funzionali esistenti e senza aumento della Superficie utile Su e del Volume V; gli interventi di Sostituzione Edilizia sono subordinati a provvedimento abilitativo edilizio come previsto

dalla normativa vigente.

g) **M9 - Nuova Costruzione:** gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti e precisamente:

- 1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al successivo numero 6;
- 2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
- 3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
- 4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
- 5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
- 6) gli interventi pertinenziali che gli atti di pianificazione territoriale e i regolamenti edilizi, anche in relazione al pregio ambientale paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale;
- 7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.

Gli interventi di Nuova Costruzione sono assoggettati a provvedimento abilitativo edilizio come previsto dalla normativa vigente.

h) **M10 - Ristrutturazione Urbanistica:** interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale; gli interventi di Ristrutturazione Urbanistica risultano conseguenti all'attuazione di un apposito Piano Attuativo e sono assoggettati a provvedimento abilitativo edilizio come previsto dalla normativa vigente.

ART. 12 - MODALITA' ATTUATIVE DEL PGT

1.

Gli interventi previsti dal PGT si attuano di norma per intervento edilizio diretto (Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività) e/o Permesso di Costruire convenzionato, oppure per intervento urbanistico preventivo (Piani Attuativi previsti dalla normativa urbanistica vigente).

2.

Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni del PGT e dei Piani Attuativi, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

3.

Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.

ART. 13 - MISURE DI SALVAGUARDIA

1.

Nel periodo intercorrente tra l'adozione e la pubblicazione dell'avviso di approvazione degli atti di PGT si applicano le misure di salvaguardia in relazione a interventi, oggetto di domanda di permesso di costruire, ovvero di denuncia di inizio attività, che risultino in contrasto con le previsioni degli atti

medesimi

2.

Nel periodo intercorrente tra l'adozione e la definitiva approvazione degli strumenti di pianificazione comunale, a richiesta del dirigente del competente ufficio comunale, ovvero, laddove costituito, dello sportello unico per l'edilizia, il dirigente della competente struttura regionale, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione dei predetti strumenti

3.

Sino alla pubblicazione dell'avviso di approvazione degli atti di PGT secondo quanto previsto nella parte prima della presente legge, in caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni degli strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda stessa. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.

ART. 14 - ZONE DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA - IC

1.

Per queste zone, comprendenti gli aggregati urbani, le frazioni ed altre aree funzionali ad un equilibrato sviluppo urbanistico, le decisioni in materia di pianificazione urbanistica sono demandate al PGT ed alle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Esternamente al perimetro delle zone IC prevalgono le disposizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del PTC del Parco di cui alla DGR VII/5986 del 2 agosto 2001 (Parco Regionale della Valle del Ticino) e di cui alla DCR VII/919 del 26 novembre 2003 (Parco Naturale della Valle del Ticino) e s.m.i.

CAPO V ESAME PAESISTICO DEL PROGETTO

ART. 15 - QUALIFICAZIONE DEL PGT COME ATTO A SPECIFICA VALENZA PAESISTICA

1.

Il PGT si qualifica come atto a specifica valenza paesistica di maggiore definizione rispetto ai contenuti della pianificazione sovracomunale vigente.

2.

Il territorio del comune di Carbonara al Ticino, interamente ricadente all'interno del perimetro del Parco Lombardo della Valle del Ticino, è riconosciuto ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art. 142, lettera f), come area tutelata per legge e pertanto ogni intervento è assoggettato al rilascio di autorizzazione paesaggistica, così come previsto dall'art. 146 del D. Lgs. 42/2004.

CAPO VI DISPOSIZIONI SULLA QUALITÀ EDILIZIA E DELL'AMBIENTE

ART. 16 - DISPOSIZIONI EDILIZIE DI VALENZA AMBIENTALE A SALVAGUARDIA DELLA COMPONENTE PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO

1.

L'Amministrazione Comunale di Carbonara al Ticino ritiene il paesaggio una risorsa prioritaria da tutelare e da valorizzare.

A tal fine destina una parte dell'introito finanziario del contributo di costruzione per incentivare la realizzazione di interventi edilizi che perseguano il corretto inserimento nel contesto urbano, la qualità edilizia, la valorizzazione del paesaggio e la riqualificazione urbana, come specificato nel successivo art. 31.

2.

Gli interventi edilizi nel "*Tessuto Storico e nuclei frazionali – TS*", sono regolamentati nel successivo art. 57.

3.

Ogni intervento edilizio da attuarsi negli altri ambiti del territorio riguardante:

- a. fabbricati con destinazione prevalente compresa nel gruppo funzionale U1 Uso Residenziale;
- b. fabbricati compresi nel gruppo funzionale U2 Uso Primario, compresi quelli con tipologia prefabbricata;
- c. fabbricati compresi nel gruppo funzionale U7 Uso Turistico Alberghiero

deve garantire la migliore integrazione nel contesto edilizio, paesaggistico ed ambientale in cui si inserisce. Detti interventi edilizi sono subordinati anche al rispetto delle seguenti prescrizioni, a salvaguardia delle componenti fruibili di carattere percettivo:

- utilizzo di materiali derivanti alla tradizione edilizia locale;
- coperture esclusivamente a falde, con pendenza non inferiore al 25%, rivestite con manto in coppi o simil-coppi in laterizio o composto cementizio, nei cromatismi e nelle forme tipici della tradizione locale;
- comignoli preferibilmente in cotto, in particolare da mantenere se già esistenti;
- gronde realizzabili in legno, cotto, pietra naturale, laterizio intonacato o cemento intonacato;
- grondaie e pluviali realizzabili in rame o lamiera zincata;
- rivestimenti dei muri realizzabili con intonaco civile a base di calce o di cemento, con pietra naturale o mattoni a vista; è vietato l'utilizzo di intonaci plastici e di rivestimenti in materiali riflettenti e/o lucidi;
- zoccolature realizzabili in pietra naturale, o intonaco stollato;
- davanzali, soglie, spalle e architravi realizzabili in pietra naturale e in cemento a vista;
- serramenti esterni realizzabili con infissi e telai in legno, in ferro o alluminio anodizzato o verniciato, nei cromatismi tipici della tradizione locale; imposte realizzabili nei medesimi materiali, preferibilmente nei tipi a persiana o ad antoni (sono ammessi gli avvolgibili solo all'interno delle zone IC e nel caso in cui nel tessuto edilizio circostante sia caratterizzato da tale tipologia);
- ballatoi eseguiti in lastroni di pietra, in soletta in c.a. o in tavole di legno; parapetti in ferro o in legno a fasce orizzontali;
- per gli edifici produttivi agricoli (uso U2) è consentito l'impiego di materiali prefabbricati purché nel rispetto di forme e colori legati all'architettura rurale tradizionale; è vietato l'uso di materiali in plastica a vista;
- per gli edifici produttivi agricoli (uso U2) l'altezza massima misurata alla gronda è di 8,00 m; in deroga, unicamente per gli impianti tecnologici agricoli (essiccatoi e silos verticali) è ammessa un'altezza massima al colmo di 12,00 m; qualora gli impianti siano contenuti all'interno di un edificio, questo potrà avere un'altezza massima, misurata in gronda, di 12,00 m, esclusivamente nello spazio di contenimento degli impianti stessi; la possibilità di

applicare deroghe deve essere valutata dal parco previa verifica di compatibilità paesistica dell'intervento con il contesto aziendale;

- i colori da utilizzare per le pareti sono: terra di Siena, terra dorata, nocciola, rosso ossido, terracotta o giallo lombardo;
- i colori da utilizzare per i serramenti, gli oscuramenti e le parti in ferro sono: verde scuro e marrone.
- restano inoltre fatte salve tutte le prescrizioni contenute nell'*Abbaco delle Tipologie Rurali del Parco del Ticino* e relativo regolamento attuativo, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del PTC del Parco, in data 29.10.2003, n. 129 e s.m.i.

4.

Gli interventi edilizi da attuarsi negli altri ambiti del territorio comunale riguardanti insediamenti produttivi agricoli, artigianali, industriali ed insediamenti commerciali, anche con tipologia a capannone prefabbricato:

- devono comunque garantire la migliore integrazione nel contesto edilizio, paesaggistico ed ambientale in cui si inseriscono;
- devono rispettare le disposizioni per la mitigazione ambientale e paesaggistica eventualmente prescritte nelle norme che regolano i singoli ambiti urbanistici.

5.

Nella progettazione degli edifici della filiera agricola che caratterizzano il territorio (cascine, agriturismi, ecc.), dovrà essere posta particolare attenzione nelle scelte architettoniche e compositive, nell'inserimento nel contesto edilizio, paesaggistico ed ambientale e dovranno essere indicate le scelte cromatiche da adottare.

6.

Per gli interventi previsti lungo i tracciati della "Viabilità di fruizione panoramica ed ambientale", riportata nella *Tavola DP.09 Carta di sintesi delle previsioni di Piano*, che comprende i tracciati dai quali è possibile fruire il paesaggio con ampie e ricorrenti visuali ed i tracciati che attraversano per tratti significativi zone dotate di particolari caratteri paesistico – ambientali (tratto della Strada arginale di Campo Maggiore ricadente entro il territorio comunale), valgono le seguenti prescrizioni:

- all'esterno del perimetro del centro abitato non è ammessa l'installazione di cartellonistica pubblicitaria nei tratti che attraversano o che determinano un rapporto visivo diretto con ambiti di rilievo paesistico, in particolare con le visuali paesaggistiche; per gli eventuali cartelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente norma non possono essere rinnovate le concessioni in essere.
- nei tratti di maggiore interesse panoramico esterni al perimetro del centro abitato, il PR regola le altezze dell'edificato, al fine di garantire la corretta fruibilità delle vedute.

ART. 17 - INTERVENTI SULLA VEGETAZIONE

1.

E' vietato utilizzare aree a bosco e parco per depositi di materiale di alcun tipo, per attività industriali o artigianali ed in genere per qualsiasi attività diversa da quella forestale.

2.

Su tutte le aree private all'interno del perimetro della zona IC devono essere rigorosamente conservati gli arbusti che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà, risultino di particolare pregio e gli alberi aventi diametro del fusto, misurato a cm. 150 di altezza dal colletto, superiore a cm. 20.

L'abbattimento di questi arbusti e alberi può essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale per lo sfruttamento edificatorio delle aree o nel caso vi siano rischi di danni ai fabbricati, alle infrastrutture, ostacolo al normale deflusso delle acque, interferenza con strutture o reti di servizi, rischio di stabilità

dei terreni, contrasto con norme (Codice Civile o Codice della Strada), o nel caso vengano presentati progetti di ristrutturazione o realizzazione dell'area a verde, in caso di pubblica utilità od interesse pubblico. In tali casi dovrà essere effettuato il reimpianto di un pari numero di alberi di alto fusto, all'interno dello stesso lotto con pianta della stessa specie se autoctona e di dimensioni paragonabili, se consentito dalle tecniche botaniche e di giardinaggio. L'Amministrazione Comunale potrà eventualmente autorizzare lo spostamento in loco delle alberature esistenti o la messa a dimora di un numero doppio di alberi rispetto a quelli abbattuti in altre zone del territorio comunale che saranno concordate con l'Amministrazione stessa.

3.

Ai fini di preservare in maniera più compiuta la flora e la fauna presenti lungo la rete idrica principale e minore, si dispone che l'eliminazione della vegetazione infestante venga effettuata attraverso operazioni di sfalcio evitando l'utilizzo di prodotti chimici diserbanti; si suggerisce inoltre il mantenimento di un'adeguata distanza di arretramento delle coltivazioni dai corsi d'acqua stessi.

4.

L'autorizzazione di cui al comma precedente deve essere preventivamente acquisita e allegata agli elaborati di progetto per qualsiasi tipo di intervento edilizio, sia pubblico che privato, nel quale si renda inevitabile la manomissione delle alberature.

Ogni abbattimento abusivo comporta inoltre la revoca del provvedimento abilitativo del quale la sistemazione del verde costituisce parte integrante.

Gli alberi di alto fusto abusivamente abbattuti senza la prescritta autorizzazione debbono essere sostituiti da altrettanti esemplari posti nelle precedenti aree di pertinenza o da un numero doppio di alberi in altre zone del territorio indicate dall'Amministrazione Comunale.

5.

E' vietato inoltre rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature nonché inquinare con scarichi o discariche improprie.

6.

Quantità minima di alberature ed arbusti da realizzare nelle nuove edificazioni:

All'inizio dei lavori, nei lotti interessati da nuove costruzioni residenziali, nelle parti del lotto o nei lotti privi di idonee alberature, dovranno essere poste a dimora in forma definitiva nuove alberature di alto fusto, nella misura minima di una pianta ogni 150 mq di superficie di lotto non coperta, oltre a specie arbustive nella misura minima di due gruppi ogni 150 mq di superficie del lotto non coperta. La scelta della specie deve avvenire per 2/3 nella gamma delle essenze appartenenti alle specie vegetali locali. Non meno di 2/3 delle alberature complessivamente messe a dimora deve essere a latifoglie.

7.

Parte integrante di ogni progetto edilizio sarà il progetto dettagliato delle sistemazioni degli spazi aperti con l'indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino (corredata dalle relative indicazioni delle specie) e a coltivo e i progetti esecutivi delle recinzioni e di tutte le opere di sistemazione esterna.

8.

La nuova alberatura dovrà essere disposta in modo da creare degli spazi alberati unitari o comunque opportunamente collegati fra loro, in rapporto specialmente ai fabbricati e alle relative visuali.

9.

La domanda di agibilità relativa ad interventi edilizi nei quali siano previsti o prescritti la formazione di fasce verdi di mitigazione, la piantumazione di alberi ed arbusti, o altre opere riguardanti gli interventi sulla vegetazione descritti nel presente articolo, dovrà essere corredata della documentazione fotografica comprovante l'esatto adempimento nella realizzazione della piantumazione. La carenza di tale documentazione costituisce motivo per il rigetto dell'istanza.

10.

Sono in ogni caso cogenti e prevalenti rispetto ai precedenti commi le disposizioni contenute Norme Tecniche di Attuazione del PTC del Parco.

ART. 18 - NORME PER LA TUTELA DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PAESAGGIO

1.

Relativamente ai corsi d'acqua (torrenti, rogge, ecc.), l'obiettivo da perseguire è il mantenimento dei caratteri naturali e delle modalità di evoluzione dei sistemi acquatici e di ripa in essi presenti garantendo un adeguato polmone idraulico, la cura dei fondali e delle sponde per favorire l'avifauna acquatica e, infine, la possibilità di fruizione compatibile del corso d'acqua a fini ricreativi.

L'ambito di tutela è determinato principalmente in base alle caratteristiche idro-geomorfologiche del corso d'acqua (alveo attivo e aree di esondazione delimitate da versanti, scarpate morfologiche o da argini artificiali), con inclusione dei sistemi vegetazionali connessi; in questi ambiti sono da ritenersi incompatibili i seguenti interventi:

- espansioni urbane e nuova edificazione anche puntuale;
- scariche di ogni tipo (ad esclusione di quelle per materiali inerti se finalizzate ad interventi di recupero ambientale);
- attività estrattive non giustificate da necessità di regimazione idraulica.

Per lo spandimento di reflui zootecnici e fanghi da depurazione in prossimità di fossi, canali e corsi d'acqua è obbligatorio mantenere una distanza minima di 10 metri dal ciglio.

Si rimanda inoltre alle disposizioni contenute nelle Norme di Attuazione del PTC del Parco, prevalenti rispetto ai disposti del seguente comma, ove più restrittive.

2.

Relativamente ai boschi, si rimanda alla lettura del successivo art. 73.

3.

Relativamente alla vegetazione diffusa, sono compresi in questa categoria: le biocenosi frammentarie di consistenza e dimensioni minori rispetto a quelle dei popolamenti forestali, la vegetazione interpodereale, i filari e gli esemplari isolati quando presentano elevato interesse tipologico e botanico.

Questi elementi assumono un'importanza non marginale nel paesaggio agrario sia dal punto di vista ecologico-funzionale sia sotto il profilo paesaggistico; per essi l'obiettivo primario coincide con la tutela dell'esistente, nel rispetto delle esigenze fitosanitarie e biologiche delle cenosi e con riferimento all'assetto ecosistemico paesaggistico complessivo della zona.

I piani di dettaglio ed i progetti operativi d'intervento, ivi compresi quelli relativi alla bonifica agraria ed al miglioramento fondiario, ferma restando la necessità di salvaguardare quegli elementi che presentano carattere di eccezionalità e/o di notevole valore paesistico, possono, eventualmente, derogare al principio conservativo sulla base di motivate esigenze tese al raggiungimento di nuovi assetti territoriali e/o produttivi, prevedendo idonei interventi mitigatori, sostitutivi e/o di ripristino, volti al conseguimento di adeguati equilibri ambientali.

4.

Relativamente alla viabilità di interesse storico, identificata come viabilità che ricalca i tracciati già individuati nella cartografia IGM di prima levatura, nonché nel PTCP e nel PTR/PPR, l'obiettivo da perseguire è la salvaguardia e la valorizzazione paesistica sia del percorso che degli elementi accessori.

Vengono individuati come "viabilità storica principale" i tracciati indicati nella Tavola *DP.09 Sintesi delle previsioni di piano*; la tutela deve riguardare principalmente:

- i percorsi o i tracciati per i quali è ancora riscontrabile (almeno in parte) la struttura storica (sede viaria, elementi complementari, alberature ecc.);
- la traccia di percorsi storici riconoscibili quale "calco" negli orientamenti culturali, edilizi ecc.;
- i manufatti connessi.

Valgono le norme di tutela all'uopo previste dal DP e contenute al successivo art. 32.

5.

Relativamente ai tracciati interpoderali, il PGT individua e sottopone a particolare salvaguardia i percorsi rurali di valore storico desumibili dalle cartografie IGM di prima levatura, che ricadono nella definizione di “viabilità di interesse storico” di cui comma successivo.

Gli interventi di miglioramento fondiario e/o di trasformazione territoriale devono essere compatibili con i segni e le memorie dell'antica organizzazione agraria, evitando sostanziali trasformazioni della morfologia, dell'assetto irriguo e infrastrutturale.

6.

Relativamente ai corridoi ecologici, il PGT individua e sottopone a particolare salvaguardia i corridoi ecologici individuati nel PTR e nel PTCP. Sul territorio del comune di Carbonara al Ticino è individuato il *corridoio ecologico primario* del Fiume Ticino, che interessa la parte nord del territorio, e l'*elemento primario* del Fiume Ticino.

Obiettivo della tutela è la “messa in rete” del sistema naturalistico Regionale. Gli elementi così individuati vanno salvaguardati nella loro funzione naturalistica e paesistica.

Il PGT mira a conservare gli elementi individuati come corridoio ecologico in tutte le loro parti costitutive, anche al fine di evitarne l'interruzione funzionale.

7.

Relativamente alla Rete Ecologica Comunale (REC) gli elementi primari che la compongono, individuati nella tavola *PS.02 Rete Ecologica Comunale*, sono:

- il corridoio ecologico primario del Fiume Ticino (così come individuato nello schema di Rete Ecologica Regionale – RER nella DGR 8515, approvata definitivamente ed integrata dalla DGR 10962);
- dell'Area Prioritaria per la Biodiversità AP31 “Valle del Ticino” (così come individuato nello schema di Rete Ecologica Regionale – RER nella DGR 8515, approvata definitivamente ed integrata dalla DGR 10962), classificata come:

a) area importante per i Mammiferi, area peculiare (MA 15 “Tratto terminale della Valle del Ticino”)

e caratterizzata dalla presenza di:

- a) elemento primario individuato dalla RER lungo il corso del Fiume Ticino, all'interno del quale si trovano aree di supporto ed aree ad elevata naturalità (ambiti boscati e vegetazione ripariale);
- la connessione ecologica primaria del fiume Ticino;
- Le connessioni ecologiche di secondo livello dei corsi d'acqua e rogge e relative formazioni ripariali, con particolare riferimento al Colatore Moraschino, alla Roggia Moresca, alla Roggia Padulenta ed alla Roggia Castellana
- gli ambiti boscati;
- i filari alberati;
- i tracciati interpoderali di interesse paesaggistico
- le aree a verde privato e/o di mitigazione ambientale
- il tessuto agricolo naturalizzato.

Ogni intervento riguardante aree ricadenti entro le connessioni ecologiche o aree ad esse prossime, deve garantire il mantenimento di ogni elemento caratterizzante (alberature, filari, arbusti, fossi, scarpate, terrazzamenti, ...) ed il mantenimento di una sezione libera pari ad almeno 500 m.

Ogni intervento riguardante il corridoio ecologico primario e l'elemento primario deve garantire la non compromissione dello stato dei luoghi; ai fini dell'autorizzazione di interventi all'interno del perimetro di tale area è obbligatorio prevedere misure compensative e mitigative *ad hoc*, da realizzarsi fin dalle prime fasi dell'intervento, che si configurano come condizione necessaria per l'ottenimento di qualunque autorizzazione.

Sono sempre consentiti gli interventi di manutenzione, di rimboschimento e di miglioramento ambientale, nel rispetto del presente comma e delle Norme Tecniche del PTC del Parco, mediante

l'impiego delle essenze autoctone, individuate nell'allegato D delle presenti norme.

Inoltre, nella realizzazione di nuove aree a verde, nonché nella manutenzione di quelle esistenti, sia pubbliche che private, nonché nella realizzazione di alberate, filari, siepi, aree finalizzate alla realizzazione/potenziamento della RER Rete Ecologica Regionale, si consiglia vivamente di evitare l'uso di specie vegetali alloctone, come elencato nella così detta "Lista nera" di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del 24/7/2008 n. 8/7736 (Boll. Ufficiale Regione Lombardia, serie ordinaria, n. 33 del 11/8/2008), ai sensi della L.R. n. 10/2008. In particolare si chiede di vietare l'uso delle seguenti specie arboree/arbustive:

Acer negundo (Acer americano)
Ailanthus altissima (Ailanto)
Prunus serotina (Ciliegio tardivo)
Quercus rubra (Quercia rossa)
Fallopia o Reynoutria, varie specie (poligono giapponese)
Robinia pseudacacia (Robinia, gaggia)
Buddleia davidii
Lonicera japonica (Lonicera giapponese)

Nelle zone di lago, fosso con acqua, stagno, fontanile e risorgive e le zone umide in generale, si consiglia anche il divieto di inserimento delle seguenti specie erbacee, sempre presenti nella sopra citata lista nera:

Nelumbo nucifera (Fior di loto)
Ludwigia grandiflora (Erba luigia a grandi fiori)

Inoltre, si consiglia di mantenere contenute, con sfalci periodici in momenti di attività vegetativa delle piante, meglio prima della fioritura, le zone aperte con specie erbacee elencate nella medesima lista, quali:

Ambrosia artemisiifolia (Ambrosia)
Artemisia verlotiorum
Helianthus tuberosus (Girasole del Canada, Tupinambur)
Humulus japonicus (Luppolo giapponese)
Solidago canadensis (Virga d'oro del Canada)
Solidago gigantea (Verga d'oro maggiore).

ART. 19 - EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI

1.

I nuovi insediamenti devono adottare modalità realizzative volte al risparmio energetico.

Il Regolamento Edilizio detterà norme operative per la realizzazione di strutture di tamponamento con alti livelli di isolamento termico (anche superiore a quelli previsti dal regolamento regionale), per l'installazione di collettori solari e pompe di calore per la produzione di acqua calda, per il controllo delle temperature interne con sistemi di termoregolazione locale, per l'installazione di caldaie a condensazione, per la contabilizzazione del calore individuale e dell'acqua calda, per l'impiego di dispositivi di controllo e regolazione dei consumi elettrici e, in generale, per gli accorgimenti e le tecnologie volti al contenimento del consumo energetico.

2.

In applicazione dell'art. 44, comma 18, della LR 12/2005, il Comune di Carbonara al Ticino promuove azioni, strategie e normative idonee ad assicurare qualità ed efficienza energetica degli edifici.

Sono attivate forme di incentivazione consistenti nella riduzione percentuale degli oneri di urbanizzazione, in relazione al miglioramento rispetto ai valori limite per il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale e ad interventi di edilizia bioclimatica. Le determinazioni del Comune sono assunte con apposito regolamento, in conformità ai criteri ed indirizzi deliberati dalla Regione Lombardia (LR n. 24/2006, Determinazione Dirigenziale n. 9527 del 30.08.2007, DGR n. 8/8745 del 22 dicembre 2008 e s.m.i., DDG n. 8/5796 del 11 giugno 2009) finalizzati al risparmio energetico, all'uso razionale dell'energia e alla produzione energetica da fonti rinnovabili.

3.

L'incentivo è concesso in base all'attuazione di misure atte a garantire:

- utilizzo di fonti di energia rinnovabili
- migliori prestazioni energetiche dell'involucro edilizio
- efficienza energetica degli impianti
- sostenibilità ambientale delle costruzioni

Il peso relativo di ogni fattore è condizionato alla tipologia di progetto (nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento) e alla zona climatica di appartenenza. Il regolamento indicherà quali fattori sono da considerarsi obbligatori e quali facoltativi e per quelli facoltativi dovrà specificare il peso percentuale rispetto ad un massimo prefissato corrispondente al massimo incentivo.

4.

Relativamente all'utilizzo di fonti rinnovabili potranno essere considerati i seguenti requisiti:

- dotazione di impianti solari fotovoltaici
- predisposizione impianti solari fotovoltaici
- dotazione di impianti solari termici
- dotazione di sistemi solari passivi
- dotazione di impianto geotermico

5.

Relativamente alle prestazioni energetiche dell'involucro edilizio, potranno essere considerati i seguenti requisiti:

- migliore orientamento dell'edificio
- protezione dal sole
- utilizzo di materiali ecosostenibili
- sistemi di ventilazione meccanica controllata
- sistemi di ventilazione con recupero di calore
- ventilazione naturale
- isolamento termico degli edifici e contenimento delle dispersioni
- prestazione termica dei serramenti
- isolamento acustico
- illuminazione naturale

6.

Relativamente all'efficienza energetica degli impianti, potranno essere considerati i seguenti requisiti:

- utilizzo di tecnologie a minor impatto ambientale
- dotazione di sistemi di produzione di calore ad alto rendimento
- dotazione di sistemi di produzione di calore con pompe di calore
- regolazione locale della temperatura dell'aria
- dotazione di sistemi di riscaldamento a bassa temperatura
- dotazione di impianti centralizzati di produzione calore e misurazione energia
- risparmio energetico nella climatizzazione estiva
- riduzione dell'inquinamento elettromagnetico interno
- riduzione dell'inquinamento luminoso

7.

Relativamente alla sostenibilità ambientale delle costruzioni, potranno essere considerati i seguenti requisiti:

- riduzione del consumo dell'acqua potabile
- recupero delle acque di pioggia
- controllo del microclima esterno
- riduzione dell'effetto di gas Radon
- formazione doppio collettore (acque bianche e nere) rete fognaria

ART. 20 - INQUINAMENTI

1.

Tutte le costruzioni e gli impianti esistenti da trasformare o da realizzare ex novo, dovranno essere attrezzati contro la produzione di inquinamenti atmosferici, acustici e per lo smaltimento dei materiali solidi o liquidi di rifiuto.

2.

In particolare dovranno essere rispettate le disposizioni del D. Lgs. 11.04.2006, n. 152, della LR 12.12.2003, n. 26 e dei regolamenti regionali n. 2, 3 e 4 del 24.3.2006, fatte salve le facoltà del Sindaco ai sensi dell'art. 216 del T.U. Leggi Sanitarie (RD 27.7.1934, n. 1265).

3.

Gli impianti di depurazione possono essere collocati in qualsiasi zona, salvo verificarne la compatibilità con gli usi in atto, fatta eccezione ovviamente per le zone per servizi tecnologici dove i medesimi trovano specifica collocazione. Dovranno comunque essere rispettate le disposizioni di cui all'allegato 4 della delibera CITAI del 4/2/1977 con particolare riferimento alla presenza di idonea fascia di rispetto di almeno 100 m.

4.

Ai fini dell'installazione degli impianti per la radiotelevisione e le comunicazioni nel territorio comunale si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia, ed in particolare la legge regionale 11 maggio 2001, n° 11 e le successive disposizioni attuative.

E' comunque vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione in corrispondenza di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitino soggetti minorenni, salvo che si tratti di impianti con potenze al connettore d'antenna non superiori a 7 watt.

Per gli impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione installati su palo o traliccio con altezza superiore a metri 3, il sostegno ed ogni altro elemento ancorato o appoggiato a terra devono rispettare le distanze minime dal confine di proprietà pari a m 5. Sono ammesse distanze inferiori solo in caso di accordo con il vicino.

E' vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione su palo o traliccio di qualsiasi tipo ed altezza:

- nell'ambito del "Tessuto Storico - TS" come individuato nelle tavole di PR;
- sugli edifici vincolati e negli ambiti di particolare pregio ambientale vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004;

L'installazione su edifici di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione dovrà essere realizzata in modo che, per la loro collocazione, sia mitigato l'impatto visivo.

Il sostegno e le attrezzature di servizio dovranno armonizzarsi col contesto ambientale e paesaggistico: a tal fine è vietata l'installazione di sostegni non verniciati con colorazioni tenui, comunque tese a mitigarne l'impatto. Non è ammessa la superficie metallica zincata a vista.

Si rimanda inoltre alle disposizioni contenute nelle Norme di Attuazione del PTC del Parco, prevalenti rispetto ai disposti del seguente comma, ove più restrittive.

5.

In tutto il territorio comunale è tassativamente vietato l'insediamento di qualunque tipologia di attività a rischio di incidente rilevante, come definite dalla normativa vigente, in particolare dal D. Lgs 334/99.

E' inoltre vietato lo stoccaggio di sostanze e/o di materiali pericolosi, così come definiti dalla normativa vigente.

PARTE SECONDA - DOCUMENTO DI PIANO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 21 - CONTENUTI

1.

Il Documento di Piano, di seguito denominato DP, costituisce uno dei tre atti in cui è articolato il PGT. Le prerogative e i contenuti del Documento di Piano sono indicati negli articoli 8 e 10 bis della Legge Regionale 11 marzo 2005, n° 12 e s.m.i.

ART. 22 - ELEMENTI COSTITUTIVI

1.

Il DP è costituito dalle seguenti tavole grafiche ed elaborati scritti:

- Tavola DP.01 Quadro programmatico di riferimento per la pianificazione comunale – vincoli e prescrizioni sovraordinati - scala 1:10.000
- Tavola DP.02 Carta dei vincoli - scala 1:10.000
- Tavola DP.03 Analisi della crescita urbana - scala 1:25.000
- Tavola DP.04 Analisi del sistema della mobilità - scala 1:10000
- Tavola DP.05 Uso del suolo urbano ed agricolo - scala 1:10.000
- Tavola DP.06 Carta del paesaggio - scala 1:10.000
- Tavola DP.07 Carta delle istanze presentate da parte dei cittadini - scala 1:2.000
- Tavola DP.08 Individuazione degli Ambiti di Trasformazione - scala 1:10.000
- Tavola DP.09 Sintesi delle previsioni di piano - scala 1:10.000
- Tavola DP.10 Verifica modifica zone IC ai sensi dell'Art. 12 delle NTA del PTC del Parco Regionale della Valle del Ticino- scala 1:10.000
- Allegato DP.01 Relazione Tecnico – illustrativa
- Rapporto ambientale
- Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale
- Allegato N Norme Tecniche di Attuazione

2.

Le tavole DP.01, DP.02, DP.03, DP.04, DP.05, DP.06, DP.07 hanno carattere analitico e rappresentano il Quadro Conoscitivo di Riferimento posto alla base degli orientamenti progettuali e delle scelte di carattere pianificatorio.

3.

Le tavole DP.08, DP.09, DP.10 hanno carattere prescrittivo, e, unitamente alle presenti Norme Tecniche di Attuazione, costituiscono gli elementi attuativi del DP.

4.

Sono inoltre da considerare fin d'ora elementi costitutivi del DP gli elaborati e le tavole a corredo delle eventuali future varianti al DP stesso, che interverranno successivamente all'approvazione del PGT.

ART. 23 - VALIDITA'

1.

Il DP ha validità a tempo indeterminato ed è sempre modificabile.

Il DP deve comunque essere verificato e aggiornato con periodicità almeno quinquennale, anche al fine dell'adeguamento della programmazione attuativa.

ART. 24 - EFFICACIA, PRESCRIZIONI ED INDIRIZZI

1.

Il DP non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. Le previsioni relative ad aree private nello stesso ricomprese assumono efficacia, sotto il profilo del consolidamento di diritti privati, attraverso i disposti del PS e/o del PR, ovvero attraverso i contenuti degli strumenti attuativi del DP, una volta approvati ai sensi di legge.

2.

Il DP formula le proprie scelte declinando i criteri e le politiche espresse nell'*Allegato DP.01 Relazione Tecnico - Illustrativa*, attraverso prescrizioni ed indirizzi.

- Le "prescrizioni" costituiscono le scelte definite univocamente dal DP in quanto di natura strategica e vincolante; esse hanno cogenza immediata nei confronti dell'attuazione degli Ambiti di Trasformazione e degli Ambiti di Riconversione Urbana e la loro eventuale variazione comporta l'attivazione della procedura di variante al DP.
- Gli "indirizzi" costituiscono gli orientamenti dell'azione di piano che disciplinano nello specifico gli interventi finali (PR, PS, Piani Attuativi), che devono trovare una maggiore articolazione e specificazione durante la fase attuativa; l'approfondimento degli "Indirizzi" e l'eventuale verifica della loro applicazione vengono effettuati in fase attuativa.

3.

In caso di contrasto tra asserzioni aventi diversa cogenza, prevale quella avente validità cogente maggiore, vale a dire le "prescrizioni" sugli "indirizzi", a qualunque dei tre documenti del PGT tali previsioni facciano parte.

4.

In caso di contrasto tra asserzioni aventi equivalente cogenza, contenute in elaborati appartenenti ad atti differenti del PGT, prevale in ogni caso quanto contemplato dal PS stante la valenza pubblica delle previsioni in esso contenute; infine, prevale quanto contemplato dal PR in caso di contrasto tra questo ed il DP, stante il valore conformativo delle previsioni in esso contenute.

ART. 25 - RAPPORTO CON GLI ALTRI ATTI DI PGT

1.

Il DP recepisce i contenuti del PR in materia di individuazione degli ambiti dei tessuti urbani consolidati, dei tessuti extraurbani agricoli ed ambientali, degli ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica.

Il DP stabilisce criteri ed indirizzi per la stesura del PR; sulla base di tali indicazioni nel PR si procede alla:

- individuazione di adeguate classificazioni d'uso del territorio;
- scelta di azioni specifiche da attuare sul territorio;
- determinazione di un apparato normativo urbanistico ed edilizio finalizzato al raggiungimento degli obiettivi;
- individuazione di opportuni principi di salvaguardia e valorizzazione delle aree a connotazione paesaggistico ambientale.

2.

Il DP recepisce i contenuti del PS in materia di destinazioni pubbliche per la programmazione della dotazione di aree e opere per servizi pubblici e di interesse pubblico, locale, urbano e territoriale, ricomprendendo in esse anche i corridoi ecologici di valore paesistico.

Il DP stabilisce indirizzi per la stesura del PS; sulla base di tali indicazioni nel PS si procede alla:

- scelta di azioni specifiche da attuare sul territorio;
- definizione delle priorità e dei tempi per l'attuazione;
- sostenibilità economica delle previsioni;
- modalità di attuazione e gestione dei servizi e delle attrezzature.

3.

Il DP integra le proprie scelte con gli indirizzi normativi e le indicazioni progettuali contenuti nel Rapporto Ambientale allegato alla Valutazione Ambientale Strategica, di seguito denominata VAS, alla cui lettura si rimanda.

Tali scelte sono recepite con specifiche disposizioni relative agli Ambiti di Trasformazione ed agli Ambiti di Riconversione Urbana, nonché con le norme d'ambito di cui ai successivi articoli.

4.

Il DP recepisce i contenuti di cui alla Valutazione di Incidenza degli effetti indotti dallo strumento urbanistico sulla ZPS IT2080301 "Boschi del Ticino" e sul SIC IT 2080014 "Bosco Siro Negri e Moriano" appartenente alla Rete Natura 2000. La Valutazione di Incidenza, che costituisce pertanto parte integrante e sostanziale del PGT, è stata redatta in conformità alla D.G.R. 8 agosto 2003, n. VII/14106.

ART. 26 - RIMANDO AD ULTERIORI DISPOSIZIONI

1.

In caso di difformità e/o di incompatibilità, le disposizioni legislative statali e regionali prevalgono sui contenuti del DP.

2.

La disciplina nazionale e regionale vigente in materia di edilizia privata, edilizia pubblica, ecologia, ambiente e superamento delle barriere architettoniche si intende integralmente recepita nel DP.

3.

In caso di difformità tra elaborati grafici del DP e le presenti Norme Tecniche di Attuazione, prevalgono queste ultime.

4.

Vista la presenza all'interno del territorio comunale della ZPS IT2080301 "Boschi del Ticino" e la sua connessione funzionale con i siti Rete Natura 2000 ZPS IT2080301 "Boschi del Ticino" e sul SIC IT 2080014 "Bosco Siro Negri e Moriano" si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento alla necessità di sottoporre a valutazione di incidenza (VIC) eventuali interventi previsti all'interno o in prossimità dei citati ZPS e SIC.

CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI ATTUATIVE

ART. 27 - MODALITÀ GENERALI DI ATTUAZIONE

1.

Il DP si attua tramite interventi urbanistici preventivi (Piani Attuativi) da attivare all'interno degli Ambiti di Trasformazione e degli Ambiti di Riconversione Urbana, i quali risultano individuati con apposito perimetro e numero di riferimento nella *Tavola DP.08 - Individuazione degli ambiti di trasformazione*.

2.

Gli Ambiti di Trasformazione coincidono con le porzioni di territorio prevalentemente inedificato all'interno delle quali il DP prevede una variazione urbanistica che determina la realizzazione di nuovi servizi, infrastrutture ed insediamenti.

3.

Gli Ambiti di Riconversione Urbana coincidono con le porzioni di tessuto urbano consolidato all'interno delle quali il DP prevede una ristrutturazione urbanistica volta a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio degradato e/o dismesso con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi che prevedono anche la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

4.

Gli interventi urbanistici preventivi sono rappresentati dai Piani Attuativi comunali, che possono essere realizzati dall'Amministrazione Comunale o da soggetti privati e che ricomprendono tutti gli strumenti attuativi previsti dalla legislazione statale e regionale. Nei Piani Attuativi vengono fissati, in coerenza con le indicazioni di massima contenute nel DP, gli indici urbanistico-edilizi definitivi necessari alla attuazione delle previsioni dello stesso.

5.

Per la presentazione del Piano Attuativo è sufficiente il concorso dei proprietari degli immobili interessati rappresentanti la maggioranza assoluta del valore di detti immobili in base all'imponibile catastale risultante al momento della presentazione del piano, costituiti in consorzio ai sensi dell'art. 27, comma 5, della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti). In tal caso, il sindaco provvede, entro dieci giorni dalla presentazione del piano attuativo, ad attivare la procedura di cui all'art. 27, comma 5, della legge n. 166 del 2002 e il termine di novanta giorni di cui all'art. 14, comma 1, inizia a decorrere a far tempo dalla conclusione della suddetta procedura.

6.

Le previsioni contenute nei Piani Attuativi e nelle loro varianti hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.

7.

Non necessita di approvazione di preventiva variante ai Piani Attuativi la previsione, in fase di esecuzione, di modificazioni planovolumetriche, a condizione che queste non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale.

8.

Il comune di Carbonara al Ticino, con apposito atto deliberativo dell'organo locale competente, può istituire in caso di necessità un Regolamento allo scopo di programmare in maniera controllata lo sviluppo del sistema urbano: tale Regolamento può stabilire annualmente la quota massima di superfici territoriali interessate dall'attuazione degli Ambiti di Trasformazione, anche sulla base di valutazioni relative al trend demografico; in caso di presentazione di piani attuativi che superano la quota dimensionale stabilita, l'attivazione del relativo iter procedurale di approvazione potrà essere posticipato

a seguito della determinazione, nell'anno successivo, della nuova quota massima annuale.

9.

Il succitato Regolamento potrà conferire priorità attuativa ai comparti che risultano ricompresi all'interno del tessuto urbano consolidato ove minori risultano le problematiche connesse all'inserimento paesaggistico ed ambientale degli interventi, al fine di ricercare un riequilibrio ottimale del nuovo assetto insediativo.

ART. 28 - AMBITI DI TRASFORMAZIONE

1.

Gli Ambiti di Trasformazione, di seguito denominati AT, ricomprendono:

- comparti prevalentemente ineditati di ampie dimensioni, che svolgono un ruolo di valorizzazione e di caratterizzazione insediativa tale da incidere sulla riorganizzazione del tessuto urbano;
- comparti prevalentemente ineditati di dimensioni contenute, che partecipano in maniera capillare alla crescita della città, essendo per lo più ricompresi all'interno del tessuto edificato e/o posti lungo l'attuale bordo urbano.

Gli AT sono caratterizzati da una destinazione d'uso prevalentemente Residenziale (denominati ATR) e/o prevalentemente Produttiva (denominati ATP).

2.

In sede di elaborazione dei Piani Attuativi relativi agli Ambiti di Trasformazione, le linee grafiche che delimitano le aree da includervi, qualora cadano in prossimità, ma non coincidano, con elementi di suddivisione reale rilevabili sul terreno o su mappe in scala maggiore (confini catastali di proprietà, recinzioni, fossati, edifici, ecc.), possono essere portate a coincidere con detti elementi senza che ciò costituisca variante al DP.

3.

Il DP stabilisce prescrizioni specifiche ed indirizzi generali, da utilizzare in sede di stesura dei Piani Attuativi al fine di garantire la coerenza dei singoli interventi con gli obiettivi di carattere complessivo contenuti nel PGT: allo scopo vengono redatte apposite schede tecniche - progettuali che riassumono i principali criteri morfologico funzionali e dimensionali da specificare nella fase di progettazione di dettaglio.

4.

Ciascuna scheda tecnico – progettuale:

- determina le connotazioni fondamentali dell'intervento individuandone i parametri dimensionali significativi (l'estensione, i limiti quantitativi, le eventuali specifiche esigenze di dotazioni infrastrutturali e di servizi, gli usi non ammessi);
- dettaglia i criteri di intervento per assicurare l'ottenimento, in fase realizzativa, di un corretto inserimento ambientale e paesaggistico;
- definisce eventuali criteri di intervento in riferimento al rispetto ed all'ottemperanza di specifici vincoli ovvero alla tutela di aspetti ambientali, paesaggistici, storico monumentali, ecologici, geologici, idrogeologici e sismici, qualora la documentazione conoscitiva segnali situazioni di diretta interferenza o comunque le analisi di contesto evidenzino la necessità di sviluppare particolari attenzioni;
- contiene inoltre uno schema metaprogettuale regolante l'assetto complessivo dell'area, con eventuali indicazioni grafiche relative all'ubicazione dei servizi pubblici da reperire, della viabilità principale e delle fasce di mitigazione ambientale.

5.

Le indicazioni della scheda tecnico – progettuale che devono ritenersi prescrittive sono:

- quelle relative alla perimetrazione (fatta salva la possibilità di adeguarsi ai confini catastali

- come previsto al precedente comma 2) ed ai parametri dimensionali dell'intervento;
- gli obiettivi sottesi all'individuazione dell'AT connessi alla realizzazione di opere viabilistiche e in materia di servizi pubblici;
- quelle relative ai vincoli tipologici;
- quelle specificatamente individuate nella scheda stessa;

6.

Al fine di conseguire un migliore assetto urbanistico dell'ambito o di conseguire maggiori benefici di carattere pubblico, le indicazioni metaprogettuali di cui al comma 3 possono essere modificate nella redazione dell'apposito Piano Attuativo, ferma restando la coerenza con le prescrizioni attuative indicate nella scheda.

7.

All'interno degli AT viene applicato un principio perequativo "circoscritto", come definito al successivo art. 30, che attribuisce un unico diritto edificatorio ripartito equamente tra tutti i proprietari; spetta al Piano Attuativo la determinazione sia delle aree sulle quali deve essere concentrata l'edificazione sia delle aree da cedere gratuitamente all'Amministrazione Comunale e/o da asservire per la realizzazione di servizi e di infrastrutture.

8.

Gli AT, in merito alla dotazione di servizi funzionali all'insediamento della nuova funzione urbana, garantiscono, di norma, le quantificazioni di aree per servizi definite all'art. 90.

Le schede tecnico – progettuali possono richiedere il reperimento di una dotazione maggiore di aree per servizi, oltre che determinare i casi in cui è possibile procedere ad una parziale monetizzazione delle stesse.

9.

Gli AT si configurano come ambiti edificabili non conformati all'interno del DP; pertanto, i parametri urbanistici ed edilizi ad esse attribuiti non costituiscono diritti edificatori già assegnati, ma si configurano come opportunità che verranno verificate e confermate nella successiva fase di definizione interlocutoria tra l'Amministrazione Comunale ed i soggetti proponenti la realizzazione del comparto.

10.

L'attuazione delle previsioni degli AT potrà avvenire nei seguenti modi:

- a seguito di accordo complessivo dei proprietari coinvolti; in questo caso gli interventi possono essere realizzati unitariamente attraverso un Piano Attuativo esteso alla perimetrazione indicata negli elaborati del DP;
- a seguito di accordo parziale tra i proprietari: in questo caso, se non diversamente indicato nella scheda tecnico – progettuale, l'individuazione di un sub - comparto si qualifica come stralcio funzionale assoggettato a specifico Piano Attuativo, i cui contenuti devono essere debitamente concordati con l'Amministrazione Comunale; in ogni caso il sub - comparto deve garantire al suo interno un'adeguata dislocazione delle varie componenti (settore edificabile, settore per servizi pubblici, aree per la viabilità) e, nella porzione stralciata, la possibilità di realizzare la capacità edificatoria residua e la relativa quota parte di aree da destinare a servizi, attrezzature pubbliche e viabilità.

11.

La realizzazione degli interventi pubblici previsti avviene contestualmente alla realizzazione degli interventi edilizi; nelle aree pubbliche dovranno essere puntualmente individuate aree dedicate a piazzole ecologiche per la raccolta dei rifiuti, la cui realizzazione rimane a carico dei soggetti attuatori.

12.

La realizzazione degli interventi edilizi in attuazione dei Piani Attuativi comporta il rispetto della normativa vigente in relazione alle caratteristiche abitative, igieniche, sanitarie e in rapporto alla dotazione di parcheggi privati di pertinenza.

13.

Le schede tecniche – progettuali raggruppate nell'Allegato A" alle presenti Norme Tecniche di Attuazione, si riferiscono agli ATR ed agli ATP definiti dal DP:

- ATR 1 Cascina Sant'Antonio
- ATR 2 Cascina Casottoni
- ATP 1 SP ex SS 596 "dei Cairolì"
- ATP 2 Zona artigianale

ART. 29 - AMBITI DI RICONVERSIONE URBANA

1.

Gli Ambiti di Riconversione Urbana, di seguito denominati ARU, rappresentano porzioni di tessuti consolidati centrali e semicentrali che hanno rivestito in passato un ruolo importante per lo sviluppo della città e che attualmente risultano sottoutilizzati, non utilizzati o in via di dismissione, necessitando pertanto di una ridefinizione urbanistica complessiva.

2.

Gli ARU accolgono l'insediamento di funzioni prevalentemente residenziali, terziarie e pubbliche, atte a creare nuove centralità e svolgono il delicato ruolo di riqualificazione urbana e funzionale del centro abitato.

3.

L'attivazione delle previsioni degli ARU può avvenire esclusivamente a seguito di accordo complessivo dei proprietari coinvolti: l'intervento può essere realizzato unicamente attraverso la redazione di un Piano Attuativo esteso alla perimetrazione indicata negli elaborati del DP. Pertanto non è consentita la presentazione di Piani Attuativi in variante al DP relativi ad eventuali sub compartì e/o stralci funzionali. Per migliorare l'assetto urbanistico degli ambiti interessati e facilitarne l'attuazione, i Piani Attuativi relativi agli Ambiti di Riconversione Urbana possono essere oggetto di modifica del perimetro e quindi della superficie territoriale St di una percentuale inferiore al 20% rispetto alla superficie territoriale St individuata negli elaborati del DP.

Le eventuali variazioni della superficie territoriale St superiori al 20%, costituiscono variante alle previsioni del DP.

4.

L'attuazione degli ARU avviene attraverso la predisposizione di Piani Attuativi che si qualificano, dal punto di vista operativo, come Piani di Recupero del patrimonio edilizio esistente (ex artt. 30 e 31 della L. 457/78).

5.

Per la redazione dei Piani Attuativi relativi agli ARU devono essere concordate con l'Amministrazione Comunale:

- la percentuale di recupero della Su esistente, coerentemente alle nuove funzioni insediabili;
- il reperimento di aree per servizi connessi all'insediamento delle nuove funzioni urbane, in misura anche superiore alle quantità minime definite all'art. 90;
- l'eventuale monetizzazione di una quota parte delle aree per servizi eventualmente non reperite, ad eccezione di una dotazione minima di parcheggi pubblici residenziali funzionali al nuovo insediamento.

6.

L'Amministrazione Comunale può riconoscere ai soggetti proponenti l'iniziativa:

- adeguate forme di "incentivazione urbanistica", che si sostanziano nel riconoscimento di "bonus" urbanistici, ossia di maggiori diritti edificatori, nei limiti quantitativi definiti nel

- successivo art. 31, a fronte del conseguimento di documentabili benefici pubblici aggiuntivi;
- la facoltà di avvalersi dei principi della “perequazione urbanistica” per incrementare le superfici utili Su realizzabili con le modalità definite nel successivo art. 30.

7.

Per gli ARU, opportunamente individuati negli elaborati grafici del DP mediante un perimetro grafico, le presenti Norme Tecniche di Attuazione stabiliscono i criteri generali e gli orientamenti progettuali, da approfondire e confermare in sede attuativa, che vengono inseriti in apposite schede tecnico-progettuali, da utilizzare come riferimento in sede di stesura dei Piani Attuativi.

Ciascuna scheda tecnico – progettuale determina le connotazioni fondamentali dell'intervento individuandone la perimetrazione e l'estensione, le eventuali specifiche esigenze di dotazioni infrastrutturali e gli usi non ammessi.

8.

Le indicazioni della scheda tecnico – progettuale che devono ritenersi prescrittive sono:

- quelle relative alla perimetrazione (fatta salva la possibilità di modificare la stessa come previsto al precedente comma 3);
- quelle relative agli usi vietati;
- gli obiettivi connessi alla realizzazione di opere infrastrutturali.

La qualità tipologico – architettonica dei nuovi insediamenti previsti negli ARU deve uniformarsi alle disposizioni edilizie di valenza ambientale a salvaguardia della componente paesaggistica del territorio di cui al precedente art. 16.

9.

Gli ARU si configurano come ambiti edificabili non conformati all'interno del DP; pertanto, i parametri urbanistici ed edilizi ad esse attribuiti non costituiscono diritti edificatori già assegnati, ma si configurano come opportunità che verranno verificate e confermate nella successiva fase di definizione interlocutoria tra l'Amministrazione Comunale ed i soggetti proponenti la realizzazione del comparto.

10.

Le schede tecnico – progettuali raggruppate nell'“Allegato A” alle presenti NTA si riferiscono agli ARU definiti dal DP:

- ARU 1 Via Roma

CAPO III DISPOSIZIONI PEREQUATIVE

ART. 30 - PEREQUAZIONE URBANISTICA

1.

Conformemente ai contenuti dell'art. 11 della LR 12/2005, il DP non definisce articolati criteri di perequazione urbanistica.

La perequazione, intesa come equa distribuzione dei diritti edificatori, indipendentemente dalla localizzazione delle aree, è estesa agli Ambiti di Trasformazione e viene definita quale perequazione "circoscritta".

2.

La perequazione "circoscritta" attribuisce agli Ambiti di Trasformazione diritti edificatori ripartendoli tra tutti i proprietari insieme agli oneri derivanti dalla dotazione di aree per opere di urbanizzazione primari e secondari.

La ripartizione dei diritti edificatori avviene con l'attribuzione di un identico indice di edificabilità territoriale su tutta l'estensione del comparto. Spetta al Piano Attuativo la determinazione delle aree sulle quali deve essere concentrata l'edificazione e delle aree da cedere gratuitamente al Comune o da asservire per realizzare i servizi e le infrastrutture.

ART. 31 - FORME DI INCENTIVAZIONE URBANISTICA

1.

Il DP definisce, conformemente ai contenuti dell'art. 11 della L.R. 12/2005, criteri di incentivazione urbanistica a fronte del raggiungimento di apprezzabili benefici pubblici che possono concretizzarsi in:

- riqualificazione della viabilità podereale storica;
- mantenimento delle componenti paesaggistico – ecologiche del territorio rurale;
- promozione di interventi di naturalizzazione.

2.

Ogni anno l'Amministrazione Comunale destina l'introito finanziario della maggiorazione del contributo di costruzione di cui al comma 2-bis dell'art. 43 della LR 12/2005 per gli interventi di riqualificazione e di valorizzazione ambientale di cui al comma 1, individuando dettagliatamente con specifica deliberazione dell'organo comunale competente e di concerto con l'Ente Parco, a fronte dell'impegno di spesa determinato, le azioni che si intendono compiere (sistemazione del piano di calpestio dei percorsi, opere di rinaturalizzazione, interventi di ingegneria naturalistica, manutenzioni, implementazione dell'attuale configurazione ecologica degli ambiti assoggettati a *Tessuti extraurbani agricoli e di valore ecologico*).

Definite le azioni, l'Amministrazione Comunale mette a disposizione dei proprietari delle aree su cui sono previsti gli interventi il suddetto contributo economico da utilizzarsi per la realizzazione ed il mantenimento delle opere previste; i proprietari delle aree aderiscono su base volontaria alla proposta, sottoscrivendo una convenzione con l'Amministrazione Comunale ed impegnandosi a realizzare le opere di riqualificazione o le manutenzioni previste e/o a mantenere l'ambito in condizioni di naturalità ed a realizzare le opere di implementazione concordate.

3.

L'Amministrazione Comunale riconosce adeguate forme di "incentivazione urbanistica", negli *Ambiti di Riconversione Urbana ARU*, che si sostanziano nel riconoscimento di "bonus" urbanistici, ossia di maggiori diritti edificatori con un aumento della capacità edificatoria fino al 15%, a fronte del conseguimento di documentabili benefici pubblici aggiuntivi rispetto a quelli fissati per legge e dalle presenti NTA.

4.

In applicazione dell'art. 44, comma 18, della LR 12/2005, il Comune di Carbonara al Ticino promuove

azioni, strategie e normative idonee ad assicurare qualità ed efficienza energetica degli edifici. Sono attivate forme di incentivazione consistenti nella riduzione percentuale degli oneri di urbanizzazione, in relazione al miglioramento rispetto ai valori limite per il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale e ad interventi di edilizia bioclimatica. Come indicato nel precedente art. 19, le determinazioni del Comune sono assunte con apposito regolamento, in conformità ai criteri ed indirizzi deliberati dalla Regione Lombardia (LR 24/2006, Determinazione Dirigenziale n° 9527 del 30.08.2007, DGR n° 8/5773 del 31.10.2007 e s.m.i., DGR n. 8/8745 del 22 dicembre 2008 e s.m.i e DDG n. 8/5796 del 11 giugno 2009) finalizzati al risparmio energetico, all'uso razionale dell'energia e alla produzione energetica da fonti rinnovabili.

5.

Ogni anno l'Amministrazione Comunale destina una parte dell'introito finanziario del contributo di costruzione per incentivare la realizzazione di interventi edilizi che perseguano il corretto inserimento nel paesaggio e nel contesto urbano, la qualità edilizia, la valorizzazione del paesaggio e la riqualificazione urbana.

Sulla base di un apposito regolamento, per gli interventi edilizi più aderenti alle finalità dell'iniziativa saranno premiati con un contributo economico corrispondente ad una percentuale degli oneri di urbanizzazione.

CAPO IV DISPOSIZIONI PER LA MOBILITA'

ART. 32 - AMBITI PER LA VIABILITA'

1.

Trattasi delle zone del territorio in cui ricadono gli spazi pubblici esistenti e di nuova formazione destinati alla circolazione, allo stazionamento dei pedoni e veicoli in genere, comprensive delle relative fasce di rispetto e della rete dei percorsi pedonali e ciclabili.

2.

Oltre alla viabilità ordinaria, il DP individua il sistema della viabilità di interesse paesistico, costituito dalla:

- *“Viabilità di fruizione panoramica ed ambientale”*, che comprende i tracciati dai quali è possibile fruire il paesaggio con ampie e ricorrenti visuali ed i tracciati che attraversano per tratti significativi zone dotate di particolari caratteri paesistico – ambientali (tratto della Strada Arginale di Campo Maggiore compreso all'interno del territorio comunale); la rete della *“Viabilità di fruizione panoramica ed ambientale”* è riportata nella *Tavola DP 09 Sintesi delle previsioni di piano*.

Il DP persegue sia la conservazione e la valorizzazione dei caratteri di panoramicità e di fruibilità del paesaggio sia il controllo delle trasformazioni volto a garantire l'ordine ed il decoro delle aree che affacciano su tali percorsi.

3.

Oltre alla viabilità ordinaria, il DP individua il sistema della *“Viabilità storica principale”*, costituito dai tracciati che ricalcano quelli presenti nella prima levata della Tavoletta IGM 1/25.000: Strada comunale per San Martino Siccomario – Via Francigena; la rete della *“Viabilità storica principale”* è riportata nella *Tavola DP 09 Sintesi delle previsioni di piano*.

Tali tracciati sono considerati meritevoli di tutela ed il DP mira ad evitare operazioni che materialmente li cancellino o li interrompano, mantenendo, per quanto possibile i segni storici legati alla loro presenza, quali allineamenti di edifici, alberature, muri di contenimento, edicole sacre, recinzioni e cancelli di pregio, ecc.

3.

L'*“Ambito della Viabilità – AV”* viene classificata come *“Zona Omogenea F”* sulla base del D.M. 1444/68.

4.

a) Normativa funzionale:

Uso principale:

Destinazioni comprese nel seguente gruppo funzionale:

U6 Uso Mobilità e parcheggi

Usi vietati:

Destinazioni comprese nei seguenti gruppi funzionali:

U1 Uso Residenziale
U2 Uso Primario
U3 Uso Secondario
U4 Uso Terziario
U7 Uso Turistico-alberghiero

b) Parametri urbanistici ed edilizi:

Non sono consentite nuove edificazioni.

c) Modalità di attuazione

In queste zone il DP prevede azioni esclusive della Pubblica Amministrazione tramite intervento edilizio diretto o interventi di privati in attuazione delle previsioni del DP; in tali spazi è prevista la realizzazione di elementi di arredo stradale e urbano, di sistemi di protezione dai rumori, dall'inquinamento derivanti dal traffico motorizzato, di eventuali servizi accessori.

L'indicazione grafica del tracciato delle nuove strade veicolari e pedonali, dei nuovi nodi di confluenza di più strade e delle piazze, ha valore di massima fino alla redazione del progetto di esecuzione o di modifica dell'opera, fermo restando il valore prescrittivo delle demolizioni previste e delle sezioni stradali rilevabili graficamente dalle tavole del PGT.

I tracciati di massima della viabilità in progetto di livello sovralocale e dei relativi nodi di confluenza, hanno un valore indicativo ai fini della redazione del tracciato definitivo da parte delle Amministrazioni Pubbliche competenti: approvati i tracciati definitivi, gli stessi verranno inseriti nelle planimetrie di PGT.

Le strade sono classificate in base alle caratteristiche funzionali e morfologiche in differenti tipologie, anche in rapporto alle priorità di attuazione.

d) Prescrizioni particolari:

1. Le fasce di rispetto della viabilità sono individuate graficamente negli elaborati del PGT e vengono definite dagli artt. 16, 17 e 18 del Decreto Legislativo 20.4.1992, n° 285 e dagli artt. 26, 27 e 28 del Decreto Presidente della Repubblica 16.12.1992, n° 495 e successive modificazioni.
2. Lungo i tracciati della viabilità previsti dal PGT, l'Ufficio Tecnico Comunale ha la facoltà di prescrivere il rispetto di specifici allineamenti ed arretramenti dalla sede stradale per le nuove costruzioni e per le recinzioni. Al fine di salvaguardare i futuri assetti della viabilità e la sicurezza stradale, tali allineamenti ed arretramenti potranno, per comprovati motivi, anche risultare maggiori delle distanze minime disposte dalla normativa vigente.
3. Prima dell'inizio dei lavori di costruzione lungo la viabilità pubblica di ogni nuovo edificio o recinzione, l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà, con apposito verbale, ad indicare i punti fissi e gli allineamenti prescritti.
4. Per i nuovi insediamenti regolamentati da Piani Attuativi e/o Permessi di Costruire Convenzionati, occorre prevedere adeguati collegamenti con la viabilità esistente. Nello specifico dovranno essere evitati gli accessi diretti dei lotti edificabili alle strade provinciali; a tal fine potrà essere utilizzata la viabilità locale esistente o, quando necessita, la previsione di nuove strade di arroccamento che abbiano il compito di indirizzare il traffico nelle attuali intersezioni, al fine di limitare le interferenze con la viabilità principale per salvaguardare e migliorare la sicurezza. Se necessario le intersezioni dove verranno indirizzate le strade di nuova previsione che saranno gravate dal traffico indotto dai nuovi insediamenti, dovranno essere adeguate.
5. La realizzazione dei nuovi innesti sulle strade provinciali e la modifica di quelli esistenti, sia in centro abitato che non, dovrà essere preventivamente autorizzata dai competenti uffici provinciali.
6. Nella progettazione di nuovi tratti viabilistici extraurbani ci si dovrà attenere ai disposti dell'Allegato A, parte prima, punto B2) della DGR 30 dicembre 2008, n. VIII/8837 *Linee guida per la progettazione paesaggistica delle infrastrutture della mobilità in aggiornamento dei Piani di Sistema e del Piano Territoriale Paesistico Regionale (art. 102, LR 12/2005)*.
7. Nel caso di realizzazione di opere considerate ricettori all'interno della fascia di pertinenza acustica, si dovranno individuare ed adottare opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore per ridurre l'inquinamento acustico prodotto dall'esercizio dell'infrastruttura stradale, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili.
8. Nel caso di realizzazione di opere considerate ricettori all'interno della fascia viabilistica di pertinenza acustica, si dovranno individuare ed adottare opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore per ridurre l'inquinamento acustico prodotto dall'esercizio dell'infrastruttura stradale, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili.

ART. 33 - AMBITO FERROVIARIO

1.

Trattasi del sedime occupato dall'infrastruttura ferroviaria, dai relativi servizi ed impianti, dalla

direzionalità connessa con il trasporto ferroviario, con l'esclusione degli insediamenti residenziali, gestita dalla società Trenitalia S.p.A.

2.

L'“Ambito Ferroviario” viene classificato come “Zona Omogenea F” sulla base del D.M. 1444/68.

3.

a) Normativa funzionale:

Usò principale:

Destinazioni comprese nel seguente gruppo funzionale:

U6 Usò Mobilità e parcheggi

Usi vietati:

Destinazioni comprese nei seguenti gruppi funzionali:

U1 Usò Residenziale
U2 Usò Primario
U3 Usò Secondario
U4 Usò Terziario
U5 Usò Servizi
U7 Usò Turistico-alberghiero

b) Parametri urbanistici ed edilizi:

Uf = Uf esistente

Rc = esistente

H = esistente

c) Modalità di attuazione

E' previsto l'intervento edilizio diretto.

d) Prescrizioni particolari:

1. Le distanze di rispetto dal tracciato ferroviario, indicate negli elaborati progettuali del PGT, sono definite in riferimento all'art. 49 del D.P.R. del 11.7.1980, n. 753.
2. In tali aree, salvo deroghe concesse dall'amministrazione competente, non sono ammessi interventi edilizi, ad esclusione della manutenzione ordinaria, della manutenzione straordinaria, del restauro e del risanamento conservativo.

CAPO IV CONTENUTI ORIENTATIVI RIFERITI AGLI ALTRI ATTI DI PGT

ART. 34 - CRITERI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE E DEL PIANO DEI SERVIZI

1.

L'autonomia previsionale del Piano delle Regole si basa sull'applicazione di una serie di criteri che derivano dall'attuazione delle politiche generali formulate dal DP. Tali politiche e criteri sono evidenziate nell'*Allegato DP.01 Relazione Tecnico-illustrativa* al paragrafo 4.2 *Determinazione delle politiche di intervento del Documento di Piano e dei criteri relativi all'attuazione del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi*.

2.

L'autonomia previsionale del Piano dei Servizi si basa sull'applicazione di una serie di criteri che derivano dall'attuazione delle politiche generali formulate dal DP. Tali politiche e criteri sono evidenziate nell'*Allegato DP.01 - Relazione Tecnico-illustrativa* al paragrafo 4.2 *Determinazione delle politiche di intervento del Documento di Piano e dei criteri relativi all'attuazione del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi*.

CAPO V VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

ART. 35 - MONITORAGGIO E INDICATORI

1.

Il DP e le sue varianti, ai sensi della direttiva 2001/42/CEE e dell'art. 4 della LR 12/2005, sono soggetti alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dalla loro attuazione.

2.

Il monitoraggio è considerato un elemento fondamentale del processo di VAS e consente di comprendere il ruolo e l'incidenza del Piano nelle tematiche ambientali.

La funzione principale del monitoraggio è di garantire la sostenibilità ambientale degli interventi previsti dal Piano. L'azione di monitoraggio degli effetti del Piano produce un flusso sistematico di informazioni che hanno la finalità di controllare l'attuazione delle previsioni di Piano, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista temporale e quantitativo

3.

Gli indicatori da utilizzare per il monitoraggio del PGT sono i parametri di riferimento per la fase del monitoraggio prevista dal Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica.

PARTE TERZA - PIANO DELLE REGOLE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 36 - CONTENUTI

1.

Il Piano delle Regole, di seguito denominato PR, costituisce uno dei tre atti in cui è articolato il PGT. Le prerogative e i contenuti del Piano delle Regole sono indicati negli articoli 10 e 10 bis della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.

ART. 37 - ELEMENTI COSTITUTIVI

1.

Il PR è costituito dalle seguenti tavole grafiche ed elaborati scritti:

- Tavola PR.01 Stato di attuazione del PRG vigente - scala 1:2.000
- Tavole PR.02.a1-5 Perimetrazione dei tessuti storici e destinazione d'uso - scala 1:1.000
- Tavole PR.02.b1-5 Modalità di intervento - scala 1:1.000
- Tavole PR.03.a.1/2 Disciplina dei tessuti edificati ed agricoli - scala 1:5.000
- Tavola PR.03.b Disciplina dei tessuti edificati ed agricoli - scala 1:2.000
- Tavola PR.04 Individuazione degli ambiti agricoli strategici - scala 1:5.000
- Allegato PR.01 Relazione tecnico – illustrativa
- Allegato PR.02 Schede di rilievo urbanistico-edilizio
- Allegato N Norme Tecniche di Attuazione del PGT

2.

La tavola PR.01 e le prime due sezioni dell'Allegato PR.02 hanno carattere analitico e rappresentano il quadro conoscitivo di riferimento posto alla base degli orientamenti progettuali e delle scelte di carattere pianificatorio.

3.

Le tavole PR.02, PR.03, PR.04 e hanno carattere prescrittivo e, unitamente alle presenti Norme Tecniche di Attuazione, costituiscono gli elementi attuativi del PR.

4.

Sono inoltre da considerare fin d'ora elementi costitutivi del PR gli elaborati e le tavole a corredo delle eventuali future varianti al PR stesso, che interverranno successivamente all'approvazione del PGT.

5.

Sono parte integrante del PR gli elaborati costituenti lo Studio geologico e quello relativo al Reticolo Idrico Minore..

6.

Nella eventualità di differenze o discordanze tra elaborati grafici a differente scala, prevale la tavola con scala a denominatore più piccolo; nella eventualità di discordanze tra indicazioni planimetriche ed indicazioni delle Norme Tecniche di Attuazione, prevalgono queste ultime.

ART. 38 - VALIDITA' ED EFFICACIA

1.

Il PR non ha termini di validità ed è sempre modificabile.

2.

Le indicazioni contenute nel PR hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.

3.

Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PGT ed in contrasto con le presenti Norme Tecniche di Attuazione sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché interventi imposti da leggi nazionali o regionali; ogni altro intervento è consentito solo se finalizzato ad adeguare l'edificio esistente alle norme di ambito indicate dal PR.

ART. 39 - RAPPORTO CON GLI ALTRI ATTI DI PGT

1.

Il PR disciplina gli usi e le trasformazioni del territorio secondo gli obiettivi definiti dal DP in coerenza e coordinamento con gli indirizzi derivanti dalla pianificazione provinciale e regionale.

ART. 40 - RIMANDO AD ULTERIORI DISPOSIZIONI

1.

In caso di difformità e/o di incompatibilità, le disposizioni legislative statali e regionali prevalgono sui contenuti del PR.

2.

La disciplina nazionale e regionale vigente in materia di edilizia privata, edilizia pubblica, ecologia, ambiente e superamento delle barriere architettoniche si intende integralmente recepita nel PR.

CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI ATTUATIVE

ART. 41 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE

1.

L'attuazione del PR avviene mediante intervento edilizio diretto, convenzionato e/o piano attuativo, nel rispetto delle prescrizioni generali e d'ambito contenute nelle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

L'intervento edilizio diretto è subordinato a provvedimento abilitativo, nei casi e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

Nell'ambito dei settori urbani identificati come "*Tessuto Storico e nuclei frazionali – TS*", di cui al successivo art. 57, è possibile ricorrere allo strumento del Piano Attuativo nei casi di interventi complessi e/o comportanti una riorganizzazione complessiva della maglia edilizia, che necessitano dell'approntamento di un Piano di Recupero ai sensi della L. n. 457/78.

2.

E' in ogni caso facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere la presentazione del permesso di costruire convenzionato in presenza di particolari situazioni urbanistiche e/o di interventi di particolare interesse pubblico.

3.

Ogni attività che comporta trasformazione urbanistica e edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi nei modi espressamente previsti dalla legge.

La disciplina applicabile agli interventi edilizi è quella vigente al momento della presentazione della domanda di provvedimento abilitativo.

Le sole previsioni del PR non conferiscono la possibilità di trasformazione del suolo e degli edifici, ove manchino le opere di urbanizzazione primaria, fatto salvo l'impegno, sottoscritto con apposito atto, dei richiedenti la trasformazione di realizzarle a proprie cure e spese secondo le prescrizioni comunali.

ART. 42 - INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

1.

Gli interventi edilizi di tipo *M1 Manutenzione Ordinaria*, *M2 Manutenzione Straordinaria*, *M3 Restauro*, *M4 Risanamento Conservativo*, *M5 Ristrutturazione Edilizia*, *M6 Ristrutturazione Edilizia con cambio di destinazione d'uso*, *M7 Demolizione senza ricostruzione*, *M8 Demolizione con ricostruzione*, *M10 Ristrutturazione Urbanistica*, così come definiti al precedente art. 11, si applicano al patrimonio edilizio esistente.

ART. 43 - INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE

1.

L'intervento edilizio di tipo *M9 Nuova Costruzione*, come definito al precedente art. 11, avviene nel rispetto della Normativa funzionale, dei parametri urbanistici ed edilizi, delle modalità di attuazione e delle prescrizioni specifiche che il PR fissa, per ciascun tessuto e/o ambito di propria competenza.

Sono da considerarsi interventi di nuova costruzione anche gli interventi di demolizione con ricostruzione.

ART. 44 - AREE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI ESISTENTI

1.

Nelle zone totalmente o parzialmente edificate alla data di adozione del PGT, in base all'edificazione già realizzata sono considerate di pertinenza degli edifici esistenti le aree così risultanti dai precedenti provvedimenti abilitativi edilizi.

2.

Tali aree non possono essere frazionate per la formazione di nuovi lotti, salvo per le porzioni che risultino in eccedenza rispetto ai suddetti provvedimenti abilitativi edilizi (o ad autorizzazioni precedenti alla L. 1150/42 documentabili o dimostrabili) o, in assenza di queste, rispetto all'area minima necessaria per realizzare un nuovo edificio delle medesime dimensioni, applicando le prescrizioni del PGT.

Per tale verifica si assume l'indice di Utilizzazione fondiaria U_f applicabile sul lotto considerato e si rapporta ad esso la Superficie utile lorda (S_u) esistente definita al precedente art. 4.

ART. 45 - ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI PREESISTENTI

1.

Gli edifici esistenti alla data di adozione del PGT non rispondenti alle prescrizioni delle presenti Norme Tecniche di Attuazione non potranno subire modifiche, se non in funzione dell'adeguamento alle disposizioni in esse contenute ed in particolare alla destinazione d'uso.

2.

Per tali edifici sono comunque ammessi gli interventi *M1 Manutenzione Ordinaria* ed *M2 Manutenzione Straordinaria*

ART. 46 - RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

1.

Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti ai sensi del comma 1bis dell'art. 65 della LR 12/2005 è così regolamentato per i seguenti ambiti territoriali e tipologie di edifici o di interventi:

- negli ambiti del “*Tessuto storico – TS*”, di cui all'art. 57 delle NTA, non sono consentiti gli interventi di recupero dei sottotetti esistenti che comportino la modifica della quota di gronda e/o dell'andamento della falda;
- negli ambiti del “*Tessuto urbano consolidato prevalentemente residenziale TCR*”, di cui all'art. 58 delle NTA non sono consentiti gli interventi di recupero dei sottotetti esistenti che, comportando la modifica della quota di gronda e/o dell'andamento della falda in una porzione del fabbricato, modificano l'unitarietà compositiva di fabbricati a schiera o incidano negativamente sul prospetto di edifici che presentano connotati architettonici apprezzabili;
- negli ambiti del “*Tessuto urbano consolidato prevalentemente produttivo TCP*”, di cui all'art. 59 delle NTA, del “*Tessuto urbano consolidato prevalentemente commerciale TCC*”, di cui all'art. 60 delle NTA, dei “*Piani attuativi in itinere*”, di cui all'art. 61 delle NTA, non sono consentiti gli interventi di recupero dei sottotetti esistenti.

CAPO III DISPOSIZIONI VINCOLISTICHE

ART. 47 - PIANO STRALCIO DELLE FASCE FLUVIALI DEL BACINO DEL PO

1.

Le norme del “Piano stralcio delle fasce fluviali del bacino del Po” di cui al Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 24.7.1998 prevalgono rispetto ai contenuti del PGT.

2.

Il PR riporta con apposita simbologia nei propri elaborati cartografici:

- Il limite della Fascia A
- Il limite della Fascia B
- Il limite della Fascia C

Le disposizioni vigenti in tali contesti territoriali sono contenute nello Studio Geologico del territorio comunale, costituente parte integrante del presente strumento urbanistico ed alla cui lettura si rimanda.

ART. 48 - LIMITE DI RISPETTO DEI POZZI IDROPOTABILI

1.

Relativamente ai pozzi idrici destinati al consumo umano, individuati con apposita simbologia negli elaborati grafici del PR, valgono le seguenti indicazioni:

- alle zone di tutela assoluta, previste dal D.Lgs. 152/2006 art. 94 comma 3, aventi un'estensione di 10 metri di raggio, è attribuita la classe 4 di fattibilità geologica. Esse sono protette ed adibite esclusivamente alle opere di captazione e ad infrastrutture di servizio.
- per le zone di rispetto valgono le prescrizioni contenute nell'art. 94 comma 4 del D.Lgs. 152/2006. A tali aree è attribuita la classe 3 di fattibilità geologica. L'attuazione degli interventi o delle attività elencate all'art. 94 comma 5 del citato Decreto Legislativo (tra le quali edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, fognature, opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio) entro le zone di rispetto, è subordinata all'effettuazione di un'indagine idrogeologica di dettaglio che porti ad una riperimetrazione di tali zone secondo i criteri temporale o idrogeologico (come da D.G.R. n. 6/15137 del 27 giugno 1996) o che comunque accerti la compatibilità dell'intervento con lo stato di vulnerabilità delle risorse.

ART. 49 - LIMITE DI RISPETTO CIMITERIALE

1.

L'ambito di rispetto cimiteriale è individuato con apposita simbologia negli elaborati grafici del PGT, ai sensi delle prescrizioni del Regio Decreto n. 1265/1934 ed in eventuale riferimento alle modifiche introdotte da deliberazioni consiliari ed alla conseguente autorizzazione dell'A.S.L.

2.

All'interno di tale ambito sono vietati: la costruzione di nuovi edifici fuori terra o interrati. Per gli edifici preesistenti sono ammessi gli interventi *M1 Manutenzione Ordinaria*, *M2 Manutenzione Straordinaria*, *M4 Risanamento Conservativo*, *M5 Ristrutturazione Edilizia* funzionali all'utilizzo dell'edificio, ammettendo anche il cambio di destinazione d'uso ad eccezione della conversione in residenza. È consentita l'introduzione di volumi tecnici finalizzati all'adeguamento tecnologico.

3.

Per ragioni di interesse pubblico nell'ambito di rispetto cimiteriale possono essere realizzate piste ciclabili, parcheggi pubblici, cabine di trasformazione elettrica, attrezzature tecnologiche.

ART. 50 - LIMITE DI RISPETTO DEL DEPURATORE COMUNALE

1.

L'ambito di rispetto dell'impianto di depurazione consortile è individuato con apposita simbologia negli elaborati grafici del PGT, in conformità al punto 1.2, Allegato 4, della "Delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento" del 4 febbraio 1977, e successive modificazioni ed integrazioni.

2.

All'interno di tale ambito sono vietati: la costruzione di nuovi edifici fuori terra o interrati; gli interventi su edifici preesistenti che comportino variazione di volume o di SIp, ammettendo anche il cambio di destinazione d'uso ad eccezione della conversione in residenza. È consentita l'introduzione di volumi tecnici finalizzati all'adeguamento tecnologico.

3.

Per ragioni di interesse pubblico nell'ambito di rispetto del depuratore consortile possono essere realizzati: strade, piste ciclabili, parcheggi pubblici, cabine di trasformazione elettrica, attrezzature tecnologiche.

ART. 51 - LIMITE DI RISPETTO DELL'OLEODOTTO SIGEMI

1.

L'ambito di rispetto del tracciato interrato del oleodotto SIGEMI è individuato con apposita simbologia negli elaborati grafici del PGT.

2.

Nell'eventuale ubicazione di nuovi insediamenti, occorre tenere in debita considerazione quanto stabilito al punto 2.5.1 del D.M. 17 aprile 2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.", tabella 2.

ART. 52 - LIMITE FASCIA 150 m CORSI D'ACQUA VINCOLATI

1.

Gli elaborati grafici del PGT individuano con apposita simbologia la fascia di 150 m dei Fiume Ticino, Colatore Gravellone, Roggia Morasca, Lanca del Rottone e del Lamanino, Canale Mangialoca-Canale Venara-Canarolo, Canale Gaviola Meridionale, iscritto negli elenchi di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

2.

All'interno di tale fascia i progetti di opere che si intendono eseguire sono assoggettati a preventiva autorizzazione ai sensi della Parte III, Titolo I, Capi IV e V del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137".

3.

Nella fascia di 150 m la procedura di cui al precedente comma 2 non si applica alle aree che erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B alla data del 6 settembre 1985.

ART. 53 - FASCE DI RISPETTO DELLA VIABILITÀ

1.

Le fasce di rispetto della viabilità sono individuate graficamente negli elaborati del PGT e vengono definite dagli artt. 16, 17 e 18 del Decreto Legislativo 20.4.1992, n° 285 e dagli artt. 26, 27 e 28 del Decreto Presidente della Repubblica 16.12.1992, n° 495 e successive modificazioni.

Le specificazioni di dettaglio relative alla distanza dei fabbricati e delle recinzioni dalle strade, in applicazione delle disposizioni citate, sono riportate al paragrafo 1.3 del precedente art. 6.

In tali fasce di rispetto si applicano le norme delle citate disposizioni di legge; per gli edifici ricadenti in tali fasce sono ammessi unicamente gli interventi di *Manutenzione Ordinaria M1* e *Manutenzione Straordinaria M2*, di cui al precedente art. 11.

2.

All'interno delle fasce di rispetto della viabilità è ammessa la previsione di stazioni di servizio e distributori di carburanti (uso U6/4).

ART. 54 - SITO DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

1.

Trattasi di alcuni ambiti situati rispettivamente nei pressi del confine comunale con Villanova d'Ardenghi e i Sabbioni, ove il PTCP indica areali "a rischio di ritrovamento", perciò potenzialmente interessato dal rinvenimento di testimonianze archeologiche, ancorché non direttamente coinvolte da regolari campagne di scavo.

2.

In tale area, fino all'entrata in vigore di specifici piani di settore da parte della Provincia d'intesa con la competente Soprintendenza, ogni attività di trasformazione urbanistica, o che comporti escavazione - anche a carattere agricolo - di profondità superiore a cm. 50, deve essere autorizzata dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici.

3.

Non sono soggette a limitazioni per effetto del presente articolo, anche in assenza dei piani di settore di cui al precedente comma, le seguenti attività:

- interventi direttamente connessi alle attività di studio e di ricerca sui siti, da parte degli Enti e degli Istituti scientifici autorizzati;
- interventi di manutenzione e di risanamento conservativo delle infrastrutture e/o del patrimonio edilizio esistente;
- l'ordinaria utilizzazione agricola dei suoli secondo gli ordinamenti colturali in atto.

ART. 55 - EDIFICI VINCOLATI

1.

Nel territorio in oggetto esistono alcuni fabbricati di interesse storico architettonico che sono vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004. Le tipologie di vincolo identificate dalla legislazione vigente sono essenzialmente due:

- la prima categoria, per cui la prescrizione di salvaguardia viene sancita da uno specifico decreto di vincolo;
- la seconda categoria, in cui rientrano tutti i beni di proprietà pubblica che rivestono interesse storico e artistico, che sono sottoposti alla salvaguardia prevista dalla medesima legge anche se non sono oggetto di uno specifico vincolo (art. 12, comma 1, D.Lgs 42/2004);

2.

All'interno del comune di Carbonara al Ticino risultano essere vincolati con specifico decreto i seguenti immobili:

- Edificio di civile abitazione sec. XVII.

CAPO IV TESSUTI URBANI CONSOLIDATI

ART. 56 - GENERALITÀ

1.

Ai fini della salvaguardia, della riqualificazione e della trasformazione equilibrata degli ambienti urbani, il territorio urbanizzato viene suddiviso nei seguenti sotto ambiti denominati "Tessuti urbani consolidati", come risulta dagli elaborati grafici, redatti in scala 1:5.000 e 1:2.000, costituenti parte integrante e sostanziale del PR:

- *Tessuto storico e nuclei frazionali - TS*
- *Tessuto urbano consolidato prevalentemente residenziale - TCR*
- *Tessuto urbano consolidato prevalentemente produttivo - TCP*
- *Tessuto urbano consolidato prevalentemente commerciale - TCC*

2.

Per "Tessuto urbano consolidato" si intende un'organizzazione territoriale, urbanistico - edilizia, che presenta caratteri di residualità dal punto di vista della potenzialità edificatoria e aspetti di omogeneità dal punto di vista della trasformazione storica, del rapporto formale e dimensionale tra spazi pubblici e spazi privati, del rapporto tra tipo edilizio e lotto pertinenziale, ed infine la prevalenza di una o più funzioni urbanistiche significative.

Nel tessuto urbano consolidato sono altresì ricompresi gli ambiti di completamento, i quali corrispondono ad aree inedificate o, più generalmente, a porzioni di territorio urbano libere da qualunque tipo di fabbricato, situate in posizione interstiziale e/o marginale, ove il PR consente l'edificabilità ai fini di un ricompattamento della maglia edilizia esistente e di una ricucitura e ricomposizione dei bordi urbani.

3.

Nei successivi articoli di cui al Capo III del presente Titolo, per ciascun "Tessuto urbano consolidato" vengono definite:

- la normativa funzionale;
- i parametri urbanistici ed edilizi;
- le modalità di attuazione;
- eventuali prescrizioni particolari.

4.

Nella normativa funzionale, oltre agli usi principali e agli usi vietati, possono essere prescritti alcuni "usi regolati", ovvero parametri quantitativi (percentuale della Su) che devono essere rispettati sia in caso di intervento edilizio diretto, sia in caso di intervento edilizio convenzionato.

Gli usi non citati nella regolazione non possono sostituire gli usi per cui è prescritta una minima presenza percentuale, finalizzata ad assicurare l'indispensabile mix funzionale.

In ogni caso il parametro quantitativo dovrà essere verificato per ciascun edificio interessato totalmente o parzialmente dall'intervento stesso.

5.

Nei parametri urbanistici ed edilizi si procede alla definizione degli indici di utilizzazione fondiaria, dei rapporti di copertura e delle altezze.

L'indice di Utilizzazione fondiaria U_f viene prescritto per interventi di ricostruzione, di ampliamento di fabbricati esistenti e di nuove costruzioni di fabbricati esistenti.

L'indice di Utilizzazione fondiaria $U_f = U_{fe}$ (Indice di Utilizzazione fondiaria esistente) viene invece prescritto in caso di demolizione e nuova ricostruzione e vale quando U_{fe} è superiore all'indice U_f prescritto per i nuovi interventi; nel caso contrario l'indice U_f prescritto per i nuovi interventi vale anche per quelli di demolizione e nuova costruzione.

6.

Nei “Tessuti consolidati” il PR si attua di norma per intervento edilizio diretto e/o convenzionato, secondo le modalità d'intervento di cui al precedente Titolo I, Capo IV.

ART. 57 - TESSUTO STORICO E NUCLEI FRAZIONALI – “TS”

1.

Trattasi del tessuto esistente di impianto storico, individuato con specifica perimetrazione negli elaborati grafici del PR in scala 1:2.000 e che presenta complessivi valori urbanistici, architettonici, storici ed ambientali da salvaguardare. Nel “*Tessuto Storico e nuclei frazionali*” prevalgono destinazioni polifunzionali, con prevalenza dell'uso residenziale che si accompagna ad usi e funzioni pubbliche e private di interesse locale e urbano.

2.

Il “*Tessuto storico e nuclei frazionali*” viene classificato come “Zona Omogenea A” sulla base del D.M. 1444/68 e come “*Zone di recupero del patrimonio edilizio esistente*” ai sensi dell'art. 27 della L. 457/1978

3.

Il PR individua:

- il perimetro del “Tessuto Storico e nuclei frazionali”;
- gli edifici di carattere storico, monumentale o di particolare pregio ambientale;

4.

Il PR individua le unità edilizie quali riferimento per la valutazione e la contestualizzazione dei singoli interventi. Gli interventi su parti o porzioni di un'unità edilizia debbono rappresentare, con apposito studio esteso all'intera unità, la coerenza dell'intervento proposto al fine della tutela dei valori unitari dell'edificio o del complesso di edifici. Ove necessario tale studio dovrà essere esteso al contesto circostante, anche ai fini di verifica paesistica e di sensibilità del sito d'intervento.

5.

Nel “*Tessuto Storico e nuclei frazionali – TS*” l'attività edilizia si svolge tramite interventi diretti e/o convenzionati, con Piano Particolareggiato e/o di Recupero di iniziativa pubblica o privata, ai sensi delle presenti norme e della Legge n. 457/78.

6.

a) Normativa funzionale:

Uso principale:

Destinazioni comprese nel gruppo funzionale:

U1 Uso Residenziale

Usi vietati:

Destinazioni comprese nei seguenti gruppi funzionali:

U2 Uso Primario

U3 Uso Secondario

U4 Uso Terziario (limitatamente agli usi U4/2 Commercio al dettaglio: medie strutture di vendita, U4/3 Commercio al dettaglio: grandi strutture di vendita; U4/4 Commercio al dettaglio: strutture di vendita organizzate in forma unitaria; U4/5 Commercio all'ingrosso; e conformemente alle disposizioni dell'art. 77)

Usi regolati:

I seguenti Usi sono previsti nella misura massima di 50% della Su complessiva:

U4/1 Commercio al dettaglio: esercizi di vicinato

- U4/6 Pubblici esercizi
- U4/9 Artigianato di servizio

b) Parametri urbanistici ed edilizi:

Uf = Uf esistente

H = H esistente

c) Modalità di attuazione

L'uso U4/9 è previsto con esclusione delle lavorazioni inquinanti e comunque incompatibili con la residenza. Non dovranno in ogni caso essere consentite le attività inserite nell'elenco di cui al Decreto Ministeriale 5.9.1994 "Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del T.U.LL.SS." salvo eventuale deroga concessa su conforme parere degli uffici competenti.

Per i fabbricati individuati con apposita simbologia nelle *Tavole PR.02b Modalità di intervento*. è previsto l'intervento edilizio diretto di cui al precedente art. 11. Si prevedono le seguenti modalità costruttive:

c.1) Manutenzione Straordinaria

Il criterio della Manutenzione straordinaria si applica a quegli edifici coerenti e/o in contrasto con le caratteristiche morfologico - strutturali della zona, che, a seguito di sostanziali recenti interventi di rinnovamento tipologico, strutturale e distributivo, non necessitano di imminenti opere di trasformazione edilizia tali da condurli ad organismi edilizi in tutto o in parte diversi dal precedente .

La finalità dell'intervento è il mantenimento e la conservazione delle attuali condizioni generali dell'edificio, da conseguire attraverso opere e modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni dell'assetto distributivo delle singole unità immobiliari.

E' obbligatorio:

- a) conservare eventuali elementi decorativi di pregio;
- b) conservare le parti superstiti delle strutture verticali (murature perimetrali e di spina) e di quelle orizzontali quando trattasi di strutture voltate o di solai in legno di pregevole fattura;
- c) conservare tutti gli elementi architettonici isolati (fontane, edicole, lapidi, ecc.);
- d) eliminare le sovrastrutture di epoca recente che non rivestono alcun interesse o che abbiano carattere di precarietà e di accidentalità.

E' consentito:

- a) sostituire le finiture esterne, con l'accortezza di conservare e gli elementi decorativi di pregio;
- b) rinnovare e sostituire parti delle strutture, anche portanti, tra cui coibentare e sostituire integralmente il manto di copertura;
- c) installare ed integrare gli impianti igienico-sanitari e tecnici, senza alterazione di volumi e superfici;
- d) Modificare l'assetto distributivo di singole attività immobiliari, anche con opere che comportino aggregazione o suddivisione di unità immobiliari purché non alterino l'impianto distributivo complessivo dell'edificio e non interessino parti comuni;
- e) per quanto riguarda gli edifici a destinazione produttiva - industriale, artigianale, commerciale e agricola, installare gli impianti tecnologici e realizzare impianti e opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela agli inquinamenti e sulla igienicità degli edifici e sulla sicurezza delle lavorazioni, sempre che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio, né mutamento delle destinazioni d'uso; i relativi volumi tecnici potranno essere realizzati, se necessario, all'esterno dell'edificio, purché non configurino incremento della superficie utile destinata all'attività produttiva o commerciale.

c.2) Restauro

Il criterio di Restauro si applica ad edifici e strutture murarie, vincolati o meno ai sensi del D. Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di particolare rilevanza monumentale e storica.

La finalità dell'intervento è la conservazione integrale delle caratteristiche morfologiche, tipologiche e strutturali dell'edificio originario o anche consolidate nel tempo, da conseguire attraverso l'applicazione dei metodi e delle cautele del restauro scientifico.

E' obbligatorio:

- a) conservare le facciate esterne ed interne e le loro partiture, i volumi esistenti, l'andamento dei tetti e l'intero apparato decorativo (gronde, marcapiani, portali, ecc.);
- b) conservare le strutture originarie verticali ed orizzontali (volte, solai, false volte, ecc.);
- c) conservare le altezze interpiano, gli impianti scala ed i collegamenti orizzontali originari;
- d) conservare e/o ripristinare le aperture originarie in tutte le facciate;
- e) conservare tutti gli elementi architettonici isolati quali fontane, edicole, lapidi, ecc.;
- f) eliminare le sovrastrutture di epoca recente che non rivestono interesse o che abbiano carattere di precarietà e di accidentalità.

E' consentito:

- a) realizzare opere di consolidamento statico delle fondazioni, delle murature, delle volte e dei solai;
- b) installare servizi igienici illuminati ed aerati artificialmente e posto cottura in nicchia con ventilazione forzata sistemate in locali illuminati ed aerati naturalmente;
- c) sostituire o ricostruire parti profondamente degradate di strutture verticali ed orizzontali (soffitti in legno, travature del tetto) con materiali analoghi agli originali, in forma, dimensione e collocazione identica all'originale; è consentito l'uso di moderne tecnologie (ferro, C.A.) solo laddove esigenze di carattere statico lo giustificano;
- d) utilizzare ai fini abitativi vani con altezza minima pari a ml 2,40 (purché già utilizzati ed autorizzati con destinazione d'uso abitativa), qualora la preesistenza di solai pregevoli o la posizione delle finestre non consenta altrimenti;
- e) introdurre ascensori quando sia richiesto da esigenze di recupero funzionale senza che ciò debba, in ogni caso, arrecare alcun danno alla morfologia, alla tipologia ed alle strutture soprattutto orizzontali (volte o pregevoli soffitti in legno) dell'edificio; non sono ammessi volumi tecnici emergenti dalla copertura;
- f) modificare gli elementi non strutturali variabili rispetto alla tipologia dell'immobile (tavolati) senza compromettere l'unità di volte o di pregevoli soffitti in legno;
- g) modificare la destinazione d'uso solo quando questa risulti inadeguata alla salvaguardia dell'edificio, quindi introdurre nuove destinazioni compatibili con le caratteristiche formali e tipologiche dell'edificio comprese negli usi previsti;
- h) utilizzare a scopo residenziale i sottotetti conformemente ai disposti di cui alla Parte II Titolo IV Capo I "Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti" della L.R. 12/2005 senza modificare l'involucro edilizio esistente.

c.3) Risanamento Conservativo

Il criterio di Risanamento Conservativo si applica a quegli edifici che, nonostante gli interventi di rinnovamento stratificatisi nel tempo, presentano ancora un riconoscibile impianto tipologico ed un sistema distributivo ampiamente recuperabili e garanti di un riutilizzo attuale ed ancora sostanzialmente vitale.

La finalità dell'intervento è la salvaguardia del valore storico-ambientale dell'edificio da conseguire attraverso la conservazione della distribuzione, della tecnologia edilizia e della morfologia dell'edificio.

E' obbligatorio:

- a) conservare le facciate esterne ed interne e le loro partiture, i volumi esistenti, l'andamento dei tetti e l'intero apparato decorativo (gronde, marcapiani, portali, ecc.);
- b) conservare le strutture originarie verticali (murature perimetrali e di spina) e quelle orizzontali quando trattasi di strutture voltate o di solai in legno di pregevole fattura;
- c) conservare e/o ripristinare le aperture originali;
- d) conservare gli impianti scala ed i collegamenti orizzontali (ballatoi, ringhiere, logge) originali, caratterizzanti la tipologia del fabbricato; lo spostamento è consentito in caso di comprovata inidoneità funzionale della localizzazione originaria;
- e) conservare tutti gli elementi architettonici isolati (fontane, edicole, lapidi, ecc.);
- f) eliminare le sovrastrutture di epoca recente che non rivestono alcun interesse o che abbiano carattere di precarietà e di accidentalità.

E' consentito:

- a) realizzare opere di consolidamento statico delle fondazioni, delle murature, delle volte e dei solai;
- b) installare servizi igienici illuminati ed aerati artificialmente e posto cottura in nicchia con ventilazione

- forzata sistemate in locali illuminati ed aerati naturalmente;
- c) traslare i solai privi di valore architettonico fino a cm 50 dalla loro posizione originale, sempre che questo intervento non richieda modifiche nella posizione delle finestre della facciata su strada o principali;
 - d) utilizzare ai fini abitativi vani con altezza minima fino a ml 2,40 (purché già utilizzati ed autorizzati con destinazione d'uso abitativa), qualora la preesistenza di solai pregevoli o la posizione delle finestre non consenta altrimenti;
 - e) introdurre nuove scale, quando sia richiesto da esigenze di recupero funzionale; non sono ammessi volumi tecnici emergenti dalla copertura;
 - f) modificare gli elementi strutturali variabili rispetto alla tipologia dell'immobile (tavolati) senza compromettere l'unità di volte o di pregevoli soffitti in legno;
 - g) utilizzare a scopo residenziale i sottotetti conformemente ai disposti di cui alla Parte II Titolo IV Capo I "Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti" della L.R. 12/2005 senza modificare l'involucro edilizio esistente;
 - h) dare nuovi allineamenti e dimensioni alla partitura delle finestre ed introdurre nuove aperture solo sulle facciate interne purché queste non abbiano pregevoli connotati architettonici.

c.4) Ristrutturazione edilizia

Il criterio della Ristrutturazione edilizia si applica a quegli edifici che al seguito di sostanziali interventi di rinnovamento stratificatisi nel tempo presentano solo parti superstiti dell'impianto tipologico e del sistema distributivo originale.

La finalità dell'intervento è la salvaguardia del valore storico-ambientale che riveste l'edificio, da conseguire attraverso il recupero delle parti superstiti dell'impianto strutturale originale e la riorganizzazione del sistema distributivo per ridare razionalità all'intero organismo.

E' obbligatorio:

- a) conservare eventuali elementi decorativi di pregio (gronde, marcapiani, portali, ecc.);
- b) conservare le parti superstiti delle strutture verticali (murature perimetrali e di spina) e di quelle orizzontali quando trattasi di strutture voltate o di solai in legno di pregevole fattura;
- c) conservare tutti gli elementi architettonici isolati (fontane, edicole, lapidi, ecc.);
- d) eliminare le sovrastrutture di epoca recente che non rivestono alcun interesse o che abbiano carattere di precarietà e di accidentalità.
- e) nel caso di recupero ai fini abitativi di sottotetti, fienili e rustici in genere, conservare l'andamento delle coperture esistenti, le quote di gronda e di colmo; è consentito aumentare tali altezze esclusivamente per il conseguimento dell'altezza minima e media geometrica per conseguire l'abitabilità dei locali. L'altezza minima non dovrà in nessun caso superare i 2 metri.

E' consentito:

- a) installare servizi igienici illuminati ed aerati artificialmente e posto cottura in nicchia con ventilazione forzata, sistemati in locali illuminati ed aerati naturalmente;
- b) traslare i solai privi di valore architettonico senza aumentare il numero dei piani esistenti;
- c) introdurre nuove scale, ascensori e montacarichi; non sono ammessi volumi tecnici emergenti dalla copertura;
- d) modificare gli elementi strutturali variabili (tavolati) senza compromettere l'unità di volte e pregevoli soffitti in legno;
- e) utilizzare a scopo residenziale i sottotetti conformemente ai disposti di cui alla Parte II Titolo IV Capo I "Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti" della L.R. 12/2005 senza modificare l'involucro edilizio esistente (è consentito installare abbaini e finestre in falda).
- f) dare nuovi allineamenti e dimensioni alla partitura delle finestre ed introdurre nuove aperture su tutte le facciate purché queste non abbiano pregevoli connotati architettonici e non alterino l'immagine originaria dell'edificio;
- g) utilizzare a scopo residenziale i sottotetti conformemente ai disposti di cui alla Parte II Titolo IV Capo I "Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti" della L.R. 12/2005 senza modificare l'involucro edilizio esistente;
- h) sostituire quelle porzioni della struttura muraria originale laddove l'uso di tecnologie costruttive

precarie ed inadeguate rendano la loro conservazione impossibile o eccessivamente onerosa.

Gli edifici rustici adiacenti ad edifici residenziali, per cui è stata prevista la Ristrutturazione Edilizia come modalità di intervento potranno essere recuperati ad uso residenziale o ad altro uso previsto dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Il recupero di tali unità oltre a consentire l'adeguamento funzionale degli edifici residenziali annessi, consente il recupero ambientale di zone degradate.

c.5) Ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso

Il criterio di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso si applica a quegli edifici, individuati nelle schede raccolte nell'Allegato PR.02 che per loro caratteristiche tipologiche ed architettoniche sono facilmente recuperabili ad altri usi.

Il recupero di tali unità oltre a consentire l'adeguamento funzionale del contesto entro il quale si trovano inseriti, consente il recupero ambientale di zone degradate.

I criteri di intervento previsti per tali immobili sono quelli indicati al precedente punto c.4 Ristrutturazione edilizia.

c.6) Demolizione senza ricostruzione

Il criterio della demolizione senza ricostruzione riguarda quegli edifici o quelle parti di edifici estranee all'impianto originario, aggiunte e superfetazioni prive di valore architettonico in contrasto con la tipologia dell'edificio e con il tessuto circostante.

Trattasi di edifici accessori alla residenza di recente costruzione, con carattere di precarietà, realizzati con materiali di fortuna, in contrasto con il tessuto circostante.

Il rilascio di qualsiasi provvedimento abilitativo relativo agli edifici di cui fa parte l'edificio secondario è subordinato alla demolizione di quest'ultimo, con l'obbligo di risistemazione e ripristino dell'area occupata dal medesimo.

c.7) Demolizione con ricostruzione

Il criterio della demolizione con ricostruzione riguarda quegli edifici o quelle parti di edifici estranee all'impianto originario, aggiunte e superfetazioni prive di valore architettonico in contrasto con la tipologia dell'edificio e con il tessuto circostante.

Trattasi di edifici accessori alla residenza di recente costruzione, con carattere di precarietà, realizzati con materiali di fortuna, in contrasto con il tessuto circostante.

Nel caso di edifici accessori o rustici le cui dimensioni non consentano l'utilizzo a box o posto auto coperto, in fase di ricostruzione è consentito l'ampliamento fino a raggiungere al massimo la dimensione di 15 mq, con l'obbligo di conservare la posizione del fabbricato all'interno del lotto e di procedere con l'ampliamento mantenendo l'allineamento con almeno due lati del fabbricato esistente.

Il rilascio di qualsiasi provvedimento abilitativo relativo agli edifici di cui fa parte l'edificio secondario è subordinato alla demolizione di quest'ultimo, con l'obbligo di ripristino del fabbricato con la medesima sagoma del fabbricato demolito, intervento a sua volta subordinati a provvedimento abilitativo edilizio come previsto dalla normativa vigente.

c.8) Piano di Recupero

Gli ambiti soggetti a Piano di Recupero di iniziativa privata di cui all'art. 30 della Legge 457/1978 sono delimitati con la deliberazione prevista dall'art. 27 della stessa legge.

Sono assoggettati a Piano di Recupero:

- gli interventi che comportino la riorganizzazione dell'assetto urbanistico di un comparto interessato da costruzioni di scarso valore storico architettonico e caratterizzate dalla modalità di intervento "Ristrutturazione";
- gli interventi che si discostano, verso una modalità più gravosa, dalla modalità di intervento prevista per la singola unità edilizia nella *Allegato PR 02 Perimetrazione dei centri storici, schede di rilievo degli edifici e modalità di intervento*, attraverso l'approvazione del piano con Deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi del citato art. 27 della Legge 457/1978.

d) Interventi di sistemazione sulle aree inedificate.

Le prescrizioni per tali aree prevedono interventi sugli spazi pubblici e privati rimasti in edificati nel contesto delle costruzioni dell'insediamento storico con le seguenti modalità:

1. Area inedificabile con sistemazione a verde

- Su tali aree sono vietate costruzioni di qualunque tipo, anche a titolo precario, ad eccezione di gazebi e barbecue.
- Per tali aree è prescritto il mantenimento della sistemazione a parco, giardino, orto od ortaglia, qualora essa già sussista. Qualora invece l'area allo stato attuale sia usata è prescritta la sua trasformazione a verde nella misura maggiore o uguale al 75% della superficie. È possibile trasformare orti ed ortaglie in giardino o parchi attraverso un appropriato progetto di piantumazione.
- Il progetto di sistemazione dell'area destinata a verde è sempre contestuale al progetto di intervento sull'edificio a cui tale area verde è pertinente.
- Il progetto di sistemazione dell'area destinata a verde può non essere richiesto qualora il progetto dell'intervento edilizio riguardi unità immobiliari singole (singoli alloggi).
- Il progetto di sistemazione dell'area destinata a verde può essere un progetto autonomo qualora non si intervenga sul costruito.
- In tutti i progetti di sistemazione a verde dovranno essere rilevati ed indicati su apposita planimetria gli alberi e gli arbusti esistenti allegandone una documentazione fotografica.
- I progetti dovranno essere studiati in modo tale da rispettare la vegetazione esistente.
- Le essenze delle nuove alberature e dei nuovi arbusti dovranno essere scelte tra le specie autoctone, di concerto con l'Ente Parco della Valle del Ticino, scelte tra quelle indicate nell'Allegato D delle presenti norme.
- La nuova alberature dovrà essere disposta a formare gruppi alberati e comunque opportunamente collegati tra loro in rapporto ai fabbricati ed alle viste alternative.
- L'abbattimento degli alberi esistenti è rigorosamente vietato, tranne che per la tutela della pubblica incolumità ed in caso di fallanze, nel rispetto della normativa del PTC del Parco.
- In relazione alla difesa del patrimonio arboreo, l'amministrazione comunale potrà richiedere alla proprietà, attraverso apposito atto, particolari interventi manutentivi delle alberature, in particolare per la sostituzione di alberi malati.

2. Area inedificabile con pavimentazione

- Su tali aree sono vietate costruzioni di qualunque tipo, anche a titolo precario, anche a titolo precario, ad eccezione di gazebi e barbecue.
- Per tali aree è prescritto il mantenimento delle pavimentazioni esistenti se realizzate in ciottoli di fiume, beola o altri materiali litoidi.
- Qualora l'area allo stato attuale non sia pavimentata o sia asfaltata o cementata, il realtivo progetto di sistemazione deve prevedere l'uso dei suddetti materiali litoidi.
- È ammesso l'uso della sistemazione a ghiaietto o con elementi prefabbricati in cemento e graniglia o ghiaietto di fiume, disposti irregolarmente.
- Qualora non sussista allo stato di fatto una pavimentazione di pregio in materiali litoidi è ammessa la sistemazione a verde di parte dell'area.
- Il progetto di sistemazione dell'area con pavimentazione è sempre contestuale a progetto di intervento sull'edificio a cui tale area è pertinente.
- Il progetto di sistemazione dell'area con pavimentazione può non essere richiesto qualora il progetto dell'intervento edilizio riguardi unità immobiliari singole (singoli alloggi).
- Il progetto di sistemazione dell'area con pavimentazione può essere un progetto autonomo qualora non si intervenga sul costruito.
- Qualora esistano su tali aree piante isolate ad alto fusto, queste vanno scrupolosamente conservate e la pavimentazione deve essere formata ad un'opportuna distanza dal piede dell'albero, per consentirne un regolare sviluppo vegetativo.

e) Prescrizioni particolari.

1. Negli edifici del "Tessuto Storico e nuclei frazionali – TS" è sempre possibile effettuare interventi di tipo M1 - manutenzione ordinaria e M2 - manutenzione straordinaria come definiti al precedente art. 11, ad eccezione dei fabbricati individuati con modalità di intervento M7 –

Demolizione senza ricostruzione all'interno della Tavola PR.02b Modalità di intervento.

2. In tutti gli interventi edilizi sugli edifici esistenti, per le parti di finitura esterna dell'edificio, è obbligatorio l'uso di materiali tradizionali.
All'uopo si prescrive:
 - a. per le coperture: l'uso del coppo in laterizio, eventualmente posato su lastra sottocoppo, esclusivamente con reimpiego di materiali di recupero; gronde in legno e laterizio o con ripristino dei materiali originali;
 - b. per i rivestimenti esterni: la conservazione anche parziale delle murature in pietra a vista ed in laterizio a vista, l'uso di intonaco civile, con eventuale zoccolatura in beola, serizzo o altro materiale locale, non levigato. E' vietato l'uso di intonaco plastico ed il rivestimento con materiale ceramico. Il colore dell'intonaco dovrà essere concordato con l'Ufficio Tecnico sulla base di colori di riferimento scelti nella gamma delle terre;
 - c. per gli infissi esterni: l'uso di infissi e telai in legno e di imposte in legno di tipo a persiana od antoni;
 - d. per le porte esterne: l'uso di telai in legno e di battenti in legno;
 - e. per i serramenti di negozi: l'uso di telai in legno o metallo verniciato (con l'esclusione dei metalli anodizzati);
 - f. per i canali di gronda: l'uso del rame e della lamiera verniciata;
 - g. per cornici, soglie, davanzali: l'uso del serizzo, beola o altro materiale locale;
 - h. per le insegne dei negozi: è fatto obbligo di conservare e ripristinare l'esistente se pregevole, sono vietate le insegne luminose a bandiera. Le insegne, se luminose, devono essere alloggiare nella specchiatura della vetrina;
 - i. è vietata l'installazione di tende da sole e capottine ai piani superiori degli edifici e gli interventi edilizi sugli edifici devono prevederne la rimozione se esistenti.
3. Per tutti i progetti di Restauro, Risanamento Conservativo e Ristrutturazione Edilizia ricompresi nel TS, si richiede il rilievo dettagliato dello stato di fatto consistente nella restituzione planimetrica di tutti i piani, delle sezioni significative e dei prospetti di tutte le fronti in scala 1:50, accompagnato da una adeguata documentazione fotografica; inoltre anche gli elaborati progettuali e di confronto proposti dovranno essere redatti in scala 1:50.
4. Gli spazi scoperti di pertinenza degli edifici sono inedificabili, ad eccezione di interventi regolamentati da Piani di Recupero e/o permessi di costruire convenzionati.
5. Le eventuali pavimentazioni in pietra naturale e/o in materiali di particolare pregio e fattura dovranno essere conservate e mantenute nella loro integrità e non potranno essere sostituite con pavimentazioni costituite da altri materiali.
6. Gli interventi, con la sola eccezione di quelli manutentivi, dovranno perseguire la conservazione o il ripristino degli spazi liberi: corti, aie, piazzali, giardini, parchi, orti, chiostri, patii, sgombrandoli dalla presenza di superfetazioni.
7. Le alberature ad alto fusto esistenti, anche se non inserite in giardini e parchi di pregio, vanno conservate e tutelate e non possono essere tagliate se non per grave malattia e previo autorizzazione dell'autorità competente; valgono in ogni caso le norme di cui al precedente art. 17.
8. I limiti di unità di facciata non devono essere alterati anche in caso di interventi parziali.
9. In presenza di pubblici esercizi la Su è integrabile con strutture leggere per giardini d'inverno e simili, spazi pedonali e di sosta arredati e coperti; in tali casi, la dimensione delle superfici coperte da queste strutture non potrà comunque superare il 30% della Su della specifica attività insediata ed il progetto dovrà avere particolare trasparenza e qualità, per materiali, disegno architettonico e protezione acustica. La destinazione è vincolante per il mantenimento del manufatto.
10. In generale i portici e gli androni degli edifici, sia nel caso in cui sia previsto il loro mantenimento e praticabilità sia per nuove aperture, dovranno presentare chiusure parzialmente trasparenti verso gli spazi interni, salvo il caso di manufatti e portali originari preesistenti;
11. Fatti salvi i casi di necessità documentate connesse all'interesse pubblico e alla sicurezza, vanno conservati i muri e le recinzioni che sono componente storico ambientale dell'unità edilizia, con l'opportunità di apertura di "finestre", anche con griglia, al fine di consentire visibilità verso spazi interni; non sono consentite recinzioni in calcestruzzo ed il progetto di nuovi interventi dovrà avere particolare qualità, per materiali, disegno architettonico delle finiture e delle parti trasparenti;
12. Sono consentiti risanamenti e ristrutturazioni di sottotetti a fini abitabili, ai sensi della normativa

vigente in materia, qualora compatibili con il valore storico-ambientale dell'edificio e con la sensibilità paesistica del sito;

13. Nell'ambito di Piani Attuativi e di Recupero potranno essere attuate modalità d'intervento diverse da quelle prescritte nel presente articolo purché vengano salvaguardati gli elementi di particolare pregio architettonico e ambientale recuperabili.
14. Sono consentiti risanamenti e ristrutturazioni di sottotetti a fini abitabili, ai sensi della normativa vigente in materia, qualora compatibili con il valore storico-ambientale dell'edificio e con la normativa vigente del PTC del Parco del Ticino.
15. Le indicazioni contenute nelle Tavole PR.02a e Tavole PR.02b sono coerenti con i disposti della DGR 2 agosto 2001, n. VII/5983 e con quelli della DCR 29 novembre 2003, n. VII/919.
16. L'eventuale dismissione dei fabbricati ancora afferenti all'attività agricola individuati nell'elaborato nelle Tavole PR.02a e Tavole PR.02b è da effettuarsi ai sensi del "Regolamento relativo alle modalità per l'individuazione ed il recupero degli insediamenti rurali dismessi", approvato dall'Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino con Deliberazione n. 106 del 26 ottobre 2005.

ART. 58 - TESSUTO URBANO CONSOLIDATO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE – "TCR"

1.

Trattasi del tessuto urbano prevalentemente residenziale, posto ai margini del "Tessuto Storico" del Capoluogo e caratterizzato da un'elevata densità edilizia ed abitativa; pur essendo sostanzialmente privo di valori storico-architettonici ed ambientali da salvaguardare, tale contesto urbano, caratterizzato dalla presenza di edifici pluripiano, conserva in taluni casi un impianto urbanistico riconoscibile ed un mix tipologico in cui si ritrovano edifici tradizionali ed architetture moderne.

2.

Il "Tessuto urbano consolidato prevalentemente residenziale – TCR" viene classificato come "Zona Omogenea B" sulla base del D.M. 1444/68.

3.

a) Normativa funzionale:

Uso principale:

Destinazioni comprese nel gruppo funzionale:

U1 Uso Residenziale

Usi vietati:

Destinazioni comprese nei seguenti gruppi funzionali:

U2 Uso Primario

U3 Uso Secondario

U4 Uso Terziario (limitatamente agli usi U4/2 Commercio al dettaglio: medie strutture di vendita, U4/3 Commercio al dettaglio: grandi strutture di vendita; U4/4 Commercio al dettaglio: strutture di vendita organizzate in forma unitaria; e conformemente alle disposizioni dell'art. 77)

b) Parametri urbanistici ed edilizi:

In caso di ristrutturazione edilizia:

Uf = Uf esistente

H = H esistente

In caso di demolizione e ricostruzione, di ampliamenti di fabbricati esistenti e/o di sfruttamento della capacità edificatoria residua:

Uf massimo = 0,60 mq/mq

Rc massimo = 60 %

H massima = 9,00 m

N° massimo di piani fuori terra = 3

c) Modalità di attuazione

Nel “Tessuto urbano consolidato ad alta densità prevalentemente residenziale” l’attività edilizia si svolge tramite interventi diretti e/o convenzionati.

d) Prescrizioni particolari:

1. Le aree pubbliche per parcheggi sono dimensionate ai sensi del successivo art. 92.

ART. 59 - TESSUTO URBANO CONSOLIDATO PREVALENTEMENTE PRODUTTIVO – “TCP”

1.

Trattasi del tessuto consolidato con prevalenza di funzioni produttive artigianali ed industriali, di recente insediamento, con ricorrenti tipologie edilizie e produttive.

2.

Il “*Tessuto urbano consolidato prevalentemente produttivo – TCP*” viene classificato come “Zona Omogenea B” sulla base del D.M. 1444/68.

3.

a) Normativa funzionale:

Uso principale:

Destinazioni comprese nel seguente gruppo funzionale:

U3 Uso Secondario

Usi vietati:

Destinazioni comprese nei seguenti gruppi funzionali:

U1 Uso Residenziale

U2 Uso Primario

U4 Uso Terziario (limitatamente agli usi U4/3 Commercio al dettaglio: grandi strutture di vendita; U4/4 Commercio al dettaglio: strutture di vendita organizzate in forma unitaria; e conformemente alle disposizioni dell’art. 77)

b) Parametri urbanistici ed edilizi:

In caso di ristrutturazione edilizia:

Uf = Uf esistente

H = H esistente

In caso di demolizione e ricostruzione, di ampliamenti di fabbricati esistenti e/o di sfruttamento della capacità edificatoria residua:

Uf = 0,70 mq/mq

Rc = 60%

H massima = m 10,00 ad esclusione dei volumi tecnici, delle torri di lavorazione e degli impianti di carattere straordinario, per i quali è consentita un’altezza massima di m 15,00

c) Modalità di attuazione

Nel “*Tessuto urbano consolidato prevalentemente produttivo - TCP*” l’attività edilizia si svolge tramite interventi diretti e/o convenzionati.

d) Prescrizioni particolari:

1. Per ogni nuovo intervento edilizio, lungo il perimetro dei comparti dovranno essere previste opportune opere di mascheramento ed inserimento ambientale con conseguenti misure di mitigazione estetico-visuale, come ad esempio fasce verdi aventi larghezza minima pari a 5 m e piantumate con essenze arboree autoctone, al fine di salvaguardare le zone limitrofe da fenomeni di intrusione e di occlusione ambientale.
2. Tenuto conto che gli ambiti in esame risultano connotati dalla presenza di insediamenti produttivi, oltre alle indicazioni contenute nell’art. 16, particolare attenzione dovrà essere prestata alle scelte

dimensionali dei volumi, alla definizione degli allineamenti e delle altezze, delle caratteristiche costruttive e delle tipologie edilizie nonché alla scelta cromatica dei nuovi edifici che, in analogia a quelli dei fabbricati limitrofi, dovranno contribuire a creare un comparto unitario, ben integrato ed armonizzato con il contesto esistente.

3. Le aree pubbliche per parcheggi sono dimensionate ai sensi del successivo art. 92.

ART. 60 - TESSUTO URBANO CONSOLIDATO PREVALENTEMENTE COMMERCIALE E RICETTIVO – “TCC”

1.

Trattasi del tessuto consolidato con prevalenza di funzioni di carattere commerciale, terziario-direzionale e ricettivo.

Esso ricomprende un numero contenuto di lotti liberi, di dimensione contenuta, situati in adiacenza a tessuti consolidati produttivi e/o commerciali in esercizio, adeguatamente serviti da opere di urbanizzazione primaria e secondaria, all'interno dei quali risultano compatibili operazioni di carattere edificatorio a completamento degli insediamenti commerciali e ricettivi esistenti.

2.

Il “Tessuto urbano consolidato prevalentemente commerciale e ricettivo – TCC” viene classificato come “Zona Omogenea B” sulla base del D.M. 1444/68.

3.

a) Normativa funzionale:

Usò principale:

Destinazioni comprese nel seguente gruppo funzionale:

- U4 Uso Terziario (ad eccezione degli usi U4/3 Commercio al dettaglio: grandi strutture di vendita; U4/4 Commercio al dettaglio: strutture di vendita organizzate in forma unitaria e conformemente alle disposizioni dell'art. 77)
- U7 Uso Turistico-alberghiero

Usi vietati:

Destinazioni comprese nei seguenti gruppi funzionali:

- U1 Uso Residenziale
- U2 Uso Primario
- U3 Uso Secondario (ad eccezione dell'Uso U3/5 Magazzini)

b) Parametri urbanistici ed edilizi:

In caso di ristrutturazione edilizia:

- Uf = Uf esistente
- H = H esistente

In caso di demolizione e ricostruzione, di ampliamenti di fabbricati esistenti e/o di sfruttamento della capacità edificatoria residua:

- Uf = 0,70 mq/mq
- Rc = 50 %
- H massima = m 10,00

c) Modalità di attuazione

Nel “Tessuto urbano consolidato prevalentemente commerciale e ricettivo - TCC” l'attività edilizia si svolge tramite interventi diretti e/o convenzionati.

d) Prescrizioni particolari:

1. In ogni intervento edilizio di nuova costruzione o di ampliamento è obbligatorio reperire le aree a standard prescritte dalla normativa vigente sulla base della tipologia di esercizio commerciale insediato come riportato nel successivo art. 79.
2. Oltre alle indicazioni contenute nell'art. 16 particolare attenzione dovrà essere prestata alle scelte

dimensionali dei volumi, alla definizione degli allineamenti e delle altezze, delle caratteristiche costruttive e delle tipologie edilizie nonché alla scelta cromatica dei nuovi edifici che, in analogia a quelli dei fabbricati limitrofi, dovranno contribuire a creare un comparto unitario, ben integrato ed armonizzato con il contesto esistente.

3. Per ogni nuova costruzione, lungo il perimetro del comparto interessato dovranno essere previste opportune opere di mascheramento ed inserimento ambientale con conseguenti misure di mitigazione estetico-visuale, come ad esempio fasce verdi aventi larghezza minima pari a 5 m e piantumate con essenze arboree autoctone, al fine di salvaguardare le zone limitrofe da fenomeni di intrusione e di occlusione ambientale.
4. Le aree pubbliche per parcheggi sono dimensionate ai sensi del successivo art. 92.

ART. 61 - PIANI ATTUATIVI IN ITINERE

1.

Trattasi dei comparti assoggettati ad intervento urbanistico preventivo dal precedente strumento urbanistico generale comunale, per i quali si è proceduto all'adozione e/o all'approvazione del Piano Attuativo antecedentemente all'adozione del P.G.T.

2.

Relativamente ai Piani Attuativi in itinere, si applicano le norme e le disposizioni stabilite nella relativa convenzione fino alla completa attuazione delle opere pubbliche e private previste ed anche successivamente, se non intervengono varianti alla destinazione dell'ambito.

3.

Per i comparti di cui al presente articolo, in caso di eventuali varianti o per altre motivazioni che comportino la una nuova approvazione del Piano Attuativo in itinere, occorre fare riferimento alla disciplina urbanistica contenuta nel PRG vigente al momento dell'approvazione del Piano Attuativo.

ART. 62 - AREE DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE GIÀ UTILIZZATE A SCOPO SOCIO-RICREATIVO - AREE D1

1.

Le zone così definite sono normate da specifico articolo delle Norme Tecniche di Attuazione del PTC del Parco, alle cui disposizioni si rimanda integralmente.

ART. 63 - AREE DEGRADATE DA RECUPERARE- AREE R

1.

Le zone così definite sono normate da specifico articolo delle Norme Tecniche di Attuazione del PTC del Parco, alle cui disposizioni si rimanda integralmente.

CAPO V TESSUTI EXTRAURBANI AGRICOLI E DI VALORE ECOLOGICO

ART. 64 - ZONA NATURALISTICA ORIENTATA - ZONA B1

1.

Le zone così definite sono normate da specifico articolo delle Norme Tecniche di Attuazione del PTC del Parco, alle cui disposizioni, contenute nella DCR VII/919 del 26 novembre 2003, si rimanda integralmente.

ART. 65 - ZONA NATURALISTICA PERIFLUVIALE DI INTERESSE BOTANICO FORESTALE - ZONA B2

1.

Le zone così definite sono normate da specifico articolo delle Norme Tecniche di Attuazione del PTC del Parco, alle cui disposizioni, contenute nella DCR VII/919 del 26 novembre 2003, si rimanda integralmente.

ART. 66 - ZONA AGRICOLA E FORESTALE A PREVALENTE INTERESSE FAUNISTICO - ZONA C1

1.

Le zone così definite sono normate da specifico articolo delle Norme Tecniche di Attuazione del PTC del Parco, alle cui disposizioni, contenute nella DCR VII/919 del 26 novembre 2003, si rimanda integralmente.

ART. 67 - ZONA AGRICOLA E FORESTALE A PREVALENTE INTERESSE PAESAGGISTICO - ZONA C2

1.

Le zone così definite sono normate da specifico articolo delle Norme Tecniche di Attuazione del PTC del Parco, alle cui disposizioni, contenute nella DGR VII/5983 del 2 agosto 2001, si rimanda integralmente.

ART. 68 - ZONA DI PIANURA IRRIGUA A PREMINENTE VOCAZIONE AGRICOLA - ZONA G2

1.

Le zone così definite sono normate da specifico articolo delle Norme Tecniche di Attuazione del PTC del Parco, alle cui disposizioni, contenute nella DGR VII/5983 del 2 agosto 2001, si rimanda integralmente.

ART. 69 - EDIFICI EXTRAGRICOLI ESISTENTI NEI TESSUTI AGRICOLI

1.

Ai sensi dell'art. 10 comma 4 della L.R. n. 12/2005, il PR individua i fabbricati residenziali esistenti nel Tessuto Agricolo di cui ai precedenti art. 64-68, comunque utilizzati a scopo non agricolo, anche in riferimento ai contenuti del *Regolamento relativo alle modalità per l'individuazione ed il recupero degli insediamenti rurali dismessi ai sensi degli artt. 7.11 e 7.C.7 della Deliberazione Consiglio Regionale 26 novembre 2003 n. VII/919 e artt. 8.C.7 e 9.G.7 della Deliberazione Giunta Regionale 2 agosto 2001 n. 7/5983* approvato dall'Ente Parco con Deliberazione n. 106 del 26 ottobre 2005.

2.

Per tali edifici (Località Casottoni, Finta Battaglia, Sant'Antonio, Case Nuove , Cantarana, San Giacomo, I casoni) valgono le modalità di intervento riportate nelle *Tavole PR02b Modalità di intervento* così come definiti all'art. 11 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Tali interventi possono essere assentiti anche attraverso la presentazione della Denuncia di Inizio Attività.

3.

Per tali edifici le destinazioni d'uso principali coincidono con quelle in esercizio nel fabbricato alla data di approvazione del PGT, puntualmente individuate nell'Allegato PR.02a *Perimetrazione dei tessuti storici e destinazioni d'uso*.

Ai fini di un eventuale cambio di destinazione d'uso, non sono ammesse le destinazioni d'uso comprese nei gruppi funzionali U3 Uso Secondario e U4 Uso Terziario.

La nuova utilizzazione, in seguito alla modifica di destinazione d'uso, non deve essere limitativa dello svolgimento delle normali pratiche agricole esercitate secondo le norme vigenti (irrorazione, concimazione, arature, uso di macchinari e di motori agricoli, ecc.); inoltre il cambio di destinazione d'uso di detti manufatti può essere consentito solo se gli stessi si trovano alle distanze previste dalle disposizioni di legge (comprese le norme sanitarie) da stalle, concimaie, coltivazioni soggette a trattamento agrotecnico, terreni in genere su cui viene o potrà essere esercitata una attività agricola per la quale è prescritta - dalle suddette disposizioni normative - una distanza minima.

4.

Per gli edifici individuati nelle *Tavole PR.02a Perimetrazione dei tessuti storici e destinazioni d'uso* come ancora afferenti all'attività agricola (Cascine Sabbioni, dei Frati, Campo Maggiore, Menocchia, Brunoria, Cavallera) valgono le modalità di intervento riportate nelle *Tavole PR.02b Modalità di intervento*, di cui all'art. 11 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

5.

Per tali edifici l'eventuale perdita di rapporto con l'attività agricola deve essere dimostrata tramite idonea documentazione (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, assenza di provvidenze e contributi, ecc) così come disposto dal *Regolamento relativo alle modalità per l'individuazione ed il recupero degli insediamenti rurali dismessi* approvato dall'Ente Parco con Deliberazione n. 106 del 26 ottobre 2005.

ART. 70 - AMBITI AGRICOLI DI INTERESSE STRATEGICO

1.

In conformità al comma 4 dell'art. 15 della LR 12/2005, nelle more di adeguamento del PTCP, si individuano gli ambiti agricoli di interesse strategico. Tale individuazione, contenuta nella *Tavola PR.03 Individuazione degli ambiti agricoli strategici*, assume il ruolo di proposta del Comune di Carbonara al Ticino per i successivi atti di adeguamento del PTCP alle norme della LR 12/2005.

2.

I suoli, individuati con apposita simbologia nella *Tavola PR.03 Individuazione degli Ambiti Agricoli Strategici*, classificati come "non adatti allo spandimento di reflui zootecnici e fanghi di depurazione", presentano qualità tali da sconsigliare l'uso di reflui non strutturati e da rendere di norma delicate le pratiche di fertilizzazione in genere, vista la loro scarsa capacità di immagazzinamento dei liquami. Su questi suoli è elevato il rischio di scorrimento (perdita delle sostanze in superficie) e percolazione (perdita delle sostanze in profondità).

3.

Il PGT del Comune di Carbonara al Ticino sostiene e promuove le attività in campo agricolo, in particolare attraverso il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Regionale, anche con lo scopo di tutelare la biodiversità, con attenzione alla realtà risicola del comune. Si pone particolare attenzione alla misura 214

del PSR 2007-2013, azione I “Conservazione della biodiversità nelle risaie” – sottoazioni I.1 “Gestione delle acque in risaia” e I.2 “Gestione delle acque e delle stoppie in risaia”

CAPO VI AMBITI NON SOGGETTI A TRASFORMAZIONE

ART. 71 - AMBITO RICOMPRESO IN CLASSE 4 DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA (FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI) – A4G

1.

Trattasi degli ambiti ai quali lo Studio Geologico del Territorio Comunale, alla cui lettura si rimanda, ha attribuito la Classe di Fattibilità geologica 4 – “Fattibilità con gravi limitazioni”: tale classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate gravi limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso delle aree per le condizioni di pericolosità e vulnerabilità individuate.

La classe è stata scissa in sottoclassi conformemente alla natura dei terreni che ne fanno parte, alle quali fa riferimento una specifica vincolistica legislativa; le sottoclassi risultano essere, ai sensi dello studio geologico, le seguenti: SOTTOCLASSE 4.

2.

L’“ambito ricompreso in classe 4 di fattibilità’ geologica (fattibilità con gravi limitazioni)” viene classificato come “Ambito non soggetto a trasformazione” ex L.R. 12/2005 e pertanto non risulta ricompresa in alcuna zona omogenea come previsto dal D.M. 1444/68.

3.

a) Normativa funzionale:

Usi principali: uso esistente

Usi vietati:

Destinazioni comprese nei seguenti gruppi funzionali:

- U1 Uso Residenziale
- U2 Uso Primario (limitatamente alle attività di carattere edificatorio)
- U3 Uso Secondario
- U4 Uso Terziario
- U5 Uso Servizi (ad eccezione dell'uso U5/6 Attrezzature per il verde)
- U6 Uso Mobilità e parcheggi (ad eccezione degli usi U6/1 Attrezzature per la mobilità meccanizzata, U6/2 Attrezzature per la mobilità pedonale e ciclabile, U6/5 Parcheggi a raso e attrezzati)
- U7 Uso Turistico-alberghiero

b) Parametri urbanistici ed edilizi:

Per i fabbricati esistenti si applicano le normative disposte dalla “Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica a supporto del Piano di Governo del Territorio”.

c) Modalità di attuazione

E’ esclusa qualunque attività di carattere edificatorio, ad eccezione di quella consentita nelle “Norme geologiche di Piano” di cui alla “Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica a supporto del Piano di Governo del Territorio”.

d) Prescrizioni particolari:

Ai fini della disciplina urbanistica ed edilizia applicabile in questi ambiti, si fa riferimento alle norme allegata alla “Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica a supporto del Piano di Governo del Territorio” che costituisce parte integrante e sostanziale del PGT.

ART. 72 - AMBITO A VERDE PRIVATO - AVP

1.

Trattasi di zone destinate al mantenimento ed alla formazione del verde per orti, giardini e parchi privati.

2.

L'“Ambito a verde privato” viene classificato come “Ambito non soggetto a trasformazione” ex L.R. 12/2005 e pertanto non risulta ricompreso in alcuna zona omogenea come previsto dal D.M. 1444/68.

3.

a) Normativa funzionale:

Uso principale:

Destinazioni comprese nel seguente gruppo funzionale:

U1 Uso Residenziale

Usi vietati:

Destinazioni comprese nei seguenti gruppi funzionali:

U2 Uso Primario (limitatamente alle attività di carattere edificatorio)

U3 Uso Secondario

U4 Uso Terziario

U5 Uso Servizi (ad eccezione dell'uso U5/6 Attrezzature per il verde)

U6 Uso Mobilità e parcheggi (ad eccezione degli usi U6/1 Attrezzature per la mobilità meccanizzata, U6/2 Attrezzature per la mobilità pedonale e ciclabile, U6/5 Parcheggi a raso e attrezzati)

U7 Uso Turistico-alberghiero

b) Parametri urbanistici ed edilizi:

Non sono consentite nuove edificazioni.

In tali ambiti non sono consentite nuove edificazioni, né ampliamenti o cambi di destinazione d'uso.

In detta zona è ammessa, con opportuno provvedimento abilitativo, la realizzazione di attrezzature sportive private scoperte (campo da tennis, piscina, ecc.) ad uso esclusivo del fabbricato di cui l'“Ambito a verde privato” è pertinenza. Gli eventuali locali accessori (spogliatoi ecc.) devono essere ricavati nell'ambito dei fabbricati esistenti, sulle aree edificabili limitrofe.

c) Modalità di attuazione

E' previsto l'intervento edilizio diretto.

d) Prescrizioni particolari:

1. La vegetazione esistente deve essere mantenuta e curata, secondo le indicazioni di cui al precedente art. 17.

ART. 73 - AMBITO BOSCATO – AB

1.

Trattasi di ambiti siti lungo l'asta fluviale del Ticino, lungo il reticolo idrico principale e minore e lungo il segno morfologico del terrazzo alluvionale di pianura, denominato “la Costa”, in cui è sorta una vegetazione avente caratteri di elevata naturalità, per la quale deve essere perseguita la tutela assoluta, finalizzata alla protezione del verde, al mantenimento e al potenziamento della funzione ecologica e naturalistica svolta dal patrimonio vegetazionale.

Nello specifico trattasi di un comparto sul quale si sono venuti a costituire, per via naturale o artificiale, popolamenti di specie prevalentemente legnose forestali arboree e arbustive che creano un ecosistema tale che la superficie coperta dalle chiome risulti almeno la metà dell'area totale.

Risultano altresì compresi in tali ambiti le biocenosi frammentarie di consistenza e dimensioni minori rispetto a quelle dei popolamenti boschivi, comprensiva dei terreni interessati da vegetazione erbacea

e/o arbustiva spontanea.

2.

La puntuale identificazione delle aree boscate è finalizzata alla protezione del verde, alla protezione dal dissesto idrogeologico, al mantenimento ed al potenziamento della funzione ecologica e naturalistica svolta dal patrimonio vegetazionale.

L'obiettivo primario è la tutela dell'esistente, nel rispetto delle esigenze fitosanitarie e biologiche delle cenosi e con riferimento all'assetto ecosistemico paesaggistico complessivo della zona.

A prescindere da quelli già individuati sugli elaborati grafici del PR, sono comunque da considerare boschi le superfici interessate da formazioni vegetali aventi le caratteristiche qualitative e quantitative di cui all'art. 42 della L.R. n. 31/2008.

3.

Ferme restando le disposizioni regionali in materia (in particolare la citata L.R. n. 31/2008) e le norme relative ai vincoli paesistici, i boschi sono da assoggettare a conservazione, e gli indirizzi di governo sono da definire attraverso piani di assestamento o di gestione che dovranno tenere conto delle caratteristiche fitosanitarie delle diverse biocenosi presenti e dei fattori geopedologici e climatici.

In assenza di detti piani sono da consentire solo tagli colturali, la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti delle vigenti prescrizioni e le attività di allevamento compatibili con le caratteristiche delle diverse biocenosi.

4.

Il taglio degli alberi deve essere autorizzato secondo le norme vigenti in materia.

E' vietata la riconversione di tali ambiti alla coltivazione agricola.

5.

L'“Ambito boscato” viene classificato come “Ambito non soggetto a trasformazione” ex L.R. 12/2005 e pertanto non risulta ricompresa in alcuna zona omogenea come previsto dal D.M. 1444/68.

6.

a) Normativa funzionale:

Usi principali:

Destinazioni comprese nel seguente gruppo funzionale:

U2 Uso Primario (se esistente)

Usi vietati:

Destinazioni comprese nei seguenti gruppi funzionali:

U1 Uso Residenziale

U3 Uso Secondario

U4 Uso Terziario

U5 Uso servizi (ad eccezione dell'uso U5/6 Attrezzature per il verde)

U6 Uso mobilità e parcheggi

U7 Uso Turistico-alberghiero

b) Parametri urbanistici ed edilizi:

Non sono consentite nuove edificazioni, fermo restando che la superficie dei mappali ricadenti in tale zona partecipa, ai fini edificatori esercitabili nelle “aree di consolidamento delle attività agricole e dei caratteri connotativi”, al computo degli appezzamenti costituenti l'azienda agricola.

In caso di interventi di Ristrutturazione Edilizia su fabbricati esistenti:

Uf = Ufe

H = He

c) Modalità di attuazione

Non è previsto alcun intervento edilizio.

d) Prescrizioni particolari:

1. Non sono consentite modificazioni della morfologia del suolo che non siano necessarie al miglioramento dell'assetto idrogeologico e vegetazionale della zona; non è consentita la coltivazione industriale di qualsiasi essenza arborea.
2. E' vietata l'introduzione in qualsiasi forma di specie vegetali spontanee non autoctone. E' inoltre vietata l'installazione di sostegni per elettrodotti e impianti di radiodiffusione.
3. Su queste aree insiste il vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004.

ART. 74 - AREA T - FIUME TICINO

1.

Le zone così definite sono normate da specifico articolo delle Norme Tecniche di Attuazione del PTC del Parco, alle cui disposizioni si rimanda integralmente.

ART. 75 - AREA F - DELIMITAZIONE AREA DI DIVAGAZIONE FLUVIALE

1.

Le zone così definite sono normate da specifico articolo delle Norme Tecniche di Attuazione del PTC del Parco, alle cui disposizioni si rimanda integralmente.

CAPO VII DISPOSIZIONI DI URBANISTICA COMMERCIALE

ART. 76 - DEFINIZIONI DI SETTORE

1.

Per commercio al dettaglio deve intendersi l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fisse o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

Gli esercizi commerciali sono classificati, in relazione alle superfici di vendita, con riferimento alle definizioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997 n. 59» e successive disposizioni regionali.

Viene definita quale superficie di vendita di un esercizio commerciale l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili con esclusione della superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori (quali gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se coperte ed i relativi corselli di manovra).

L'area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella degli eventuali altri esercizi commerciali, anche se contigui.

2.

La tipologia distributiva "esercizi di vicinato" (uso U4/1 dell'art. 8) per attività commerciali di tipo alimentare ed extralimentare, definita dall'art. 4 del D. Lgs. 114/98, ha superficie di vendita non superiore a 150 mq.

3.

La tipologia distributiva "medie strutture di vendita" (uso U4/2 dell'art. 8) per attività commerciali di tipo alimentare ed extralimentare, definita dall'art. 4 del D.Lgs. 114/1998, ha superficie di vendita ricompresa tra 151 e 1500 mq.

Ai soli fini della valutazione della domanda di autorizzazione di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 114/1998, la superficie di vendita delle medie strutture di vendita che presentano una superficie lorda di pavimento (Su) superiore al doppio della superficie di vendita oggetto di richiesta di autorizzazione, viene incrementata di una quantità pari al 50% della superficie lorda di pavimento eccedente il predetto rapporto.

Relativamente alla valutazione di ammissibilità delle medie strutture di vendita nel tessuto urbano consolidato, occorrerà procedere alla Verifica di Compatibilità Infrastrutturale di cui al precedente art. 10, prendendo in considerazione anche

- il livello di accessibilità garantito dal trasporto pubblico
- l'apporto di riqualificazione del tessuto urbano anche mediante misure di pedonalizzazione.

Relativamente alla dotazione di aree per servizi pubblici da reperire in occasione dell'insediamento delle medie strutture di vendita si rimanda alla lettura del successivo art. 79.

4.

La tipologia distributiva "grandi strutture di vendita" (uso U4/3 dell'art. 8) per attività commerciali di tipo alimentare ed extralimentare, definita dall'art. 4 del D. Lgs. 114/98, ha superficie di vendita superiore a quella stabilita per le medie strutture di vendita.

Il PGT non consente l'insediamento di grandi strutture di vendita sul territorio comunale.

5.

La tipologia distributiva "strutture di vendita organizzate in forma unitaria" (uso U4/4 dell'art. 8) per attività commerciali di tipo alimentare ed extralimentare indica una media struttura di vendita nella quale due o più esercizi commerciali siano inseriti in un insediamento edilizio o in un complesso urbanistico-edilizio organizzato in uno o più edifici, nella medesima area o in aree contigue, destinato in tutto o in parte alle attività commerciali, anche composto da più edifici aventi spazi di distribuzione

funzionali all'accesso ai singoli esercizi e con spazi e servizi gestiti anche unitariamente.

Alla definizione sopra richiamata sono riconducibili:

1. il Centro Commerciale costituito da una media struttura che si caratterizza, in tutto o in parte, per l'unicità della struttura o dell'insediamento commerciale, la destinazione specifica o prevalente della struttura, gli spazi di servizio gestiti unitariamente e le infrastrutture comuni; la normativa di riferimento distingue:
 - il centro commerciale tradizionale, inteso quale complesso commerciale costituito da una aggregazione, nella medesima area, di più edifici, anche contigui e collegati funzionalmente da percorsi pedonali su suolo privato con accessibilità ad un insieme di esercizi commerciali con servizi comuni fruibili dall'intero complesso;
 - il centro commerciale multifunzionale, inteso quale complesso commerciale, con le caratteristiche di cui sopra, concepito e organizzato per svolgere una molteplicità di funzioni (culturali, di intrattenimento, di svago, di spettacolo, di benessere o di divertimento) complementari a quella commerciale;
 - il Factory Outlet Centre, costituito da una media struttura, localizzata in luogo diverso da quello di produzione, in cui più aziende produttrici, direttamente o indirettamente, effettuano la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare al fine di esitare prevalentemente prodotti invenduti, di fine serie, fallati, collezioni di anni precedenti e prodotti campionari.
2. il Parco Commerciale, inteso quale complesso commerciale costituito da una aggregazione, in aree commerciali contigue, di almeno due medie strutture di vendita localizzate anche sul medesimo asse viario e con un sistema di accessibilità comune.

Il ricorrere degli elementi che possono costituire una struttura unitaria deve essere verificato in ogni caso quale che sia la formula o la dizione commerciale adottata.

Non è considerata struttura organizzata in forma unitaria l'insieme degli esercizi e di altre attività di servizio che si affacciano su vie e piazze pubbliche che si caratterizzano come "centri commerciali naturali" compresi i mercati su aree pubbliche.

Relativamente alla valutazione di ammissibilità delle medie strutture di vendita nel tessuto urbano consolidato, occorrerà procedere alla Verifica di Compatibilità Infrastrutturale di cui al precedente art. 10, prendendo in considerazione anche:

- il livello di accessibilità garantito dal trasporto pubblico
- l'apporto di riqualificazione del tessuto urbano anche mediante misure di pedonalizzazione.

Relativamente alla dotazione di aree per servizi pubblici da reperire in occasione dell'insediamento delle medie strutture di vendita si rimanda alla lettura del successivo art. 79.

6.

La superficie di vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di automobili e di altri veicoli a motore, rivendite di legnami, materiali edili, tipologie simili alle precedenti) è calcolata in misura di 1/8 della superficie lorda di pavimento. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente indicate, salvo che si chiedano e ottengano le autorizzazioni prescritte dagli artt. 8 e 9 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 per l'intera ed effettiva superficie di vendita. Nei casi di vendita non autorizzata di merci diverse, è applicata la sanzione di cui all'art. 22 comma 6 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114.

Per i predetti insediamenti, la dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico funzionali ai nuovi insediamenti commerciali è stabilita nella misura del cento per cento delle superfici di pavimento degli edifici previsti negli ambiti governati dal DP e del settantacinque per cento della superficie lorda di pavimento degli edifici previsti negli ambiti governati dal PR e dal PS. Di tali aree almeno la metà deve essere destinata a parcheggi di uso pubblico.

7.

Si intende per:

- *apertura*: la costituzione di un esercizio commerciale realizzata mediante nuova superficie di vendita;
- *modificazione*: la variazione di un esercizio commerciale esistente mediante variazione del settore merceologico, ampliamento, accorpamento, concentrazione, trasferimento e rilocalizzazione;

- *variazione del settore merceologico*: la trasformazione di parte del settore merceologico alimentare in quello non alimentare e viceversa ferma restando la superficie complessivamente autorizzata;
- *ampliamento*: l'aumento della superficie di vendita di un esercizio commerciale esistente mediante l'aggiunta di nuova superficie di vendita;
- *ampliamento eccessivo*: l'aumento della superficie di vendita di un esercizio commerciale esistente mediante l'aggiunta di nuova superficie di vendita in misura superiore al doppio della stessa;
- *accorpamento*: l'aumento della superficie di vendita di un esercizio commerciale mediante aggiunta di superficie di vendita esistente;
- *concentrazione*: la costituzione di un esercizio commerciale mediante utilizzo di superficie di vendita esistente in una sede diversa da quelle degli esercizi oggetto di concentrazione;
- *trasferimento*: il cambiamento di sede di un esercizio commerciale nell'ambito del medesimo Comune;
- *rilocazione*: il cambiamento di sede di un esercizio commerciale in un ambito sovra comunale.

ART. 77 - TIPOLOGIE DI ESERCIZI COMMERCIALI INSEDIABILI NEL TERRITORIO COMUNALE

1.

Nel territorio in esame può essere autorizzato esclusivamente l'insediamento delle seguenti tipologie di esercizi commerciali:

Tipologia di vendita	Simbolo identificativo	Superficie di vendita
Esercizi di vicinato	EV	≤ 150 mq
Medie Strutture di vendita	MSV	Tra 151 mq e 1'500 mq

ART. 78 - INSEDIAMENTO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

1.

Il Comune di Carbonara al Ticino determina l'insediamento degli esercizi commerciali sulla base dei limiti stabiliti nelle seguenti tabelle:

Ambito territoriale	Settore Alimentare		Settore Extra-Alimentare	
	EV	MSV	EV	MSV
Piano delle Regole	Sempre ammessi ad eccezione degli Ambiti Agricoli e degli Ambiti non soggetti a trasformazione	Non ammessi	Sempre ammessi ad eccezione degli Ambiti Agricoli e degli Ambiti non soggetti a trasformazione	Ammessi gli ampliamenti di esercizi esistenti. Nuovi esercizi: nei tessuti urbani consolidati prevalentemente produttivi e commerciali
Piano dei Servizi	Sempre ammessi	Non ammessi	Sempre ammessi	Non ammessi
Documento di Piano	Sempre Ammessi ad eccezione degli ATP	Non ammessi	Sempre Ammessi	Nuovi esercizi: negli ATR e negli ATP

ART. 79 - DOTAZIONE DI AREE PER SERVIZI PUBBLICI CONNESSE AGLI ESERCIZI COMMERCIALI**1.**

La dotazione di aree per servizi e per attrezzature pubbliche o di uso pubblico, indispensabili per l'attuazione, la funzionalità e la fruibilità delle strutture commerciali insediabili nel territorio comunale, viene prescritta con le modalità riportate nella seguente tabella:

Tipologia di vendita	Ambiti governati dal Piano delle Regole e dal Piano dei Servizi	Ambiti governati dal Documento di Piano
EV	<p>75% SIp. Considerata la necessità di favorire la presenza di dette attività che agevolano le fasce sociali più deboli prive di mezzi di trasporto, l'insediamento in edifici esistenti non è soggetta al reperimento di aree a standard.</p>	<p>100% SIp. Almeno la metà della superficie deve essere destinata a parcheggio di uso pubblico.</p>
MSV in edifici esistenti	<p>100% SIp. Almeno la metà della superficie deve essere destinata a parcheggio di uso pubblico. E' consentita la facoltà di monetizzazione parziale, nella misura del 50%, di aree e attrezzature pubbliche o di uso pubblico da definirsi in sede di convenzione o di atto unilaterale d'obbligo. In ogni caso la dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico viene assicurata in aree a diretto servizio dell'ambito commerciale. Nel caso di ampliamento della Media Struttura di Vendita esistente non superiore al 40% della superficie esistente di vendita, deve essere assicurata la dotazione minima globale di standards urbanistici con particolare riferimento agli spazi destinati al parcheggio.</p>	<p>100% SIp. Almeno la metà della superficie deve essere destinata a parcheggio di uso pubblico. E' consentita la facoltà di monetizzazione parziale, nella misura del 50%, di aree e attrezzature pubbliche o di uso pubblico da definirsi in sede di convenzione o di atto unilaterale d'obbligo. In ogni caso la dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico viene assicurata in aree a diretto servizio dell'ambito commerciale.</p>
MSV in aree libere	<p>100% SIp. Almeno la metà della superficie deve essere destinata a parcheggio di uso pubblico. E' consentita la facoltà di monetizzazione parziale, nella misura del 50%, di aree e attrezzature pubbliche o di uso pubblico da definirsi in sede di convenzione o di atto unilaterale d'obbligo. In ogni caso la dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico viene assicurata in aree a diretto servizio dell'ambito commerciale. In caso di insediamento di nuove medie strutture di vendita viene assicurata una adeguata dotazione di verde, aggiuntiva alle aree da destinarsi a parcheggi pubblici, sia come componente essenziale delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, sia come elemento qualificante della sistemazione delle aree scoperte e permeabili di proprietà privata (per cui si consiglia una piantumazione nella misura di 2 essenze d'alto fusto ogni 100 mq di superficie fondiaria, oltre alla messa a dimora di essenze arbustacee quali componenti di un coerente progetto di sistemazione delle aree libere dall'edificazione), sia come elemento di arredo e di qualificazione ambientale nelle aree destinate a parcheggio e lungo i bordi esterni dell'intervento, dove si consiglia di prevedere spazi a verde per una profondità di almeno 10 metri).</p>	<p>100% SIp. Almeno la metà della superficie deve essere destinata a parcheggio di uso pubblico. E' consentita la facoltà di monetizzazione parziale, nella misura del 50%, di aree e attrezzature pubbliche o di uso pubblico da definirsi in sede di convenzione o di atto unilaterale d'obbligo. In ogni caso la dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico viene assicurata in aree a diretto servizio dell'ambito commerciale. In caso di insediamento di nuove medie strutture di vendita viene assicurata una adeguata dotazione di verde, aggiuntiva alle aree da destinarsi a parcheggi pubblici, sia come componente essenziale delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, sia come elemento qualificante della sistemazione delle aree scoperte e permeabili di proprietà privata (per cui si consiglia una piantumazione nella misura di 2 essenze d'alto fusto ogni 100 mq di superficie fondiaria, oltre alla messa a dimora di essenze arbustacee quali componenti di un coerente progetto di sistemazione delle aree libere dall'edificazione), sia come elemento di arredo e di qualificazione ambientale nelle aree destinate a parcheggio e lungo i bordi esterni dell'intervento, dove si consiglia di prevedere spazi a verde per una profondità di almeno 10 metri).</p>

ART. 80 - CORRELAZIONE DEI PROCEDIMENTI URBANISTICO - COMMERCIALI

1.

Il procedimento di autorizzazione all'apertura degli esercizi commerciali può essere contestuale o non contestuale a quello abilitativo di carattere urbanistico-edilizio.

Ai fini dell'apertura di un esercizio commerciale occorre procedere con le distinzioni di seguito stabilite.

2.

Contestualità tra autorizzazione di apertura di un esercizio commerciale e istanza di rilascio di provvedimento abilitativo edilizio.

In tale situazione l'istanza di autorizzazione di apertura di un esercizio commerciale deve essere presentata presso il Comune, allegando alla stessa l'istanza provvedimento di abilitativo edilizio.

Nei casi in cui per l'apertura di un esercizio di vicinato, di una media struttura di vendita, di un centro commerciale ci si avvalga della facoltà di D.I.A., alle comunicazioni o richieste autorizzative previste dal D. Lgs 114/98 va allegata la relazione tecnica asseverata di cui all'art. 23 comma 1 del D.P.R. 380/2001.

Qualora non ci si avvalga della facoltà di D.I.A., contestualmente alla richiesta di autorizzazione commerciale va presentata istanza del permesso di costruire, allegando ad entrambe le istanze la necessaria documentazione tecnica prevista dalle rispettive normative; in tal caso il permesso di costruire è rilasciato negli stessi termini di tempo previsti per il rilascio dell'autorizzazione commerciale.

L'autorizzazione commerciale ed il permesso di costruire sono contenuti in un unico atto. L'autorizzazione commerciale, nel caso produca effetti di permesso di costruire, va sottoscritta dal responsabile della struttura tecnica cui compete firmare il permesso di costruire; se la struttura comunale possiede due strutture distinte che si occupano di commercio e di edilizia, l'atto va sottoscritto congiuntamente da entrambi i responsabili delle due strutture, eventualmente tramite conferenza di servizi tra le competenti strutture comunali.

L'autorizzazione paesaggistica viene richiesta contestualmente all'istanza di autorizzazione commerciale e rilasciata contestualmente all'autorizzazione commerciale, nel rispetto delle specifiche procedure previste per l'espressione del parere ambientale da parte della Commissione Edilizia o, se istituita, della Commissione per il paesaggio.

L'atto autorizzatorio commerciale con valenza paesistica dovrà essere inviato, unitamente al parere della Commissione Edilizia o, se istituita, della Commissione per il paesaggio, alla competente Soprintendenza ai fini dell'esercizio dell'eventuale potere di annullamento dell'atto stesso.

Nei casi in cui l'intervento edilizio necessiti di preventivo piano attuativo, l'avvio del procedimento pianificatorio può essere contestuale o successivo al procedimento di rilascio dell'autorizzazione commerciale.

3.

Non contestualità tra autorizzazione di apertura di un esercizio commerciale e istanza di rilascio di provvedimento abilitativo edilizio

Nel caso in cui non sussista la condizione di contestualità tra istanza di autorizzazione di apertura di un esercizio commerciale e istanza di rilascio di provvedimento abilitativo edilizio, in quanto l'attività in oggetto va ad inserirsi all'interno di un fabbricato esistente su cui non occorre eseguire alcuna opera edilizia, occorre procedere con le modalità di seguito riportate.

L'istanza di autorizzazione di apertura di un esercizio commerciale (esercizio di vicinato, media struttura di vendita e centro commerciale) deve essere presentata presso il Comune allegando alla stessa la verifica della dotazione di aree per servizi pubblici ed, eventualmente, la Verifica di Compatibilità

Infrastrutturale.

L'autorizzazione paesaggistica in merito alla realizzazione di opere e/o alla installazione di manufatti tali da alterare lo stato di fatto dei luoghi, anche non insistenti sul sedime dell'area oggetto di intervento, (per es.: apposizione di cartellonistica, di insegne, di modificazione degli spazi aperti, ecc.), viene richiesta allegando copia dell'istanza di autorizzazione commerciale.

L'autorizzazione paesaggistica viene rilasciata contestualmente all'autorizzazione commerciale, nel rispetto delle specifiche procedure previste per l'espressione del parere ambientale da parte della Commissione Edilizia o, se istituita, della Commissione per il paesaggio.

L'atto autorizzatorio commerciale con valenza paesistica dovrà essere inviato, unitamente al parere della Commissione Edilizia o, se istituita, della Commissione per il paesaggio, alla competente Soprintendenza ai fini dell'esercizio dell'eventuale potere di annullamento dell'atto stesso.

ART. 81 - DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

1.

Vengono adottate le presenti disposizioni sull'ammissibilità e sul procedimento concernenti le domande relative a richieste di autorizzazione alla vendita al dettaglio in sede fissa per medie strutture di vendita; la disciplina riprende le disposizioni di cui alla D.G.R. 05.12.2007, n. VIII/6024, "Medie Strutture di Vendita – Disposizioni attuative del Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006 – 2008".

2.

Le richieste di autorizzazione di nuove aperture devono essere assoggettate, ove necessario, a verifica preventiva relativa al superamento dei valori di concentrazione limite accettabili per l'inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali e acque sotterranee, così come stabilito dalla normativa vigente in materia ambientale ovvero, in caso di bonifica dell'area, ed a verifica della necessità di previsione del piano di caratterizzazione di cui alla normativa vigente, ad avvenuta realizzazione delle opere sulle aree oggetto di richiesta di autorizzazione.

Tale verifica preventiva deve essere effettuata anche in caso di concentrazione di esercizi di vicinato o medie che nel loro insieme configurano una struttura organizzata in forma unitaria avente le dimensioni di una media struttura.

3.

E' in ogni caso preferibile che gli interventi sulle Medie Strutture di Vendita siano realizzati attraverso progetti di riqualificazione complessiva del contesto territoriale, economico e distributivo in cui sono inserite ed in stretto raccordo con lo sviluppo della rete degli esercizi di vicinato esistenti e di nuovo insediamento.

4.

Sono in particolare valorizzati gli interventi di configurazione di Medie Strutture di Vendita in ampliamento degli esercizi di vicinato esistenti, come modalità di sostegno e di crescita della piccola imprenditoria (piccole e medie imprese e micro imprese).

5.

In ogni caso non possono essere autorizzate singole Medie Strutture di Vendita, anche se previste all'interno di piani attuativi o di strumenti di programmazione negoziata, che configurano una grande struttura di vendita organizzata in forma unitaria ancorché allocate in uno o più insediamenti edilizi non concepiti e gestiti in modo unitario, privi di spazi comuni e allocati su strade o piazze pubbliche.

6.

E' opportuno che la previsione di nuove aperture sia supportata da un'analisi della domanda e dell'offerta all'interno del bacino di attrazione commerciale dell'insediamento che giustifichi la necessità di garantire un servizio al consumatore.

7.

L'Amministrazione Comunale prevede le seguenti modalità di valutazione degli impatti commerciali, urbanistico-territoriali ed ambientali degli interventi di cui alle domande per il rilascio dell'autorizzazione commerciale, al fine di accertare gli effetti d'impatto sul contesto socio-economico e sulla rete distributiva esistente, sul contesto territoriale, urbanistico, paesistico e ambientale di riferimento sulla base di appositi criteri e parametri:

a) Verifica di compatibilità dell'impatto commerciale:

- coerenza con i fabbisogni rilevati a scala comunale (analisi della domanda e dell'offerta);
- ricadute occupazionali del nuovo punto di vendita;
- impatto sulla rete distributiva di vicinato;
- integrazione con le altre tipologie di vendita.

b) Verifica di compatibilità infrastrutturale, urbanistica, ambientale e paesistica:

- condizioni di accessibilità pedonale, automobilistica, ciclabile e con i mezzi del trasporto pubblico locale;
- sistema dei parcheggi;
- relazioni con il sistema logistico;
- relazioni con gli spazi pubblici e con il sistema dei servizi comunali;
- integrazione funzionale con l'assetto urbano;
- rapporto con le caratteristiche naturali, paesistiche ed ambientali dell'ambito interessato dall'intervento;
- emissioni acustiche, emissioni gassose e polveri da traffico generato – attenzione al non superamento dei valori di concentrazione limite accettabili per l'inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali e acque sotterranee, nonché variazioni di esposizione al rumore ed il rispetto dei valori limite;
- emissioni luminose.

8.

I criteri ed i parametri prefissati risultano essere i seguenti:

Componenti e compatibilità	Peso delle singole componenti (%)	Peso dei singoli fattori sul totale delle singole componenti (%)
COMMERCIALE		
Coerenza con i fabbisogni rilevati a scala comunale	15	25
Ricadute occupazionali del nuovo punto di vendita	15	25
Impatto sulla rete distributiva di vicinato	15	25
Integrazione con le altre tipologie di vendita	15	25
Totale	60	100
Punteggio minimo nella componente commerciale ai fini della procedibilità della domanda: 30 punti (50% del totale)		
INFRASTRUTTURALE, URBANISTICA, AMBIENTALE e PAESISTICA		
Condizioni di accessibilità pedonale, automobilistica, ciclabile e con i mezzi del trasporto pubblico locale	6	15
Sistema dei parcheggi	6	15
Relazioni con il sistema logistico	2	5
Relazioni con gli spazi pubblici e con il sistema dei servizi comunali	2	5
Integrazione funzionale con l'assetto urbano	4	10
Rapporto con le caratteristiche naturali, paesistiche ed ambientali dell'ambito interessato dall'intervento	8	20
Emissioni acustiche, emissioni gassose e polveri da traffico generato – attenzione al non superamento dei valori di concentrazione limite accettabili per l'inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali e acque sotterranee, nonché variazioni di esposizione al rumore ed il rispetto dei valori limite	8	20
Emissioni luminose	4	10
Totale	40	100
Punteggio minimo nella componente infrastrutturale ai fini della procedibilità della domanda: 20 punti (50% del totale)		

9.

Per valutare la compatibilità dell'insediamento è adottato un sistema a punteggi che si articola nel seguente modo:

- ai singoli fattori di valutazione delle componenti di compatibilità è attribuito un punteggio come indicato nella Tabella;
- è previsto un punteggio massimo di compatibilità;
- è previsto un punteggio minimo di compatibilità per ogni singola componente commerciale, urbanistica e ambientale (50% del punteggio massimo assegnato per ogni singola componente).

Ai fini della compatibilità complessiva, la domanda deve conseguire il predetto punteggio minimo di compatibilità (50% del punteggio massimo assegnato per ogni singola componente) in ciascuna delle componenti di valutazione.

Il mancato conseguimento del punteggio minimo in ciascuna componente determina la non accogliibilità della domanda.

10.

L'Amministrazione Comunale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione commerciale:

- segue i disposti di cui all'art. 8 del D. Lgs 114/98;
- stabilisce nel termine di 90 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, entro il quale le domande devono ritenersi accolte in assenza di comunicazione da parte del Comune del provvedimento di diniego;

11.

L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività commerciale deve essere richiesta, qualora si configuri una media o una grande struttura di vendita ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e successive disposizioni regionali, per l'apertura o per la modificazione di un esercizio commerciale esistente.

12.

In caso di apertura di medie strutture che hanno una attrazione sovralocale per le dimensioni e/o per la particolare allocazione territoriale, l'Amministrazione Comunale deve acquisire i pareri dei Comuni contermini.

La struttura assume carattere sovracomunale qualora il peso insediativo del Comune, costituito dal rapporto tra residenti e addetti e superfici di vendita sia uguale o inferiore a 1,5; il suddetto peso insediativo è dato dalla somma di residenti e addetti occupati in unità locali in relazione alla superficie di vendita richiesta e a quelle di media struttura già esistenti.

13.

L'Amministrazione Comunale provvede a comunicare, alla Direzione Generale competente in materia di commercio interno della Regione Lombardia, il rilascio dei titoli autorizzatori per medie strutture di vendita, in attuazione dei criteri di cui sopra.

CAPO VIII COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA

ART. 82 - CONTENUTI ED ELABORATI

1.

Il PGT definisce l'assetto geologico, idrogeologico e sismico del territorio nel DP e nel PR individua le aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica, oltre alle norme e alle prescrizioni a cui le aree stesse sono assoggettate.

2.

Il PGT recepisce come parte integrante e sostanziale lo studio della componente geologica idrogeologica e sismica del territorio comunale, in quanto essenziale nella definizione della normativa d'uso del territorio.

Le normative contenute nello studio della componente geologica idrogeologica e sismica del territorio comunale sono prescrittive ed integrano le presenti NTA.

3.

Gli elaborati che costituiscono lo studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio del Comune di Carbonara al Ticino, redatti dal dott. geol. Patrizia Bellinzona, sono i seguenti:

Relazioni:

Relazione geologica generale

Elenco delle tavole:

Tav. 1 – Carta idrogeologica e della vulnerabilità – 1:10.000

Tav. 2 – Carta della pericolosità sismica locale – 1:10.000

Tav. 3 – Carta dei vincoli esistenti – 1:10.000

Tav. 4 – Carta di sintesi – 1:10.000

Tav. 5a/b – Carta di fattibilità geologica delle azioni di piano – 1:5.000

PARTE QUARTA - PIANO DEI SERVIZI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 83 - CONTENUTI

1.

Il Piano dei Servizi, di seguito denominato PS, costituisce uno dei tre atti in cui è articolato il PGT. Le prerogative e i contenuti del Piano dei Servizi sono indicati negli art. 9 e 10 bis della Legge Regionale 11 marzo 2005, n° 12 e s.m.i.

2.

Il Comune di Carbonara al Ticino non detiene il ruolo di polo attrattore per un bacino gravitazionale di comuni limitrofi, in relazione all'eventuale presenza di servizi di carattere sovralocale.

ART. 84 - ELEMENTI COSTITUTIVI

1.

Il PS è costituito dalle seguenti tavole grafiche ed elaborati scritti:

- Tavola PS.01 Mappa dei servizi comunali esistenti e di progetto - scala 1:2.000
- Tavola PS.02 Rete ecologica comunale - scala 1:10.000
- Tavola PS.03 PUGSS Rete Acquedotto - scala 1:10.000
- Tavola PS.04 PUGSS Rete Fognatura - scala 1:10.000
- Tavola PS.05 PUGSS Rete Enel - scala 1:10.000
- Tavola PS.06 PUGSS Rete Gas - scala 1:10.000
- Elaborato PS.01 Relazione tecnico – illustrativa
- Elaborato N Norme Tecniche di Attuazione

2.

Le tavole PS.01, PS.03, PS.04, PS.05, PS.06 hanno carattere analitico e rappresentano il quadro conoscitivo di riferimento posto alla base degli orientamenti progettuali e delle scelte di carattere pianificatorio.

3.

Le tavole PS.01 e PS.02 hanno carattere prescrittivo, e, unitamente alle presenti Norme Tecniche di Attuazione, costituiscono gli elementi attuativi del PS.

4.

Sono inoltre da considerare fin d'ora elementi costitutivi del PS gli elaborati e le tavole a corredo delle eventuali future varianti al PS stesso, che interverranno successivamente all'approvazione del PGT.

5.

Nell'eventualità di riscontrate differenze o discordanze tra elaborati grafici a differente scala, prevale la tavola con scala a denominatore più piccolo; nella eventualità di riscontrate discordanze tra indicazioni planimetriche ed indicazioni delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, prevalgono queste ultime.

6.

Il PS è integrato, per quanto riguarda l'infrastrutturazione del sottosuolo, con le disposizioni del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS), di cui all'art. 38 della L.R. 26/2003.

ART. 85 - VALIDITÀ ED EFFICACIA

1.

Il PS non ha termini di validità ed è sempre modificabile.

2.

Le previsioni contenute nel PS, concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, hanno carattere prescrittivo e vincolante.

3.

Non configurano vincolo espropriativo e non sono soggette a decadenza le previsioni del PS che demandino al proprietario dell'area la diretta realizzazione di attrezzature e servizi, ovvero ne contemplino la facoltà in alternativa all'intervento della pubblica amministrazione.

ART. 86 - RAPPORTO CON GLI ALTRI ATTI DI PGT

1.

Il PS disciplina gli usi e le trasformazioni del territorio secondo gli obiettivi definiti dal DP in coerenza e coordinamento con gli indirizzi derivanti dalla pianificazione provinciale e regionale.

ART. 87 - DEROGA AGLI ATTI DI PGT PER EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI

1.

La deroga agli atti di PGT può essere disposta esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio Comunale e senza necessità di preventivo nulla osta regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 40 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

ART. 88 - RIMANDO AD ULTERIORI DISPOSIZIONI

1.

In caso di difformità e/o di incompatibilità, le disposizioni legislative statali e regionali prevalgono sui contenuti del PS.

2.

La disciplina nazionale e regionale vigente in materia di edilizia privata, edilizia pubblica, ecologia, ambiente e superamento delle barriere architettoniche si intende integralmente recepita nel PS.

CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI ATTUATIVE

ART. 89 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE

1.

L'attuazione del PS può avvenire mediante:

- intervento edilizio diretto, nel rispetto delle prescrizioni generali e d'ambito contenute nelle presenti Norme Tecniche di Attuazione, qualora l'intervento venga effettuato dalla Pubblica Amministrazione e/o da altri enti o società pubbliche preposti;
- Piano Attuativo, Permesso di Costruire Convenzionato, Programma Integrato di Intervento, Accordo di Programma qualora l'intervento sia demandato al proprietario dell'area.

2.

In relazione al reperimento delle aree necessarie, l'attuazione delle previsioni del PS avviene nei seguenti modi:

a - Aree con vincolo di destinazione

Le aree del Piano dei Servizi per le quali è previsto il solo vincolo di destinazione sono individuate nella *Tavola PS.01 Mappa dei servizi comunali esistenti e di progetto*.

Le previsioni del Piano dei Servizi così definite:

- possono essere acquisite dalla pubblica amministrazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia espropriativa;
- possono essere demandate al proprietario delle aree (diretta realizzazione delle attrezzature e dei servizi previsti dal piano stesso).

b - Aree interne agli Ambiti di Trasformazione ed agli Ambiti di Riconversione Urbana

Tutte le aree per servizi individuate all'interno degli Ambiti di Trasformazione (AT) e degli Ambiti di Riconversione Urbana (ARU) devono essere cedute all'amministrazione comunale contestualmente alla trasformazione urbanistica dell'area, secondo le disposizioni della convenzione del Piano Attuativo.

L'Amministrazione Comunale può sempre intervenire direttamente nell'acquisizione delle aree per i servizi e le attrezzature pubbliche previste all'interno degli Ambiti di Trasformazione attraverso le procedure dell'esproprio, qualora l'acquisizione stessa risultasse necessaria per la realizzazione di opere pubbliche.

ART. 90 - DOTAZIONE DI AREE PER SERVIZI NEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE, NEGLI AMBITI DI RICONVERSIONE URBANA E NEI PIANI ATTUATIVI

1.

Il PS definisce la dotazione quantitativa di aree destinate ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, commisurata all'entità degli insediamenti residenziali, degli insediamenti produttivi, degli insediamenti commerciali e terziari, da assicurare negli Ambiti di Trasformazione (ATR, ATP), negli Ambiti di Riconversione Urbana (ARU) e nei piani attuativi.

Le dotazioni minime sono commisurate alla capacità insediativa e in ragione dei seguenti parametri:

- insediamenti residenziali: 30 mq ogni abitante insediabile (il quale corrisponde a 50 mq di Su);
- insediamenti produttivi: 25% dell'estensione territoriale, da destinare ad aree di mitigazione ambientale;

2.

Le aree che concorrono alla determinazione della dotazione minima prescritta, devono essere cedute gratuitamente all'Amministrazione Comunale con l'attuazione degli Ambiti di Trasformazione (ATR, ATP), degli Ambiti di Riconversione Urbana (ARU) e nei piani attuativi.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale accettare, in luogo della cessione delle aree, l'asservimento perpetuo delle aree che assicurino comunque lo svolgimento delle attività collettive cui sono destinate.

L'atto di asservimento deve prevedere l'obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria dei servizi, delle attrezzature e delle aree di pertinenza, a cura e spese del soggetto obbligato e l'approntamento di idonee garanzie, anche finanziarie, ove ritenute necessarie dall'Amministrazione Comunale.

3.

Negli Ambiti di Trasformazione, la previsione cartografica di aree a servizi potrà essere modificata in ragione di un migliore assetto paesistico-ambientale e di funzionalità urbanistica, fermo restando il rispetto della dotazione minima, comunque non inferiore alla quantità individuata dalle schede tecnico – progettuali citate nei precedenti art. 28 e 29.

4.

Negli Ambiti di Trasformazione, ove la scheda tecnico – progettuale lo preveda espressamente, è comunque consentita la parziale monetizzazione delle aree per servizi; permane comunque l'obbligatorietà di cessione all'Amministrazione Comunale di una quota minima di aree per attrezzature pubbliche con le seguenti modalità:

- per gli insediamenti prevalentemente residenziali, 10 mq per ogni nuovo abitante teorico insediabile per la realizzazione di parcheggi pubblici;

5.

Le dotazioni di aree destinate ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale indicate, si intendono riferite alla destinazione d'uso principale individuata; nei piani attuativi deve essere verificata, per ogni specifica destinazione prospettata, la dotazione di aree destinate ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale commisurata all'effettiva articolazione funzionale prevista.

ART. 91 - MUTAMENTI DELLA DESTINAZIONE D'USO COMPORTANTI VARIAZIONE DEL FABBISOGNO DI AREE PER SERVIZI

1.

I mutamenti di destinazione d'uso di immobili non comportanti la realizzazione di opere edilizie, purché conformi alle previsioni urbanistiche comunali ed alla normativa igienico-sanitaria, sono soggetti esclusivamente a preventiva comunicazione dell'interessato al comune.

2.

Il mutamento di destinazione d'uso, ammissibile secondo le norme del PGT e connesso alla realizzazione di opere edilizie, tra usi appartenenti a diversi gruppi funzionali, comporta una variazione del fabbisogno di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale nei casi di seguito specificati.

- mutamento di destinazione d'uso che interessi una $S_u > mq\ 150$, nel caso di mutamenti dal gruppo funzionale U1 Uso Residenziale al gruppo funzionale U4 Uso Terziario;
- mutamento di destinazione d'uso che interessi una $S_u > mq\ 150$, nel caso di mutamenti dal gruppo funzionale U3 Uso Secondario al gruppo funzionale U4 Uso Terziario;
- mutamento di destinazione d'uso che interessi una $S_u > mq\ 150$, nel caso di mutamenti dal gruppo funzionale U3 Uso Secondario al gruppo funzionale U1 Uso Residenziale;
- mutamento di destinazione d'uso finalizzato alla realizzazione di esercizi commerciali non costituenti esercizi di vicinato.

Per questi interventi sarà verificata, con riferimento anche alle eventuali precedenti modifiche delle destinazioni d'uso dell'immobile o dell'area, la sufficienza delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale.

In caso di accertata carenza, le aree mancanti (dovute per differenza tra il fabbisogno richiesto dalla nuova destinazione rispetto a quelle attribuite alla precedente destinazione), dovranno essere reperite prioritariamente nell'area o nell'edificio oggetto del mutamento di destinazione d'uso.

3.

Il reperimento e la cessione delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o

generale dovute ai sensi del precedente comma, avviene con atto unilaterale d'obbligo nel caso di intervento edilizio diretto o con apposita convenzione nel caso di Piano Attuativo e/o Permesso di Costruire Convenzionato.

ART. 92 - PARCHEGGI PERTINENZIALI E DOTAZIONE DI AREE PER SERVIZI NEGLI AMBITI GOVERNATI DAL PIANO DELLE REGOLE

1.

Ogni intervento che comporti aumento del peso insediativo previsto negli ambiti governati dal Piano delle Regole, compreso il recupero di sottotetti, concorre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria ove non presenti, delle opere di allacciamento ai pubblici servizi ed al reperimento delle aree necessarie.

2.

Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per i parcheggi pertinenziali, in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 3,3 mq di Su, fatte salve le quote superiori previste dalle presenti norme.

La superficie dei parcheggi è comprensiva dello spazio di sosta e degli spazi di manovra (corselli).

Qualche sia la superficie risultante dall'applicazione del parametro, la dotazione minima è costituita da un posto auto.

I parcheggi di uso comune o privato, sono pertinenti gli abitanti o gli utenti degli organismi edilizi: tali dotazioni non sono quindi computate negli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/1968.

In particolari ambiti del territorio comunale, di seguito elencati, una quota dei questi parcheggi dovrà essere destinata all'uso pubblico.

3.

Per i nuovi insediamenti prevalentemente residenziali ricadenti nei tessuti urbani consolidati governati dal PR (*TCR*) è prescritta la dotazione minima di aree per parcheggi pubblici o di uso pubblico nella misura di 5 mq per ogni abitante insediato, da localizzarsi ai margini del lotto.

4.

Per i nuovi insediamenti prevalentemente produttivi ricadenti nei tessuti urbani consolidati governati dal PR (*TCP*) è prescritta la dotazione minima di aree per parcheggi e servizi tecnologici pubblici e di uso pubblico nella misura 5 mq ogni 100 di Superficie Utile Su realizzata, da localizzarsi ai margini del lotto.

5.

Per i nuovi insediamenti a destinazione terziaria e direzionale nei tessuti urbani consolidati governati dal PR (*TCR, TCP, TCC*) è prescritta la dotazione minima di aree per parcheggi pubblici o di uso pubblico nella misura di 20 mq ogni 100 mq di Superficie utile Su realizzata, da localizzarsi ai margini del lotto.

6.

Negli interventi riguardanti la destinazione commerciale è obbligatorio reperire le aree a parcheggio pubblico o di uso pubblico prescritte dalla normativa vigente sulla base della tipologia di esercizio commerciale insediato, come indicato nel precedente art. 79.

ART. 93 - MONETIZZAZIONE DI AREE NON CEDUTE

1.

Qualora l'acquisizione di aree destinate ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dall'Amministrazione Comunale in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, il Comune può prevedere, in alternativa, la monetizzazione totale o parziale delle aree oggetto di mancata cessione o la cessione di altre aree o di immobili, ritenuti idonei, in ambiti del territorio comunale esterni all'intervento urbanistico.

2.

Ai sensi dell'art. 46 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, la monetizzazione per la mancata cessione di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale deve essere commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree.

3.

Gli importi corrisposti a titolo di monetizzazione sono impiegati dall'Amministrazione Comunale per incrementare la dotazione di aree, servizi ed infrastrutture.

ART. 94 - AMBITI PER SERVIZI

1.

Questi ambiti comprendono le aree, gli edifici e le attrezzature che costituiscono la dotazione di servizi pubblici e di interesse pubblico a carattere urbano e sovracomunale, esistenti ed in progetto, ad eccezione delle infrastrutture di mobilità e di allacciamento ai pubblici servizi.

2.

Gli ambiti destinati alle attrezzature pubbliche sono funzionali al mantenimento, all'ammodernamento e alla realizzazione delle seguenti attrezzature al servizio degli insediamenti:

- attrezzature civiche
- attrezzature religiose
- attrezzature scolastiche
- attrezzature per la mobilità
- attrezzature per il verde
- attrezzature per lo sport
- attrezzature sanitarie
- attrezzature militari e pubblica sicurezza
- attrezzature private di uso pubblico
- attrezzature tecnologiche
- attrezzature cimiteriali

3.

Gli interventi negli ambiti destinati ai servizi sono di norma di competenza della Pubblica Amministrazione. Sono comunque consentiti anche:

- interventi da parte della Pubblica Amministrazione in aree di proprietà privata concesse in comodato, affitto, diritto d'uso, servitù o altro;
- interventi da parte di operatori privati in aree di proprietà pubblica, in regime di concessione del diritto di superficie, del diritto di concessione di costruzione e gestione poliennale di suolo o di sottosuolo, in regime di convenzionamento;
- interventi da parte di operatori privati in aree di proprietà privata, in regime di convenzione o accreditamento con la Pubblica Amministrazione;
- interventi da parte di Enti ed Associazioni no profit, aventi finalità sociali, assistenziali, sportive, religiose, culturali in aree di proprietà pubblica, in regime di concessione, convenzione, accreditamento, comodato, ecc;
- interventi da parte di Enti ed Associazioni no profit, aventi finalità sociali, assistenziali, sportive, religiose, culturali in aree di proprietà privata.

4.

Affinché i servizi realizzati da privati, Enti ed Associazioni no profit possano essere considerati di pubblico interesse o di uso pubblico, dovranno essere verificate e comprovate le funzioni di interesse generale previste dal servizio e lo stesso dovrà produrre adeguati benefici collettivi.

A tal fine gli interventi promossi da privati, Enti ed Associazioni no profit dovranno essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale per il riconoscimento della pubblica utilità, salvo che non si tratti di previsioni contenute nei Piani Attuativi.

Inoltre tra l'operatore e l'Amministrazione Comunale dovrà essere stipulata una convenzione i cui contenuti siano indirizzati a garantire l'effettivo utilizzo pubblico della struttura e/o delle attrezzature in termini di accessibilità economica, equità del costo di fruizione, qualità prestazionale e continuità temporale.

In particolare la convenzione dovrà regolamentare:

- la possibilità di usufruire delle attrezzature per manifestazioni pubbliche con modalità e tempi da concordare;
- le condizioni agevolate per l'utilizzo delle strutture da parte di particolari categorie sociali, individuate dall'Amministrazione comunale;
- la garanzia della continuità temporale del servizio, con orari e aperture da concordare;
- il divieto di modifica della destinazione d'uso;
- In funzione della tipologia di servizio, l'Amministrazione comunale ha comunque la facoltà di individuare ulteriori contenuti aventi finalità sociali e collettive;

Sono comunque omologati ai servizi di interesse pubblico:

- i servizi realizzati attraverso modalità di "finanza di progetto" promosse da enti pubblici;
- i servizi dotati dell'accreditamento di autorità pubbliche tramite la verifica dei requisiti di idoneità (servizi sanitari, servizi socio-assistenziali e servizi scolastici);
- i servizi che godono di significativi finanziamenti pubblici per la realizzazione o la gestione;
- i servizi gestiti da società miste pubblico – privato.

5.

Affinché le aree, gli edifici e le attrezzature possano essere considerate come servizi, dovranno essere idonee all'uso al quale sono destinate, presentare idonee dotazioni, adeguata fruibilità ed accessibilità, buono stato di conservazione e manutenzione.

In particolare le aree, gli edifici e le attrezzature che sono cedute o convenzionate con la Pubblica Amministrazione dovranno essere caratterizzate da tipologia e materiali costruttivi, dotazioni impiantistiche e soluzioni tecnologiche, grado di finitura, fruibilità ed accessibilità, completezza di attrezzature, stato di conservazione tali da:

- renderle idonee all'uso al quale sono destinate;
- limitare gli interventi manutentivi successivi;
- essere destinati ad un bacino di utenza congruo alla tipologia di servizio.

6.

a) Normativa funzionale:

Uso principale:

Destinazioni comprese nel seguente gruppo funzionale:

- U5 Uso Servizi
- U6 Uso Mobilità e Parcheggi

Usi vietati:

Destinazioni comprese nei seguenti gruppi funzionali:

- U1 Uso Residenziale
- U2 Uso Primario
- U3 Uso Secondario
- U4 Uso Terziario
- U7 Uso Turistico-alberghiero

b) Parametri urbanistici ed edilizi:

$U_f = 0,50 \text{ mq/mq}$

$R_c = 0,50 \text{ mq/mq}$

$H = \max 7,50 \text{ m}$

$D_c = 5 \text{ m}$ (derogabile mediante convenzione col confinante).

Negli interventi di dimensioni significative ed in assenza di idonei fabbricati esistenti è ammessa la realizzazione di un alloggio di superficie non superiore ai 150 mq di S_u per il personale di custodia.

c) Modalità di attuazione

Sono ammessi tutti gli interventi edilizi diretti o con preventivo piano attuativo, Programma Integrato di Intervento e Accordi di Programma.

d) Prescrizioni particolari:

1. Negli edifici esistenti è ammesso l'adeguamento igienico, tecnologico e funzionale con aumento massimo del 30% della S_u esistente.
2. Per le attrezzature scolastiche:
 - almeno la metà della S_f dovrà essere destinata a giardino, parco o impianti sportivi a servizio della scuola;
 - le aree da destinare a parcheggio dovranno essere almeno pari al 10% della S_f , piantumate e dimensionate in rapporto al numero di utenti.
3. Per le attrezzature civiche, le attrezzature religiose e le attrezzature sanitarie e socio assistenziali:
 - Sono ammesse attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, strettamente collegate alla funzione di interesse pubblico; la dimensione è di norma limitata agli esercizi di vicinato;
 - le aree da destinare a parcheggio dovranno essere piantumate per almeno il 15% della S_f .
4. Per le attrezzature per il verde e le attrezzature per lo sport:
 - i parcheggi dovranno essere posti marginalmente alle aree verdi, piantumati e progettati, per finiture ed arredo, come componente ambientale delle stesse;
 - le aree da destinarsi a parcheggio per le attrezzature sportive dovranno essere almeno pari al 10% della S_f , piantumate e dimensionate in rapporto al numero di utenti; in sede di progetto dovrà essere valutata con priorità la realizzazione di parcheggi interrati.
5. Per le attrezzature per la mobilità:
 - i parcheggi a raso dovranno essere realizzati prevedendo fasce di verde alberato e percorsi pedonali;
 - i parcheggi a contatto con il tessuto agricolo dovranno avere carattere di compatibilità paesistica per finiture di superficie, piantumazione, percorsi e recinti;
 - la realizzazione di parcheggi di sottosuolo dovrà comunque garantire in parte piantumazioni d'alto fusto in superficie.

CAPO III PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO

ART. 95 - GENERALITÀ

1.

Il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo, di seguito denominato PUGSS, è redatto in conformità alla L.R. n. 26/03 *“Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”* ed al relativo Regolamento Regionale n. 3/05 *“Criteri guida per la redazione del PUGSS comunale, in attuazione dell’art. 37 comma 1, lettera a), della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26”*.

2.

Il PUGSS costituisce parte integrante del PGT come specifica settoriale del PS per quanto concerne il governo del sottosuolo, come richiamato dall’art. 9 comma 8 L.R. n. 12/05.

3.

Il PUGSS contiene le norme tecniche che devono essere rispettate per quanto attiene alla pianificazione, alla progettazione, alla realizzazione, alla gestione e al coordinamento in fase di realizzazione dei manufatti interrati per il contenimento delle reti dei servizi sotterranei.

Il sottostante elenco si riporta la principale normativa di settore attualmente vigente:

- D.Lgs 285/92 *“Nuovo codice della strada”* e D.P.R. 495/92, n. 495 *“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”* e s.m.i..
- D.P.C.M. 3 marzo 1999 *“Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici”*
- D.M. 24 Novembre 1984 *“Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8”* e s.m.i.
- D.M. 12 Dicembre 1985 *“Norme tecniche relative alle tubazioni”* e Circ. 20 Marzo 1986 – D.M. 12.12.85 *“Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni”*
- UNI 10576 30 Aprile 1996 *“Protezione delle tubazioni gas durante i lavori nel sottosuolo”*
- D.Lgs 626/94 *“Attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”* e s.m.i.. e D.Lgs 494/96 *“Attuazione della Direttiva CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”* e s.m.i..

ART. 96 - CONTENUTO

1.

Il PUGSS ha per contenuto:

- le disposizioni relative all’alloggiamento, da parte delle aziende, delle società erogatrici dei servizi e degli enti gestori, degli impianti sotterranei sotto elencati nelle sedi stradali e nelle aree di uso pubblico di proprietà comunale e/o privata:
- acquedotti;
- condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane.
- elettrodotti in cavo, compresi quelli destinati all’alimentazione dei servizi stradali;
- reti di trasporto e di distribuzione per le telecomunicazioni ed i cablaggi di servizi particolari;
- condotte per il teleriscaldamento;
- condutture per la distribuzione del gas;
- tali disposizioni sono estese anche alle correlate opere superficiali di connessione.
- Le modalità di attuazione dell’esercizio di coordinamento tra l’Amministrazione Comunale ed i soggetti gestori e/o proprietari delle sedi stradali e delle aree di uso pubblico nel campo dell’esecuzione dei succitati impianti.

2.

Sono escluse dal campo di applicazione del PUGSS le adduttrici / alimentatrici primarie delle reti

idriche, i collettori primari di fognature, le condotte primarie per il trasporto di gas e dei fluidi infiammabili, le linee elettriche in alta tensione, nonché le strutture destinate alla concentrazione di diversi servizi quali centrali telefoniche, cabine elettriche e similari, tutti appartenenti a un unico insediamento produttivo.

3.

Il PUGSS non regola l'allacciamento alle utenze attraverso l'uso di linee aeree; in ogni caso l'Amministrazione Comunale può concordare con gli enti gestori la posa interrata dei relativi servizi, attraverso la stipula di opportune convenzioni.

ART. 97 - OBIETTIVO, FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE

1.

Gli obiettivi del PUGSS sono così sintetizzabili:

- ottimizzazione dell'uso del sottosuolo, finalizzata ad agevolare la programmazione degli interventi per l'esecuzione dei servizi;
- sviluppo della conoscenza del territorio;
- implementazione della capacità di gestione e di programmazione del territorio;
- istituzione di un confronto tra l'Amministrazione Comunale e gli enti gestori dei servizi;
- abbattimento degli oneri finanziari e dei costi sociali determinati dall'inadeguatezza dei sottoservizi urbani e dall'insufficiente organizzazione degli interventi sui medesimi.

2.

L'Amministrazione Comunale:

- regola l'uso del sottosuolo stradale e delle reti infrastrutturali sottostanti esistenti o in fase di progettazione;
- stabilisce i relativi oneri economici;
- determina le convenzioni.

3.

Il PUGSS persegue le seguenti finalità:

- raggiungimento di un'elevata qualità di erogazione del servizio, riducendo le inefficienze e limitando i fattori di inquinamento;
- razionale uso del sottosuolo, in funzione delle caratteristiche del soprassuolo;
- realizzazione di idonee infrastrutture sotterranee;
- mappatura e georeferenziazione delle infrastrutture e dei servizi di rete di competenza comunale;
- ottimizzazione dell'utilizzo delle reti infrastrutturali esistenti;
- incentivazione all'utilizzo di metodologie di posa dei sottoservizi capaci di ridurre al minimo gli impatti sul flusso dei veicoli in transito lungo la viabilità;
- limitazione delle operazioni di disfacimento della sede stradale attraverso operazioni di scavo e di ripristino;
- coordinamento e controllo degli interventi sul territorio stradale.

4.

Le disposizioni del PUGSS si applicano:

- alla realizzazione delle reti dei sottoservizi negli Ambiti di Trasformazione individuati dal DP;
- alla manutenzione e/o rifacimento delle reti dei sottoservizi esistenti.

ART. 98 - ISTITUZIONE DELL'UFFICIO PER IL SOTTOSUOLO

1.

L'Amministrazione comunale istituisce l'Ufficio per il Sottosuolo, cui vengono demandate le funzioni inerenti alla pianificazione, programmazione e controllo del sottosuolo.

2.

L'Ufficio per il Sottosuolo provvede a costruire, in collaborazione con gli enti gestori dei servizi, adeguate banche dati informatizzate relative alle caratteristiche ed ai tracciati dei sistemi di reti infrastrutturali esistenti.

3.

L'Ufficio per il Sottosuolo, con apposito regolamento la cui approvazione è di competenza della Giunta Comunale, disciplina:

- le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione, sulla base delle disposizioni orientative contenute nei successivi artt. 101 e 102;
- i tempi e le modalità per la conclusione delle opere e del procedimento autorizzativo e per la presentazione delle garanzie finanziarie volte ad assicurare la regolare esecuzione delle opere e degli interventi di ripristino, sulla base delle disposizioni orientative contenute nei successivi artt. 103 e 104;
- i casi in cui il decorso del termine per la conclusione del procedimento, senza che l'amministrazione abbia provveduto, equivale a rilascio dell'autorizzazione.

ART. 99 - DEFINIZIONI

1.

Si intende per:

- suolo pubblico: il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.
- Manufatto interrato (o impianto): organismo costituito da gallerie polifunzionali o polifore (cavidotti), da ubicare preferibilmente sotto i marciapiedi della sede stradale, deputato a contenere le reti dei servizi sotterranei.
- Galleria polifunzionale: passaggio percorribile deputato a contenere servizi a rete.
- Polifora (o cavidotto): manufatto con elementi continui, a sezione prevalentemente circolare, affiancati o termosaldati, per l'infilaggio di più servizi di rete.
- Reti dei servizi sotterranei contenute negli impianti:
 - reti di distribuzione dell'acqua (escluse adduttrici/alimentatrici primarie);
 - reti di distribuzione del gas (escluse linee primarie);
 - reti di distribuzione dell'energia elettrica (escluse linee elettriche in alta tensione);
 - reti di telecomunicazioni;
 - reti elettriche e di pubblica illuminazione;
 - reti di teleriscaldamento (escluse adduttrici/alimentatrici primarie).
- Trincea: scavo aperto di sezione adeguata realizzato in concomitanza di marciapiedi, strade o pertinenze di queste ultime.
- Ente concedente: Comune di Carbonara al Ticino.
- Aziende Erogatrici: Società ed Enti di qualsiasi natura giuridica assegnatari dei servizi a rete.
- Aziende Operatrici: Società ed Enti autorizzate all'esecuzione delle reti.

ART. 100 - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

1.

La concertazione tra Amministrazione Comunale ed Aziende erogatrici e/o operatrici conduce ad un uso del sottosuolo subordinato a reali criteri di pianificazione di intervento, che si esplicano nel coordinamento degli interventi e nel contenimento dei disagi per la popolazione.

2.

Ad avvenuta conclusione della realizzazione del manufatto interrato, le Aziende Erogatrici procedono alla collocazione delle reti al suo interno, per quanto attiene alle reti di nuova installazione.

Spetta all'Amministrazione Comunale la facoltà di richiedere, in qualunque momento, lo spostamento, all'interno del manufatto interrato, delle reti già autorizzate esistenti, qualora necessario e per motivi di pubblico interesse.

3.

L'Ufficio per il sottosuolo gestisce l'azione di programmazione in cooperazione con le Aziende Erogatrici e con l'Ufficio Tecnico Comunale. La programmazione costituisce parte integrante del Programma Triennale delle Opere Pubbliche e dei relativi aggiornamenti.

4.

L'Ufficio per il sottosuolo ha il compito di dirigere le funzioni di programmazione e di pianificazione degli interventi, di istituire canali preferenziali di comunicazione con le Aziende Erogatrici ed Operatrici e di comunicare a queste ultime gli interventi urbanistici previsti dal PGT e dai Piani Attuativi.

5.

L'Ufficio per il sottosuolo verifica i piani di lavoro redatti dalle Aziende Erogatrici ed Operatrici e, in particolare, ne coordina gli interventi se si configurano come contestuali su di una stessa area, al fine di ottenere un'azione ben strutturata nelle azioni e nella fase di cantiere.

L'Ufficio per il sottosuolo ha la facoltà di prescrivere l'utilizzo del Manufatto multiservizi nel caso di accertata sovrapposizione, nel medesimo tratto stradale e/o sulla stessa area di uso pubblico, di interventi da parte di più Aziende Erogatrici ed Operatrici.

6.

Sono vietati ampliamenti di fabbricati esistenti e la costruzione di nuovi fabbricati in aree di completamento con capacità edificatoria residua in assenza di verifica tecnica della tipologia di impianto depurativo presente o qualora tale verifica riscontrasse la sola presenza di fossa Imhoff con scarico in acque superficiali.

Resta ammessa la possibilità di ampliamento di fabbricati esistenti e la costruzione di nuovi fabbricati in aree di completamento con capacità edificatoria residua qualora la tipologia di impianto depurativo sia una fossa Imhoff con scarico a terra con pozzo perdente, impianto di subirrigazione o impianto di fitodepurazione.

7.

L'ufficio per il sottosuolo provvede ad emanare apposito regolamento per stabilire le forme di incentivazione per la riqualificazione degli impianti depurativi esistenti.

La riqualificazione è obbligatoria nei casi in cui l'impianto di chiarificazione scarichi in acque superficiali. Ferma restando, invece, l'ammissibilità di tale impianto nel caso esso sia dotato di pozzo perdente, le misure incentivanti saranno volte alla combinazione della fossa Imhoff con impianti di subirrigazione o di fitodepurazione, ai sensi del Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 3 *Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi in acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e suo regolamento attuativo approvato con la DGR 5 aprile 2006, n. VIII/2318 Norme Tecniche Regionali in materia di trattamento degli scarichi di acque reflue in attuazione dell'art. 3, comma 1 del regolamento 2006, n. 3.*

8.

Qualora i lavori interessino i marciapiedi ed altre pertinenze stradali, al fine di garantire, per quanto possibile, la fruibilità degli spazi stessi da parte anche delle persone con ridotta o impedita capacità motoria, le relative opere dovranno osservare gli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, predisponendo adeguate transennature e ripristinando la continuità dei passi carrai con appositi accorgimenti.

ART. 101 - CARTOGRAFIA E MONITORAGGIO

1.

L'Ufficio per il sottosuolo redige la mappatura georeferenziata delle infrastrutture e dei servizi di rete, con le stesse modalità e procedure di gestione del SIT operativo nel Comune, sulla base delle informazioni digitali messe a disposizione dalle Aziende Erogatrici, e ne cura il costante aggiornamento.

2.

Le Aziende Erogatrici provvedono ad aggiornare in maniera costante i dati cartografici relativi alle proprie infrastrutture, sulla base di modalità di rappresentazione grafica e digitale fornite indicate dall'Ufficio per il sottosuolo; tali dati devono essere trasmessi all'Ufficio per il sottosuolo ogni volta che quest'ultimo ne faccia richiesta, senza alcun onere da parte dell'Amministrazione Comunale. Nello scambio delle informazioni sull'occupazione del sottosuolo, le Aziende Erogatrici dovranno precisare, per ciascun tipo di impianto, l'ubicazione indicando, ove possibile, il lato della strada occupato, la profondità e la distanza da punti di riferimento degli edifici e la tipologia e dovranno indicare le seguenti caratteristiche principali:

- gas, acqua: specifica della condotta, materiale, dimensione;
- elettricità: tensione nominale, materiale;
- telecomunicazioni: canalizzazioni, n° tubi affiancati, cavi in trincea.

3.

La creazione del supporto cartografico avviene conformemente alle disposizioni nazionali regionali in materia di creazione di banche dati informatizzate.

ART. 102 - NORME TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLE GALLERIE POLIFUNZIONALI

1.

In merito ai requisiti, ai criteri generali e particolari delle infrastrutture si rimanda alla lettura degli art. 6, 7 e 8 del R.R. n. 3/05 e dell'art. 39 della L.R. n. 26/03. La struttura sotterranea polifunzionale è considerata quale opera di urbanizzazione primaria.

2.

L'attività di gestione dell'infrastruttura è regolata da una convenzione con il comune, che prevede comunque:

- l'obbligo, a carico del proprietario e del gestore, di consentire l'accesso all'infrastruttura ai titolari delle reti in essa collocabili, a condizioni non discriminatorie e improntate a criteri di economicità, celerità e trasparenza;
- le tariffe per l'utilizzo dell'infrastruttura, definite nel rispetto delle disposizioni in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche, che devono essere rese pubbliche entro quindici giorni dalla loro adozione e trasmesse, nei quindici giorni successivi, all'Osservatorio risorse e servizi;
- i criteri di gestione e manutenzione dell'infrastruttura;
- la presentazione di idonea cauzione, calcolata sulla base delle norme relative ai lavori pubblici prevista ogni qualvolta la superficie dell'area è manomessa per lavori di manutenzione o di rifacimento e di garanzie finanziarie per danni attribuibili a cattiva gestione;
- le clausole sanzionatorie e la loro ricaduta sul rapporto autorizzatorio.

3.

Ai sensi del D.Lgs. n. 507/93, spetta all'Amministrazione Comunale la facoltà di trasferire in altra sede le condutture, i cavi e gli impianti a proprie spese, ovvero trasferire in gallerie appositamente costruite per tali impianti, nel qual caso la relativa spesa resta a carico percentualmente degli utenti secondo le modalità di cui all'art. 47, quarto comma dell'anzidetto decreto legislativo n. 507/93.

Il Comune ha facoltà di trasferire a proprie spese i servizi a rete delle varie Aziende Erogatrici nelle infrastrutture polifunzionali. In tal caso il Comune può imporre alle Aziende Erogatrici, oltre alla tariffa per l'utilizzo dell'infrastruttura, un contributo *una tantum* nelle spese di costruzione delle gallerie, che

non può superare il 50% delle spese medesime.

Il maggiore onere economico sostenuto dalle Aziende Erogatrici per la realizzazione delle infrastrutture, nonché per i conseguenti spostamenti dei servizi, costituisce costo sostenuto nell'interesse generale per la realizzazione di obiettivi di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, ai fini del recupero tariffario secondo le determinazioni dell'Autorità per i servizi di pubblica utilità, ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 481/95, in misura correlata alle opere progettate e autorizzate.

4.

I criteri generali da seguire per la progettazione delle gallerie polifunzionali devono tenere in debita considerazione:

- la compatibilità urbanistica, ambientale geologica e idrogeologica del sito;
- le caratteristiche morfologiche del terreno;
- le sollecitazioni alla struttura del cunicolo derivanti dal carico stradale;
- i sistemi impermeabilizzazione e di drenaggio;
- l'entità dei camminamenti (larghezza e altezza), in funzione delle funzioni richieste;
- gli alloggiamenti dedicati a componenti particolari;
- le necessità di manutenzione e di gestione;
- i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- identico livello di accessibilità per le infrastrutture;
- la protezione dei servizi da cause esterne di danneggiamento;
- la compatibilità dei servizi presenti;
- le interferenze con altri sottoservizi presenti nelle adiacenze;
- gli effetti termici generati dalle reti;
- eventuali rischi di incendio e di atmosfera esplosiva, vibrazioni e rumori.

5.

E' da evitare la presenza di gradini e/o di pendenze eccessive del piano di calpestio dei camminamenti presenti all'interno della galleria.

L'accesso alla galleria deve garantire le esigenze di sicurezza dei lavoratori, non interferire con il traffico veicolare e pedonale, assicurare le operazioni di manutenzione e di gestione delle reti interne, impedire l'ingresso a soggetti non autorizzati.

La galleria deve essere dotata di adeguati sistemi di ventilazione, naturale o forzata, di idonea di impiantistica e di qualunque altro macchinario atto a svolgere le operazioni di manutenzione / gestione delle reti in condizioni di sicurezza.

E' preferibile dotare la galleria di mirati sistemi per la sorveglianza ed il monitoraggio dei servizi e del manufatto (valutazione di indicatori quali temperatura, umidità, presenza di gas – vapori – fumi, segnalazione di incendio, allagamento, intrusione, sabotaggio).

6.

Per quanto attiene alla sistemazione delle condotte di gas combustibile, le stesse devono essere situate all'esterno di strutture sotterranee polifunzionali, salvo che la tubazione del gas non possa essere collocata in luogo diverso e che debba essere posta, per un tratto di limitata estensione, nella struttura sotterranea.

In tal caso la tubazione del gas non dovrà presentare punti di derivazione, ed essere sistemata con impiego di doppio tubo con sfiati. Per quest'ultime condutture dovranno comunque essere considerate soluzioni compatibili secondo le norme della guida tecnica dell'UNI e CEI, "requisiti essenziali di sicurezza per la coesistenza di servizi a rete in strutture sotterranee polifunzionali" della norma UNI e CEI Servizi tecnologici interrati, della norma UNI-CIG 10576 "Protezioni delle tubazioni gas durante i lavori del sottosuolo", del decreto ministeriale 24 novembre 1984 "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale".

7.

Per quanto attiene alla sistemazione di reti elettriche di distribuzione, per impianti di illuminazione pubblica e per impianti semaforici, le reti posate all'interno devono essere considerate sempre in tensione; i sezionamenti devono essere esterni alle strutture; le strutture metalliche situate all'interno

della galleria devono essere collegate all'impianto di terra della galleria stessa.

8.

Per quanto attiene alla sistemazione di reti di telecomunicazioni, tra cui quelle in fibra ottica, la galleria è dotata di idonee canalizzazioni per l'uscita dei cavi destinati alla distribuzione esterna, da collocare di norma alla distanza massima di 50 m l'una dall'altra.

ART. 103 - NORME TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLE POLIFORE

1.

La posa delle polifore avviene tramite scavo con apertura di trincea oppure tramite utilizzo di tecniche senza scavo a cielo aperto (tipo microtunnelling).

2.

La posa delle polifore avviene generalmente al sotto dei marciapiedi esistenti o comunque nelle fasce di pertinenza stradale (banchine); in tal caso deve essere ridotto al minimo il disagio alla circolazione stradale e deve essere permesso un più agevole ingresso delle infrastrutture negli edifici. Particolare attenzione deve porsi nel caso di interrimento dei servizi nei marciapiedi sui quali si affacciano aree commerciali e produttive; in tal caso devono essere limitati i disagi, fissando i tempi massimi per l'esecuzione delle opere.

3.

In caso di impossibilità dell'uso dei marciapiedi, viene concessa l'opportunità di posare i cavidotti con giacitura longitudinale al di sotto della carreggiata: in tal caso è preferibile la collocazione dei cavidotti in prossimità del limite della carreggiata e/o del limite del cordolo del marciapiede, se esistente.

Per gli attraversamenti e le occupazioni trasversali e longitudinali della sede stradale, realizzati in sotterraneo con impianti inerenti i servizi di cui al primo comma dell'art. 28 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la profondità minima di interrimento, di cui al terzo comma dell'art. 66 del sopracitato regolamento di esecuzione n. 495, non si applica al di fuori della carreggiata; al di sotto della stessa tale profondità minima può essere ridotta, previo accordo con l'Ente proprietario della strada, ove lo stato dei luoghi o particolari circostanze lo consigliano; sono, comunque, fatte salve le prescrizioni delle norme tecniche UNI e CEI vigenti per ciascun tipo di impianto. Relativamente ai servizi interrati, qualora sussistano dubbi sulla effettiva localizzazione degli impianti tecnologici, deve essere valutata, di volta in volta, la possibilità di impiego di sistemi tecnici innovativi che consentano interventi nel sottosuolo senza l'effrazione della superficie, sia per la conoscenza di quanto sottostante (indagine geognostica), sia per la posa di cavi (perforazione orizzontale controllata).

E' vietata la posa longitudinale di cavidotti al di sopra di altri servizi interrati già esistenti.

4.

Nelle aree centrali, o comunque urbanizzate, nelle quali un intervento straordinario comporti l'interruzione dell'intera sede stradale, per una lunghezza di almeno 50 metri, le opere di ripristino devono essere l'occasione per realizzare, per quanto possibile, direttamente un cunicolo polifunzionale o una galleria, in relazione alla tipologia degli impianti allocabili e delle possibili esigenze future.

5.

Al fine di salvaguardare aree pubbliche e/o di uso pubblico caratterizzate da pavimentazioni di pregio, si raccomanda l'utilizzo della tecnica del microtunnelling (esecuzione di microgallerie con l'ausilio di frese telecomandate, con spinta controllata da lontano, e con alta precisione direzionale).

6.

Nell'eventualità di costruzione di cavidotti che interessano sedimi ferroviari, autostradali, stradali gestiti da enti diversi dall'Amministrazione Comunale, occorre verificare le eventuali prescrizioni stabilite dall'ente gestore o proprietario dell'infrastruttura relative alle modalità di richiesta dei permessi, di posa dei manufatti e di effettuazione dei ripristini.

7.

Il cavidotto posato in trincea deve essere segnalato con l'uso di un nastro segnalatore, di tipo indelebile, interrato sulla verticale del servizio, sul quale devono essere riportati in chiaro i dati relativi alla tipologia del servizio interrato.

ART. 104 - AUTORIZZAZIONE

1.

La realizzazione di interventi nel sottosuolo, qualora non sia affidata dal Comune o dalla Provincia o non sia correlata ad un intervento edilizio per il quale è richiesto apposito titolo abilitativo, è soggetta ad autorizzazione.

2.

L'autorizzazione non viene concessa qualora il medesimo servizio possa essere assicurato con il ricorso alle infrastrutture di alloggiamento esistenti.

3.

L'autorizzazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e deve riportare:

- le modalità di esecuzione dei lavori e la loro durata;
- le modalità di ripristino;
- gli oneri e le sanzioni applicabili in presenza di accertate irregolarità nell'esecuzione dei lavori o di danni.

4.

L'istanza di autorizzazione deve essere inoltrata dalle Aziende Erogatrici dei pubblici servizi all'Ufficio per il Sottosuolo per l'esecuzione dei seguenti lavori:

- nuova infrastrutturazione;
- manutenzione straordinaria delle reti esistenti che comporti lo scavo in sede stradale.

L'istanza di autorizzazione per la realizzazione di nuove infrastrutturazioni, che deve pervenire almeno 30 giorni prima dell'esecuzione dei lavori, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Azienda Erogatrice richiedente, completa di tutti dati fiscali ad essa relativa, e deve contenere in allegato:

- il progetto tecnico contenente la relazione comprensiva dei dati costruttivi, tecnologici, dei tempi e delle modalità di realizzazione; planimetria generale a livello comunale con l'indicazione dei tratti di nuova installazione; le sezioni significative; i particolari costruttivi dei manufatti e delle apparecchiature;
- l'ubicazione dell'intervento e l'indicazione della superficie di spazio pubblico occupato;
- la durata dell'occupazione;
- le garanzie fideiussorie;
- l'impegno a stipulare una polizza assicurativa per la copertura di responsabilità per danni a terzi;
- la dichiarazione di accettazione del Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di conformità delle opere alle disposizioni del D.Lgs. 507/93 e s.m.i.
- documentazione fotografica adeguata

Per l'istanza relativa a interventi di manutenzione straordinaria, l'Ufficio per il sottosuolo predispone una procedura semplificata.

5.

Per gli operatori di impianti per le telecomunicazioni all'istanza va allegata copia autentica della licenza conseguita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 249/97, corredata degli eventuali pareri formulati da altri enti competenti richiesti per legge (VVF, ASL, Sovrintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali, ecc.).

6.

L'Ufficio per il sottosuolo:

- avvia la pratica;
- valuta la congruità del progetto con le disposizioni tecniche vigenti.
- comunica formalmente al richiedente l'avvio del procedimento ed il nominativo del responsabile del procedimento;
- può richiedere informazioni presso altri uffici comunali o enti interessati a vario titolo in merito alle opere di cui si richiede l'autorizzazione, al fine di verificare eventuali sovrapposizioni tra più Aziende erogatrici;
- può effettuare una riunione con il Richiedente e/o indire una Conferenza dei Servizi
- può richiedere eventuali integrazioni e/o modifiche alla pratica presentata;
- esprime il parere tecnico entro 30 giorni e, se lo stesso è positivo, richiede l'approvazione del progetto da parte dell'organo comunale competente;
- ad avvenuta approvazione del progetto, procede con la stesura della convenzione con l'operatore.

In caso di parere tecnico negativo motivato, il richiedente può ripresentare la domanda corredata di un nuovo progetto conforme alle osservazioni dell'Ufficio Ufficio per il sottosuolo.

7.

Conclusa l'istruttoria, l'Ufficio per il sottosuolo rilascia l'autorizzazione.

Qualora il richiedente fosse un'Azienda Operatrice, l'Ufficio per il sottosuolo, preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione, procede con la stipula della convenzione, comprensiva di fidejussione.

I provvedimenti di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza con apposito atto scritto.

8.

Nel caso in cui l'occupazione temporanea del suolo pubblico dovesse prolungarsi oltre i termini stabiliti nel progetto, l'Azienda titolare dell'autorizzazione deve inoltrare, con un preavviso di almeno 10 giorni dalla data di scadenza, istanza di rinnovo, indicandone la motivazione e la nuova durata della proroga.

9.

L'autorizzazione è concessa in conformità alle previsioni del PUGSS, del PTCP e del PGT.

L'Ufficio per il sottosuolo, nell'ambito del procedimento autorizzativo, deve informare i proprietari di aree e strade interessate dagli interventi, controdeducendo alle eventuali osservazioni dei medesimi.

10.

Gli interventi d'emergenza possono essere effettuati dall'Azienda Erogatrice / Operatrice con immediata comunicazione dell'inizio dei lavori, indicando nella stessa le ragioni che rendono improrogabile l'intervento; in ogni caso, entro il settimo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione, l'Azienda Erogatrice / Operatrice è tenuta a consegnare presso l'ufficio comunale competente l'istanza di autorizzazione dei lavori effettuati e/o in fase di realizzazione, completa della documentazione prevista, attestando puntualmente le motivazioni di urgenza.

ART. 105 - OBBLIGHI E DECADENZA

1.

Spettano all'Azienda Erogatrice / Operatrice:

- il rispetto delle procedure autorizzative di cui al precedente art. 104;
- il ripristino dello stato dei luoghi nelle aree di intervento;
- la riparazione di eventuali danni causati alle sedi stradali ed altri impianti presenti in loco;
- il rispetto alle disposizioni di cui al Regolamento Comunale per l'occupazione del suolo pubblico.

2.

E' vietata, se non appositamente richiesta con apposita comunicazione da parte dell'Ufficio per il

sottosuolo, la posa di cavidotti in quantità superiori rispetto all'autorizzazione rilasciata.

3.

L'autorizzazione di cui al precedente art. 104 decade se vengono documentate da parte dell'Ufficio per il sottosuolo le seguenti condizioni:

- mancato rispetto delle prescrizioni oggetto dell'atto autorizzativo;
- mancato rispetto della normativa vigente in materia;
- mancato rispetto dei regolamenti comunali;
- mancata cantierizzazione dell'opera a far tempo dal 180° giorno dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
- mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico;
- mancata stipula della eventuale convenzione;
- mancata attivazione della fidejussione richiesta;
- trasferimento della proprietà del suolo occupato a soggetto diverso da parte dell'Amministrazione Comunale.

3.

L'Ufficio per il sottosuolo provvede a comunicare all'Azienda Erogatrice / Operatrice la decadenza con conseguente revoca dell'autorizzazione.

4.

Qualunque operazione effettuata in contrasto e/o in assenza di autorizzazione è considerata abusiva. In tal caso, l'Ufficio per il sottosuolo, provvede alla contestazione all'interessato e ordina, con apposito atto, la rimozione dei materiali, assegnandone una congrua scadenza.

Decorsi i termini la rimozione viene effettuata a cura dell'Amministrazione Comunale, con addebito al soggetto inadempiente delle spese e delle eventuali sanzioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana.

ART. 106 - ESECUZIONE DELLE OPERE

1.

La comunicazione di inizio dei lavori deve essere comunicata dall'Azienda Erogatrice all'Ufficio per il sottosuolo con un anticipo di almeno 3 giorni rispetto alla data presunta di inizio dei lavori.

2.

Durante i lavori l'Azienda Erogatrice / Operatrice:

- aggiorna costantemente la base topografica cartacea e digitale con i tracciati e i dati tecnici delle reti installate "as built";
- assume a proprio carico gli oneri derivanti da eventuali danni causati a terzi;
- rispetta scrupolosamente le norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, assicurazioni e previdenza sociale ed nei confronti del personale dipendente;
- comunica all'Ufficio per il sottosuolo la presenza di canalizzazioni e/o manufatti che possano interferire anche solo parzialmente con le opere in corso;
- provvede a limitare le condizioni di disturbo o molestia alla cittadinanza;
- evita, per quanto possibile, scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica;
- in caso di assoluta necessità provvede alla canalizzazione degli scarichi di acque derivanti dai lavori in atto, con assoluto rispetto delle norme igieniche;
- comunica all'Ufficio per il sottosuolo le eventuali variazioni al progetto autorizzato che si rendono necessarie in sede di esecuzione dei lavori.

3.

L'Ufficio per il sottosuolo può procedere all'effettuazione di controlli in cantiere durante l'esecuzione dei lavori.

4.

L'Azienda Erogatrice / Operatrice comunica all'Ufficio per il sottosuolo l'ultimazione dei lavori; a tale comunicazione si allega copia della relazione tecnica relativa alle attività concluse, alle eventuali problematiche emerse ed al piano di manutenzione.

L'Ufficio per il sottosuolo ha la facoltà di effettuare un sopralluogo nell'area oggetto di intervento al fine di verificare l'ultimazione dei lavori e la loro esecuzione a regola d'arte, in conformità con l'atto autorizzativo.

In assenza di difformità, le parti stilano il rapporto di consegna dei lavori, finalizzato alla stesura del collaudo finale.

5.

Qualora si riscontrassero errori di esecuzione e/o lavori eseguiti in difformità da quanto autorizzato, l'Azienda Erogatrice / Operatrice è tenuta ad adeguare le opere eseguite alle prescrizioni contenute nella comunicazione di contestazione eseguita a cura dell'Ufficio per il sottosuolo.

Nel caso di inadempienza, gli interventi di adeguamento vengono effettuati a cura dell'Ufficio per il sottosuolo, addebitando i costi all'Azienda Erogatrice / Operatrice, trattenendo le somme della fidejussione prevista nell'atto autorizzativo

6.

Le operazioni di collaudo accertano la fine dei lavori e la corretta esecuzione delle fasi di ripristino del sedime stradale, della segnaletica, ecc.

L'esito positivo del collaudo autorizza lo svincolo delle garanzie assicurative.

7.

Le violazioni apportate al progetto in difformità dalle disposizioni di autorizzazione, quando la legge non disponga altrimenti, sono sanzionate con le modalità contenute nel D.Lgs. n. 267/00.

ART. 107 - ONERI ECONOMICI E GARANZIE

1.

L'Azienda Erogatrice / Operatrice deve corrispondere all'Amministrazione Comunale i seguenti oneri economici conseguenti all'esecuzione degli interventi ed all'occupazione del suolo e sottosuolo pubblico:

- gestione della pratica;
- taxa di utilizzazione del suolo – sottosuolo pubblico;
- tariffa d'uso dell'infrastruttura;
- tariffa una tantum compensativa.

2.

Ai fini della gestione della pratica, il richiedente è tenuto al pagamento delle:

- spese di istruttoria e di autorizzazione;
- eventuali attività specialistiche svolte dall'Ufficio per il sottosuolo (coordinamento e pianificazione delle attività, sopralluoghi durante lo svolgimento dei lavori, ecc.)

3.

Relativamente al pagamento della taxa di utilizzazione del suolo – sottosuolo pubblico; conformemente alla normativa vigente, la taxa tiene conto:

- dell'occupazione "permanente" del suolo-sottosuolo pubblico, avente durata superiore a 12 mesi, con contestuale installazione di manufatti ed impianti;
- dell'occupazione "temporanea" del suolo-sottosuolo pubblico, avente durata inferiore a 12 mesi.

La taxa viene versata al Comune, sulla base delle indicazioni stabilite nella convenzione.

4.

L'utilizzo delle infrastrutture del sottosuolo di proprietà comunale (gallerie, cavidotti) è subordinato al pagamento di una tariffa, il cui valore viene definito con apposita deliberazione del Consiglio Comunale conformemente alle disposizioni in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche; le modalità di pagamento della tariffa costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione da stipulare con le Aziende Erogatrici, nella quale si fissano anche i criteri di gestione e di manutenzione delle infrastrutture.

5.

A garanzia della realizzazione delle opere a regola d'arte, l'Azienda Erogatrice / Operatrice deve stipulare apposita polizza assicurativa o fidejussoria, da parametrare sull'onere di spesa previsto per l'apertura e la chiusura degli scavi eseguiti su suolo pubblico.

Tale garanzia viene estinta ad avvenuto collaudo positivo verbalizzato delle opere.

Ad ultimazione dei lavori l'Azienda Erogatrice / Operatrice può richiedere lo svincolo di una percentuale della fidejussione per un valore pari al 40% del relativo importo, fermo restando che il restante 60% verrà svincolato ad avvenuto rilascio del collaudo.

6.

Restano in ogni caso a carico dell'Azienda Erogatrice / Operatrice:

- l'adozione dei sistemi di protezione per la tutela dell'incolumità delle persone e delle cose
- ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia.


ALLEGATO A

AMBITI DI TRASFORMAZIONE
AMBITI DI RICONVERSIONE URBANA












SCHEDE TECNICO PROGETTUALI

Ambito di Trasformazione Residenziale n. 1 - ATR1

Denominazione: ATR1 - Cascina Sant'Antonio



scala 1:2.000

-  Perimetro Ambito di Trasformazione
-  Area per servizi in progetto
-  Area per servizi esistenti
-  Area edificabile
-  Area a verde privato - fascia di profondità 10 m da piantumarsi con essenze di alto fusto
-  Viabilità in progetto
-  Tracciato ciclo-pedonale in progetto
-  Fascia di rispetto cimiteriale
-  Fascia di rispetto del depuratore
-  Fascia di rispetto idraulico assoluto
-  Prescrizioni particolari

Parametri dimensionali

Estensione territoriale	E	40.700 mq	Abitanti teorici insediabili	122 ab
Indice di utilizzazione territoriale	ut	0,15 mq/mq	Aree per servizi pubblici	21.300 mq
Superficie lorda di pavimento	slp	6.100 mq	di cui: aree in cessione	20.700 mq
Altezza massima dei fabbricati	H	7,5 m	Superficie lorda massima per altri usi	10%
Numero di piani fuori terra massimo	n	2 + sottotetto	Usi vietati	U2, U3, U7

Indirizzi attuativi

Realizzazione di nuovo polo residenziale in adiacenza a tessuti residenziali prossimi al centro abitato.
Adeguamento della sede stradale (strada vicinale della Cavallera)
Viabilità principale di tipo A Viabilità secondaria di tipo B (ai sensi dell'Allegato B alle Norme Tecniche di Attuazione)

Prescrizioni attuative e indicazioni di compatibilizzazione

Trattamento a verde di almeno 1/3 delle aree libere e piantumazione con essenze arboree ed arbustive da scegliersi nell'ambito dell'abaco delle essenze proposte dal Parco del Ticino (specie arboree ed arbustive), con particolare attenzione a tutelare il segno morfologico del terrazzo alluvionale. Possibilità attuazione dell'ambito per sub - comparti, previa approvazione del layout planivolumetrico complessivo da parte dell'Amministrazione Comunale. La realizzazione dell'intervento è subordinata alla realizzazione delle reti dei sottoservizi interne all'ambito, di tutte le opere necessarie al collegamento con la rete esistente e del carico espresso in Abitanti Equivalenti (AE) sul depuratore comunale. Tipologie edilizie coerenti con il contesto (mono - bifamiliari, a schiera e palazzine di max 4 unità abitative) garantendo continuità al sistema del verde in direzione est-ovest. Nella fase esecutiva progettuale dovrà essere posta particolare attenzione all'adeguatezza architettonica "forma, colore, materiali, tecniche costruttive, rapporto volumetrico" del nuovo intervento col contesto circostante, basandosi su criteri di continuità paesaggistica. Interventi compensativi (area piantumata con vegetazione di alto fusto) saranno da prevedersi in fase progettuale nell'ambito destinato a servizi pubblici, anche a mitigazione degli impatti dovuti alla presenza del depuratore comunale, per cui può essere prevista la realizzazione diretta come opera a scomputo oppure la corresponsione di un contributo in denaro.

© La realizzazione dell'intero Ambito o di suoi sub-comparti è subordinata alla compartecipazione, da concordarsi con l'Amministrazione comunale, alla realizzazione della rotatoria extra-comparto, di innesto nei pressi del cimitero e dell'intero tratto della viabilità di accesso. Le aree esterne al perimetro dell'ambito verranno messe a disposizione in sede di realizzazione dell'intervento. Per indicazioni relative alla gestione del cantiere, si rimanda alla lettura del paragrafo 6.2 del Rapporto Ambientale. Le aree per servizi in progetto in cessione vanno a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria.

Regime vincolistico, geologico e idrogeologico

L'ambito ricade in classe di fattibilità geologica 2A: le indagini e gli approfondimenti prescritti per la classe geologica cui l'ATR appartiene sono da realizzarsi ai sensi delle NTA del PGT e delle Norme Geologiche di piano prima della progettazione dell'intervento, in quanto propedeutici alla pianificazione dell'intervento ed alla progettazione stessa.

Ambito di Trasformazione Residenziale n. 2 - ATR2

Denominazione: ATR2 - Cascina Casottoni



-  Perimetro Ambito di Trasformazione
-  Area edificabile
-  Viabilità in progetto
-  Viabilità locale in progetto
-  Tracciato ciclo-pedonale in progetto
-  Fascia di mitigazione visiva ed ambientale
-  Fascia di rispetto idraulico assoluto
-  Prescrizioni particolari

Parametri dimensionali

Estensione territoriale	E	12.500 mq	Abitanti teorici insediabili	75 ab
Indice di utilizzazione territoriale	ut	0,30 mq/mq	Aree per servizi pubblici	30 mq/ab
Superficie lorda di pavimento	slp	3.750 mq	Dotazione minima di servizi da reperire	10 mq/ab
Altezza massima dei fabbricati	H	7,5 m	Dotazione minima di servizi da monetizzare	10 mq/ab
Numero di piani fuori terra massimo	n	2 + sottotetto	Superficie lorda massima per altri usi	10%
			Usi vietati	U2, U3, U7

Indirizzi attuativi

Realizzazione di nuovo polo residenziale in adiacenza a tessuti residenziali prossimi al centro abitato.
 Adeguamento sede stradale (strada vicinale della Cavallera)
 Viabilità principale di tipo A Viabilità secondaria di tipo B (ai sensi dell'Allegato B alle Norme Tecniche di Attuazione)

Prescrizioni attuative e indicazioni di compatibilizzazione

Trattamento a verde di almeno 1/3 delle aree libere e piantumazione con essenze arboree ed arbustive da scegliersi nell'ambito dell'abaco delle essenze proposte dal Parco del Ticino (speci arboree ed arbustive), con particolare attenzione a tutelare il segno morfologico del terrazzo alluvionale.

Realizzazione fascia alberata di mitigazione al perimetro esterno, di ampiezza pari a 10 m; la messa a dimora dovrà essere effettuata fin dalle prime fasi di cantiere e l'attecchimento dovrà essere monitorato per garantire la sostituzione delle eventuali fallanze. Possibilità attuazione dell'ambito per sub - comparti, previa approvazione del layout planivolumetrico complessivo da parte dell'Amministrazione Comunale.

La realizzazione dell'intervento è subordinata alla realizzazione delle reti dei sottoservizi interne all'ambito, di tutte le opere necessarie al collegamento con la rete esistente e del carico espresso in Abitanti Equivalenti (AE) sul depuratore comunale.

Tipologie edilizie coerenti con il contesto (mono - bifamiliari, a schiera) garantendo continuità al sistema del verde in direzione est-ovest.

Nella fase esecutiva progettuale dovrà essere posta particolare attenzione all'adeguatezza architettonica "forma, colore, materiali, tecniche costruttive, rapporto volumetrico" del nuovo intervento col contesto circostante, basandosi su criteri di continuità paesaggistica.

In sede di convenzionamento del piano attuativo saranno da determinarsi le modalità di compensazione a favore della deframmentazione dell'elemento primario della RER, individuata ai sensi della DGR VIII/8515.

La viabilità locale in progetto indicata è da realizzarsi obbligatoriamente, anche se la rappresentazione non è da considerarsi vincolante.

⊗ La realizzazione dell'intero Ambito o di suoi sub-comparti è subordinata alla compartecipazione, da concordarsi con l'Amministrazione comunale, alla realizzazione della rotatoria extra-comparto, di innesto nei pressi del cimitero, e dell'intero tratto della viabilità di accesso se non già precedentemente realizzata. In alternativa sarà da realizzarsi il tratto di viabilità fino a Cascina Casottoni. Le aree esterne al perimetro dell'ambito verranno messe a disposizione in sede di realizzazione dell'intervento.

Per indicazioni relative alla gestione del cantiere, si rimanda alla lettura del paragrafo 6.2 del Rapporto Ambientale.





Regime vincolistico, geologico e idrogeologico

L'ambito ricade in classe di fattibilità geologica 2A: le indagini e gli approfondimenti prescritti per la classe geologica cui l'ATR appartiene sono da realizzarsi ai sensi delle NTA del PGT e delle Norme Geologiche di piano prima della progettazione dell'intervento, in quanto propedeutici alla pianificazione dell'intervento ed alla progettazione stessa.

Ambito di Trasformazione Produttivo n. 1 - ATP1

Denominazione: ATP1 - SP ex SS 596 "dei Cairoli"



-  Perimetro Ambito di Trasformazione
-  Fascia di mitigazione visiva e ambientale
-  Area interessata alle attività di stoccaggio e gestione inerti
-  Confine comunale

Parametri dimensionali

Estensione territoriale	E	30.000 mq	Altezza massima dei fabbricati	H	8 m
Indice di utilizzazione territoriale	ut	0,00 mq/mq	Aree di mitigazione ambientale	-	6.500 mq
Superficie lorda di pavimento	slp	0,00 mq	Superficie lorda massima per altri usi	-	0,00 mq
Rapporto di copertura	r	0,02 mq/mq	Usi vietati	-	U1, U2, U7

Indirizzi attuativi

Gestione dell'area esistente di deposito inerti.

Prescrizioni attuative e indicazioni di compatibilizzazione

Trattamento a verde delle aree libere perimetrali, attraverso la realizzazione di una fascia di mitigazione visiva ed ambientale lungo il margine nord (ampiezza 30 m), verso l'area urbanizzata posta a valle della SP ex SS 596, e lungo i margini est e sud (ampiezza 10 m), verso gli ambiti agricoli.

La fascia sarà da realizzarsi con pianotmazione in molteplice filare e con siepe polivalente interposta tra i filari, così da garantire un'opportuna schermatura. Le essenze arboree ed arbustive saranno da scegliersi nell'ambito dell'abaco delle essenze proposte dal Parco del Ticino (speci arboree ed arbustive).

L'attecchimento della vegetazione dovrà essere monitorato per garantire una rapida sostituzione delle fallanze.

E' ammessa esclusivamente l'edificazione di ricoveri e tettoie, aperti sui lati, al fine di stoccare gli inerti.

E' ammessa esclusivamente l'installazione di macchinari mobili, lo stoccaggio e la gestione degli inerti, dei materiali edili e di risulta derivanti dalla attività dell'azienda (fresato e rottami edili).

Gli inerti devono essere opportunamente umidificati per mitigare l'effetto di sollevamento di polveri.

Il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche dovrà essere adeguato ai sensi della vigente normativa.

Non è consentito l'accesso all'area dalla viabilità esistente.

Le attività da esercitarsi all'interno dell'ambito saranno oggetto di convenzione con l'Amministrazione Comunale.



Nella fase esecutiva-progettuale saranno da verificare attentamente la percettibilità dagli assi viabilistici delle eventuali tettoie progettate, valutando il grado di interferenza per intrusione e/o occlusione

Regime vincolistico, geologico e idrogeologico

L'ambito ricade in classe di fattibilità geologica 1.

Ambito di Trasformazione Produttivo n. 2 - ATP2

Denominazione: ATP2 - Zona artigianale



Parametri dimensionali

Estensione territoriale	E	31.000 mq	Abitanti teorici inseribili	-
Indice di utilizzazione territoriale	ut	0,50 mq/mq	Area per servizi pubblici	20% E
Superficie lorda di pavimento	slp	15.500 mq	Dotazione minima di servizi da reperire	5% E
Altezza massima dei fabbricati	H	12 m	Superficie lorda massima per altri usi	30%
Numero massimo di piani fuori terra	n	2	Usi vietati	U1, U2

Indirizzi attuativi

Completamento del polo artigianale posto lungo la SP ex SS 596

Prescrizioni attuative e indicazioni di compatibilizzazione


Completamento della viabilità interna all'area artigianale, con prolungamento del tratto proveniente da sud.
 Lo schema viabilistico rappresentato è da ritenersi non vincolante nell'ubicazione dei tracciati stradali di progetto.
 Negazione di nuove immissioni sulla SP ex SS 596 "dei Cairolì".
 Realizzazione fascia alberata di mitigazione lungo la SP ed al margine del tessuto agricolo, di ampiezza pari a 10 m; la piantumazione dovrà essere effettuata fin dalle prime fasi di cantiere e l'attecchimento dovrà essere monitorato per garantire la sostituzione delle eventuali fallanze. La scelta delle essenze sarà da effettuarsi nell'ambito dell'Abaco di essenze proposte dal Parco del Ticino (specie arboree ed arbustive). L'attecchimento della vegetazione dovrà essere monitorato per garantire una rapida sostituzione delle fallanze.
 La realizzazione dell'intervento è subordinata alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria interne all'Ambito ed a tutte le opere necessarie all'allaccio alla rete.
 Trattamento a verde di 1/3 delle aree libere.
 In sede di piano attuativo, dovrà essere verificata la necessità di sottoporre il progetto a VIA, ai sensi della LR 5/2010, con realizzazione di uno studio del traffico e degli effetti indotti, concertando con la Provincia adeguati interventi viabilistici.
 L'attuazione del nuovo ambito produttivo ATP 2 dovrà essere subordinata all'approfondimento, di concerto con la Provincia di Pavia, delle condizioni di accessibilità al comparto in relazione all'ulteriore carico veicolare da esso indotto.
 Creazione di un'efficace sistema di regimazione delle acque meteoriche ai sensi della vigente normativa.
 Viabilità principale di tipo A Viabilità secondaria di tipo B (ai sensi dell'Allegato B alle Norme Tecniche di Attuazione)

Regime vincolistico, geologico e idrogeologico






L'ambito ricade in classe di fattibilità geologica 1.

Ambito di Riconversione Urbana n. 1 - ARU1

Denominazione: ARU1 - Via Roma



scala 1:2.000

-  Perimetro Ambito di Riconversione Urbana
-  Area per servizi esistenti: Peso pubblico
-  Area per servizi in progetto
-  Area edificabile
-  Allineamento obbligatorio

Parametri dimensionali

Estensione territoriale	E	7.300 mq	Abitanti teorici insediabili	59 ab
Indice di utilizzazione territoriale	ut	0,40 mq	Aree per servizi pubblici	20% E
Superficie lorda di pavimento	slp	2.920 mq	Dotazione minima di servizi da reperire	760 mq
Altezza massima dei fabbricati	H	7,5 m	Superficie lorda massima per altri usi	30%
Numero di piani fuori terra massimo	n	2	Usi vietati	U2, U3

Indirizzi attuativi

Recupero di un'area ex agricola dismessa.
Implementazione della dotazione di aree per servizi a servizio della residenza, valorizzazione dell'area del peso pubblico.
Possibile incentivazione del 15% di incremento della slp a seguito della realizzazione di servizi strategici.
Viabilità secondaria di tipo B [ai sensi dell'Allegato B alle Norme Tecniche di Attuazione]

Prescrizioni attuative e indicazioni di compatibilizzazione

Trattamento a verde di almeno il 25% delle aree libere e piantumazione con essenze arboree ed arbustive da scegliersi nell'ambito dell'abaco delle essenze proposte dal Parco del Ticino (speci arboree ed arbustive).
La messa a dimora della vegetazione dovrà essere effettuata fin dalle prime fasi di cantiere, L'attecchimento della vegetazione dovrà essere monitorato per garantire una rapida sostituzione delle fallanze.
Nel caso di realizzazione di nuovi insediamenti residenziali o terziari e commerciali sarà necessario svolgere sul sito un'indagine ambientale preliminare, ai sensi dell'art. 3.2.1 del Regolamento Locale d'Igiene Tipo, a seguito della quale emergerà l'eventuale conseguente necessità di attivare l'iter tecnico-amministrativo di bonifica, previsto dal D.Lgs 152/2006.

Regime vincolistico, geologico e idrogeologico

L'ambito ricade in classe di fattibilità geologica 1.

ALLEGATO B

CARATTERISTICHE DELLA VIABILITÀ NEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Nelle schede tecnico progettuali degli Ambiti di Trasformazione (ATR, ATP) e negli Ambiti di Riconversione Urbana (ARU) sono indicate le tipologie delle strade da adottare nella fase attuativa.

Le tipologie da adottare si riconducono a due con larghezza della sede stradale da valutarsi a seconda dell'importanza dell'insediamento, del traffico previsto e della funzione della strada.

Le NTA delineano le caratteristiche geometriche delle tipologie stradali da prevedersi in detti ambiti, indicando misure variabili da valutare in sede attuativa, in modo da permettere un'efficace contestualizzazione dell'infrastruttura.

Viabilità di tipo A

Riguarda le strade di collegamento, di raccordo e di connessione dell'Ambito di Trasformazione con la viabilità urbana principale esistente e i tracciati indicati nelle schede tecnico progettuali.

Caratteristiche geometriche della sezione stradale:

- una corsia per senso di marcia con larghezza da m. 3,00 a m. 4,00;
- due marciapiedi con larghezza da m. 1,50 a m. 2,50 (in caso di presenza di alberature).

Viabilità di tipo B

Riguarda le strade interne all'ambito, di distribuzione dei lotti e al servizio dei singoli edifici.

Caratteristiche geometriche della sezione stradale:

- una corsia per senso di marcia con larghezza da m. 2,50 a m. 3,00;
- almeno un marciapiede con larghezza da m. 1,50 a m. 2,50 (in caso di presenza di alberature)

ALLEGATO C

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

DENOMINAZIONE STRADA	TRATTO	CLASSIFICAZIONE D.Lgs. 286/92	VIABILITÀ DI FRUIZIONE PANORAMICA E AMBIENTALE	VIABILITÀ STORICA PRINCIPALE
SP ex SS 596 “dei Cairolì”	Intero territorio comunale	Tipo C		
SP 3 “Carbonara Ticino - Zerbolò - Vigevano”	Intero territorio comunale	Tipo C		
SP 193bis “Pavia - Alessandria”	Intero territorio comunale	Tipo C		
Strada Comunale “San Martino Sicomario - Carbonara al Ticino”	Intero territorio comunale	Tipo F	X	X
Strada Arginale “di Campo Maggiore”	Intero territorio comunale	Tipo F	X	
Strada Vicinale “della Cavallera”	Intero territorio comunale	Tipo Fv		
Strada Vicinale “delle Caselle”	Intero territorio comunale	Tipo Fv		
Strada Vicinale “della Crocetta”	Intero territorio comunale	Tipo Fv		
Strada Vicinale “di Campo Maggiore”	Intero territorio comunale	Tipo Fv		
Sentiero Europeo E1	Intero territorio comunale	-	X	

ALLEGATO D

ABACO DELLE ESSENZE

Specie arboree:

Acer campestre (Acero campestre)
Acer pseudoplatanus (Acero di monte)
Alnus glutinosa (Ontano nero)
Betula pendula (Betulla)
Carpinus betulus (Carpino bianco)
Castanea sativa (Castagno)
Fraxinus excelsior (Frassino maggiore)
Fraxinus ornus (Orniello)
Fraxinus oxycarpa (Frassino meridionale)
Malus sylvestris (Melo selvatico)
Pinus sylvestris (Pino silvestre)
Populus alba (Pioppo bianco)
Populus canescens (Pioppo grigio)
Populus nigra (Pioppo nero)
Populus tremula (Pioppo tremolo)
Prunus avium (Ciliegi selvatico)
Prunus padus (Pado)
Quercus cerris (Cerro)
Quercus petraea (Rovere)
Quercus pubescens (Roverella)
Quercus robur (Farnia)
Salix alba (Salice bianco)
Salix caprea (Salicone)
Salix eleagnos (Salice ripaiolo)
Salix purpurea (Salice rosso)
Tilia cordata (Tiglio selvatico)
Ulmus minor (Olmo campestre)

Specie arbustive:

Berberis vulgaris (Crespino)
Calluna vulgaris (Brugo)
Cornus mas (Corniolo)
Cornus sanguinea (Sanguinello)
Corylus avellana (Nocciolo)
Crataegus monogyna (Biancospino)
Cytisus scoparius (Ginestra)
Eunimos europaeus (Evonimo)
Frangula alnus (Frangola)
Juniperus communis (Ginepro comune)
Ligustrum vulgare (Ligustro)
Prunus spinosa (Prugnolo spinoso)
Rhamnus catharticus (Spinocervino)
Rosa canina (Rosa selvatica)
Rosa gallica (Rosa serpeggiante)
Salix cinerea (Salice cinereo)
Viburnum opulus (Viburno)